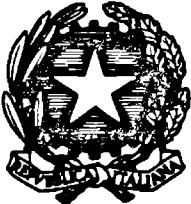


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 22 settembre 1999

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 86081**

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 21. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 15 luglio 1999 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Regione Veneto - «Lettera d'intenti» costituente accordo tra detta regione ed il Ministero per il commercio internazionale della Repubblica Argentina, siglato a Venezia il 31 marzo 1999 - Lamentata mancanza del preventivo assenso del governo - Violazione del principio di leale collaborazione - Lesione della sfera di competenza statale in materia di politica estera con riferimento all'art. 4, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Omessa espressa indicazione dei parametri costituzionali - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 179/1987, 472/1992, 204/1993, 425/1995, 343/1996 e 332/1998.

(Lettera di intenti 14 maggio 1999, della regione Veneto e del Ministero per il commercio internazionale della Repubblica Argentina).

Pag. 11

- N. 22. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 27 luglio 1999 (della provincia autonoma di Bolzano).

ANAS - Beni già di proprietà dello Stato e dell'ANAS sul territorio della provincia di Bolzano e trasferiti per legge alla stessa - Esecuzione unilaterale, da parte di detto ente, senza la previa intesa delle norme di attuazione dello statuto concernenti la delega alla provincia di competenze in materia di strade statali - Mancata redazione di un eventuale elenco integrativo dei beni da trasferire alla provincia e conseguente mancata consegna degli stessi - Mantenimento nel territorio provinciale del «Compartimento ANAS di Trento con sede a Bolzano» con la nuova denominazione di «Ente nazionale per le strade - Ufficio di Bolzano» - Prosecuzione della riscossione dei canoni per concessioni ed autorizzazioni su strade statali attualmente di competenza provinciale - Mancata consegna della documentazione relativa alle occupazioni di terreni non ancora espropriati, ai procedimenti espropriativi non ancora esauriti o definiti e agli appalti di lavori pubblici aggiudicati o affidati all'ANAS precedentemente alla data del 1° luglio 1998 - Mancata previa intesa con la provincia per la quantificazione del rimborso delle somme ad essa spettanti per i lavori relativi agli appalti da eseguirsi a decorrere dal 1° luglio 1998 - Violazione della sfera di competenza provinciale e del principio di leale collaborazione.

(Nota 20 maggio 1999, n. 2169, Ente nazionale strade - ANAS di Bolzano e n. 1117 Dir. Gen. di Roma).

(Legge regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 5, 17 e 22, e 16; Cost., art. 5)

» 12

- N. 25. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 30 luglio 1999 (della Corte dei conti).

Corte dei conti - Controllo sulla gestione degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria - Decreti legislativi 30 gennaio 1999, nn. 19, 27 e 36, disciplinanti il riordino rispettivamente, del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.) e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E.N.E.A.) - Prevista limitazione del controllo ai bilanci o ai conti consuntivi di tali enti - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte dei conti nei confronti del Governo della Repubblica e dei Ministri del tesoro, per l'università e la ricerca scientifica, per la funzione pubblica, dell'industria commercio e artigianato e dell'ambiente, in relazione ai suddetti decreti legislativi, già dichiarato dalla Corte costituzionale ammissibile, in sede deliberativa, con ord. n. 323/1999 - Lamentato eccesso di delega, in riferimento alla legge 15 marzo 1997, n. 59 - Lesione delle competenze costituzionalmente assegnate alla Corte dei conti - Violazione dell'obbligo che impone il previo parere della Corte dei conti a sezioni riunite, per l'adozione di provvedimenti legislativi incidenti sulle attribuzioni o funzioni della Corte dei conti stessa.

(D.Lgs. 30 gennaio 1999, nn. 19, 27 e 36).

(Cost., artt. 76 e 100)

Pag. 20

- N. 26. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 2 agosto 1999 (del tribunale di Roma).

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale in corso presso il tribunale di Roma a carico dell'on. Vittorio Sgarbi, imputato del reato di cui agli artt. 81 e 595 cod. pen., 13 e 21 legge n. 47/1948, per aver pronunciato affermazioni offensive nei confronti del pretore dott. Abrami che emise una sentenza allo Sgarbi stesso sfavorevole - Deliberazione della Camera dei deputati in data 30 settembre 1998, con la quale, su proposta contraria della Giunta per le autorizzazioni a procedere è stato dichiarato, a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., che i fatti oggetto del detto procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento, nell'esercizio delle sue funzioni - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal tribunale di Roma in ordine al corretto uso, da parte della Camera dei deputati, del potere di valutare la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost., in relazione al fatto ascritto all'on. Sgarbi. Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale n. 1150/1988, n. 443/1993, n. 375/1997 e n. 289/1998.

(Delibera della Camera dei deputati di Roma, 30 settembre 1998).

(Cost., art. 68, primo comma)

» 25

- N. 455. Ordinanza del tribunale di Roma del 21 dicembre 1998.

Contenzioso tributario - Controversie in materia di tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Proponibilità dell'azione giudiziaria - Subordinazione al previo esperimento dei ricorsi amministrativi - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, art. 20).

(Cost., artt. 24 e 113)

» 27

N. 456. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia del 3 dicembre 1998.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34)

Pag. 29

N. 457. Ordinanza del tribunale di Palmi del 15 febbraio 1999.

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Prevista lettura ed utilizzazione dei verbali delle prove assunte in altri procedimenti - Preclusione di lettura ed utilizzazione dei verbali delle prove assunte nello stesso procedimento con diversa composizione del collegio - Disparità di trattamento rispetto a casi analoghi - Irragionevole dispersione di materiale probatorio acquisito - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, artt. 238, 511 e 511-bis).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 32

N. 458. Ordinanza del tribunale di Palmi del 15 febbraio 1999.

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Prevista lettura ed utilizzazione dei verbali delle prove assunte in altri procedimenti - Preclusione di lettura ed utilizzazione dei verbali delle prove assunte nello stesso procedimento con diversa composizione del collegio - Disparità di trattamento rispetto a casi analoghi - Irragionevole dispersione di materiale probatorio acquisito - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, artt. 238, 511 e 511-bis).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 36

N. 459. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Lecce del 26 novembre 1998.

Mezzogiorno (Provvedimenti per il) - Agevolazioni fiscali prorogate al 31 dicembre 1993 dall'art. 17 legge n. 64/1986 - Abrogazione, in conseguenza della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno alla data del 15 aprile 1993 - Innovazione fiscale introdotta con decreto legislativo - Eccesso di delega, per estraneità della materia fiscale alla legge di delegazione n. 488/1992.

(D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96).

(Cost., art. 76)

» 37

N. 460. Ordinanza del pretore di Camerino del 4 maggio 1999.

Processo penale - Procedimento davanti al pretore - Dibattimento conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna - Mancata previsione di previo invito all'imputato a comparire per rendere interrogatorio - Disparità di trattamento rispetto ad analoga situazione processuale.

(C.P.P. 1988, artt. 429, commi 1 e 2, 456, commi 1, 3 e 5, 464, comma 1, 555, comma 2, 565, comma 1, comb. disp.).

(Cost., art. 3, secondo comma)

Pag. 38

N. 461. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Roma del 23 marzo 1999.

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Condannati per determinati delitti - Liberazione condizionale e semilibertà - Concessione in assenza dei requisiti della condotta collaborativa o dell'inesigibilità della collaborazione nei confronti dei condannati che, prima dell'entrata in vigore del d.-l. n. 306/1992, non abbiano fruito di permessi premio e che abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia stata accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra condannati - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena e del principio di indipendenza del giudice.

[Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis), primo comma].

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 101, secondo comma)

» 40

N. 462. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze dell'8 giugno 1999.

Reati e pene - Reato di traffico di sostanze stupefacenti - Sussistenza dell'attenuante del fatto di lieve entità - Sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti - Esclusione della confisca dei valori costituenti profitto dell'attività di spaccio - Violazione dei principi di ragionevolezza e finalità rieducativa della pena.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-sexies, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto da d.-l. 20 giugno 1994, n. 399, art. 2, convertito in legge 8 agosto 1994, n. 501).

(Cost., artt. 3 e 27)

» 43

N. 463. Ordinanza del pretore di Brescia del 28 maggio 1999.

Processo penale - Procedimento per decreto penale davanti al pretore - Opposizione - Decreto che dispone il giudizio - Necessità, a pena di nullità, di previo invito a presentarsi per rendere interrogatorio - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'ipotesi del decreto di citazione a giudizio emesso nel procedimento in forma ordinaria.

(C.P.P. 1988, art. 555, comma 2).

(Cost., art. 3)

» 46

N. 464. Ordinanza del pretore di Brescia del 28 maggio 1999.

Processo penale - Procedimento per decreto penale davanti al pretore - Opposizione - Decreto che dispone il giudizio - Necessità, a pena di nullità, di previo invito a presentarsi per rendere interrogatorio - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'ipotesi del decreto di citazione a giudizio emesso nel procedimento in forma ordinaria.

(C.P.P. 1988, art. 555, comma 2).

(Cost., art. 3) Pag. 48

N. 465. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Imperia del 6 maggio 1999.

Reati contro il patrimonio - Fatto commesso in danno del convivente *more uxorio* - Non punibilità - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per il coniuge non legalmente separato.

(C.P., art. 649).

(Cost., artt. 3 e 24) » 48

N. 466. Ordinanza del pretore di Firenze del 19 maggio 1999.

Processo penale - Procedimento per decreto penale dinanzi al pretore - Richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Necessità, a pena di nullità della richiesta e degli atti conseguenti, di previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe - Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 16 luglio 1997, n. 234, art. 2; c.p.p. 1988, art. 459).

(Cost., artt. 3 e 24) » 50

N. 467. Ordinanza del pretore di Firenze del 19 maggio 1999.

Processo penale - Procedimento per decreto penale dinanzi al pretore - Richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Necessità, a pena di nullità della richiesta e degli atti conseguenti, di previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe -, Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 16 luglio 1997, n. 234, art. 2; c.p.p. 1988, art. 459).

(Cost., artt. 3 e 24) » 52

N. 468. Ordinanza della Commissione tributaria regionale di Perugia del 10 giugno 1999.

Contenzioso tributario - Sentenza d'appello della Commissione tributaria regionale - Esecuzione in pendenza di ricorso per Cassazione - Possibilità di sospensione a norma dell'art. 373 cod. proc. civ - Esclusione - Lesione del diritto di difesa di cui è espressione la tutela cautelare - Violazione del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto ai processi in materia tributaria devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario.

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 47 e 49).

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag. 52

N. 469. Ordinanza del tribunale di Forlì del 10 maggio 1999.

Processo penale - Dibattimento - Incompetenza dichiarata dal giudice - Trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente - Prevista applicazione di tale disciplina anche nel caso dei reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., di pertinenza della Direzione Distrettuale Antimafia - Irragionevolezza - Incidenza sul principio di obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 23, comma 1).

(Cost., artt. 3 e 112)

» 54

N. 470. Ordinanza del tribunale di Genova del 7 giugno 1999.

Caccia - Danni causati a terzi nell'esercizio dell'attività venatoria - Risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della caccia - Omessa previsione del relativo obbligo nel caso in cui il cacciatore responsabile risulti assicurato con impresa posta in liquidazione coatta amministrativa - Violazione del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto alle vittime di cacciatori non coperti da assicurazione, nonché rispetto al le vittime della circolazione stradale (art. 19, legge n. 990/1969).

(Legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 25, comma 1).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 56

N. 471. Ordinanza del pretore di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aveisa del 13 aprile 1999.

Processo penale - Procedimento per decreto penale dinanzi al pretore - Richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Necessità, a pena di nullità della richiesta e degli atti conseguenti, di previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe - Incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 416, 459 e 555, modificato dalla legge 16 luglio 1997, n. 234).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 58

N. 472. Ordinanza del giudice di pace di Borgo San Lorenzo del 3 maggio 1999.

Processo civile - Mancata comparizione delle parti - Fissazione di una udienza successiva da parte del giudice - Cancellazione della causa dal ruolo solo in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento della p.a., nonché della «sfera patrimoniale della collettività», del diritto alla retribuzione dei giudici di pace e della partecipazione dei cittadini alla spesa pubblica in proporzione alla capacità contributiva.

(C.P.C., artt. 309 e 181, comma 1, modificato dal d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534; legge 21 novembre 1991, n. 374, art. 11, commi 2 e 3).

(Cost., artt. 3, 23, 36, 53 e 97)

Pag. 60

N. 473. Ordinanza del giudice di pace di Borgo San Lorenzo del 3 maggio 1999.

Processo civile - Mancata comparizione delle parti - Fissazione di una udienza successiva da parte del giudice - Cancellazione della causa dal ruolo solo in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento della p.a., nonché della «sfera patrimoniale della collettività», del diritto alla retribuzione dei giudici di pace e della partecipazione dei cittadini alla spesa pubblica in proporzione alla capacità contributiva.

(C.P.C., artt. 309 e 181, comma 1, sostituito dal d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertito in legge n. 534 del 20 dicembre 1995; art. 11, legge 21 novembre 1991, n. 374).

(Cost., artt. 3, 23, 36, primo comma, 53, primo comma, e 97)

» 62

N. 474. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale dei minorenni di Messina del 26 maggio 1999.

Processo penale - Procedimento a carico di minorenne - Minore ultraquattordicenne incapace di intendere e di volere per vizio totale di mente - Estensione della normativa relativa ai presupposti necessari per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza - Omessa previsione - Mancato trattamento differenziato dell'infermo di mente minorenne rispetto a quello maggiorenne - Assenza di tutela dei diritti di un soggetto per definizione debole oltre che di una personalità, in formazione - Contrasto con le norme internazionali pattizie in materia.

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 37; c.p. art. 224).

(Cost., artt. 2, 3, 10 e 31)

» 63

N. 475. Ordinanza del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento del 29 aprile 1999.

Giustizia amministrativa - Controversie di lavoro dei dipendenti pubblici locali - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario - Applicazione della normativa impugnata anche alla regione Trentino-Alto Adige - Violazione della sfera di giurisdizione del tribunale di giustizia amministrativa della regione Trentino-Alto Adige e del particolare assetto statutario della giustizia amministrativa nella regione stessa a tutela delle minoranze linguistiche - Incidenza sui principi del giudice naturale e della tutela giurisdizionale e sul diritto di difesa - Lesione dell'autonomia regionale - Illegittimo uso, per la disciplina della materia, di decreto legislativo (fondato su legge di delega ordinaria) anziché di norme di attuazione dello statuto.

[D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 29, e 45, comma 17; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4, lett. g)].

(Cost., artt. 24, 25, 76, 113, 116 e 125; statuto regione Trentino-Alto Adige, artt. 90, 103 e 107).....

Pag. 65

N. 476. Ordinanza del giudice di pace di Firenze del 10 marzo 1999.

Circolazione stradale - Assicurazione obbligatoria per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli - Esclusione dell'operatività della garanzia assicurativa, relativamente ai danni a cose appartenenti al coniuge, agli ascendenti e discendenti dell'assicurato, anche nell'ipotesi di non convivenza a carico - Disparità di trattamento rispetto alla garanzia per danni alle persone estesa con sentenza della Corte n. 188/1991, ai predetti soggetti.

[Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4, lett. B)].

(Cost., art. 3)

» 70

N. 477. Ordinanza del tribunale di Pistoia del 9 giugno 1999.

Pena - Impedimento od ostacolo alla libera circolazione - Trattamento sanzionatorio - Previsione di una pena minima edittale di un anno di reclusione - Lamentata eccessiva afflittività - Dedotta disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per il reato, asseritamente più grave, di violenza privata (art. 610 c.p.).

(D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66, art. 1, primo comma).

(Cost., art. 3)

» 73

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 21

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 15 luglio 1999
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Regione Veneto - «Lettera d'intenti» costituente accordo tra detta regione ed il Ministero per il commercio internazionale della Repubblica Argentina, siglato a Venezia il 31 marzo 1999 - Lamentata mancanza del preventivo assenso del governo - Violazione del principio di leale collaborazione - Lesione della sfera di competenza statale in materia di politica estera con riferimento all'art. 4, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Omessa espressa indicazione dei parametri costituzionali - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 179/1987, 472/1992, 204/1993, 425/1995, 343/1996 e 332/1998.

(Lettera di intenti 14 maggio 1999, della regione Veneto e del Ministero per il commercio internazionale della Repubblica Argentina).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la regione Veneto, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore*, nel conflitto di attribuzioni riguardo alla «lettera di intenti» costituente accordo stipulato fra la regione Veneto ed il Ministero per il commercio internazionale della Repubblica Argentina (e pervenuta al Dipartimento affari regionali in data 14 maggio 1999) in mancanza del preventivo assenso del Governo e comunque in violazione della competenza dello Stato in materia di politica estera, con riferimento all'art. 4 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

La lettera di intenti in epigrafe, sottoscritta senza il preventivo assenso del Governo, ha per oggetto «il comune intendimento a ulteriormente sviluppare e rinsaldare i legami storico, culturali ed economici esistenti tra la Repubblica italiana ed in particolare la regione del Veneto e la «Repubblica Argentina».

Come mezzo al fine, le parti contraenti hanno quindi convenuto «di promuovere, nell'osservanza dei rispettivi ordinamenti giuridici, l'adozione dei provvedimenti necessari a sviluppare la collaborazione istituzionale, economica e culturale tra la regione del Veneto e la Repubblica Argentina favorendo attività di interscambio nei settori culturale, economico e sociale, quali:

l'apertura di una «Casa del Veneto» nella Repubblica Argentina per offrire servizi di assistenza, informazione e promozione economica alle imprese venete interessate ad avviare e/o consolidare rapporti di cooperazione;

l'interesse al progetto di cooperazione economica internazionale «Mercosur-Unione Europea. Programma di cooperazione per lo sviluppo dei distretti industriali» finalizzato alla crescita dei distretti industriali del Mercosur giovandosi del *know-how* dell'imprenditoria veneta, simbolo del sistema di sviluppo del Nord-Est italiano;

lo sviluppo di rapporti di cooperazione finalizzati ad illustrare ed implementare le reciproche opportunità commerciali e di investimento offerte dalla regione del Veneto e dalla Repubblica Argentina alle piccole e medie imprese, nonché l'attivazione di corsi formativi destinati a sviluppare la professionalità degli imprenditori del settore socio-sanitario e delle piccole e medie imprese».

In tale situazione, a parte la evidente violazione procedurale sopra enunciata, la lesione delle competenze statali è configurabile sotto diversi aspetti.

La preventiva comunicazione al Governo, da effettuarsi con tempestività e completezza di informazione, delle iniziative che si intendono intraprendere, attraverso l'indicazione precisa e dettagliata del loro oggetto e dei documenti relativi ad accordi, protocolli, intese o atti similari eventualmente da sottoscrivere, è finalizzata alla verifica della conformità delle iniziative regionali con gli indirizzi politici generali dello Stato (non solo, quindi, con quelli di politica estera) e della riconducibilità delle stesse nell'ambito della competenza regionale, la cui arbitraria dilatazione risulta nella specie evidente.

Codesta Corte ha precisato in più occasioni (sentenze n. 179/1987; nn. 472/1992; 204/1993; 425/1995, 343/1996 e 332/1998) che l'obbligo della preventiva comunicazione discende dal principio di leale cooperazione tra Stato e regioni e che sussiste ogni qualvolta queste ultime si apprestino ad incontrare organi rappresentativi esteri.

In realtà la stipulazione del protocollo è avvenuta fra enti non omologhi, arrogandosi la regione il ruolo proprio dello Stato nei rapporti con l'Argentina.

Le materie oggetto della lettera di intenti rientrano, del resto, nella competenza statale piuttosto che in quella regionale, atteso che l'accordo mira ad instaurare tra regione Veneto e Repubblica Argentina una vera e propria collaborazione sul piano, tra l'altro, «istituzionale ed economico».

P. Q. M.

Chiede di dichiarare lesiva delle attribuzioni statali la «lettera di intenti» oggetto del presente ricorso e che, quindi, non spetta alla regione Veneto il potere di stipulare l'atto in epigrafe, con conseguente annullamento di tale atto;

Saranno depositate copia della delibera del Consiglio dei Ministri e della lettera di intenti.

Roma, addì 2 luglio 1999.

Avvocato dello Stato: CARAMAZZA

99C0785

N. 22

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 27 luglio 1999
(della provincia autonoma di Bolzano)*

ANAS - Beni già di proprietà dello Stato e dell'ANAS sul territorio della provincia di Bolzano e trasferiti per legge alla stessa - Esecuzione unilaterale, da parte di detto ente, senza la previa intesa, delle norme di attuazione dello statuto concernenti la delega alla provincia di competenze in materia di strade statali - Mancata redazione di un eventuale elenco integrativo dei beni da trasferire alla provincia e conseguente mancata consegna degli stessi - Mantenimento nel territorio provinciale del «Compartimento ANAS di Trento con sede a Bolzano» con la nuova denominazione di «Ente nazionale per le strade - Ufficio di Bolzano» - Prosecuzione della riscossione dei canoni per concessioni ed autorizzazioni su strade statali attualmente di competenza provinciale - Mancata consegna della documentazione relativa alle occupazioni di terreni non ancora espropriati, ai procedimenti espropriativi non ancora esauriti o definiti e agli appalti di lavori pubblici aggiudicati o affidati all'ANAS precedentemente alla data del 1° luglio 1998 - Mancata previa intesa con la provincia per la quantificazione del rimborso delle somme ad essa spettanti per i lavori relativi agli appalti da eseguirsi a decorrere dal 1° luglio 1998 - Violazione della sfera di competenza provinciale e del principio di leale collaborazione.

(Nota 20 maggio 1999, n. 2169, Ente nazionale strade - ANAS di Bolzano e n. 1117 Dir. Gen. di Roma).

(Legge regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 5, 17 e 22, e 16; Cost., art. 5).

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente *pro-tempore* della Giunta provinciale dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 2775/99 del 28 giugno 1999, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtù di procura speciale 29 giugno 1999, rogata dal dott. Hermann Berger, vicesegretario generale della Giunta ed ufficiale rogante (rep. n. 19056), dagli avv. ti proff. ri Sergio Panunzio e Roland Riz e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele n. 284, ricorrente;

Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per il regolamento di competenza in relazione al comportamento, anche omissivo, del Ministro dei lavori pubblici e dell'Ente nazionale per le strade (Anas) in ordine agli atti, alle procedure ed alle preve intese necessari per consentire alla provincia autonoma di Bolzano di esercitare pienamente le proprie attribuzioni in materia di viabilità

stradale; ed in particolare alla nota dell'ente nazionale per le strade - ANAS - Direzione generale di Roma, prot. n. 1117 dd. 20 maggio 1999, ed alla nota dell'ente nazionale per le strade - ANAS - Ufficio di Bolzano, prot. n. 2169 dd. 20 maggio 1999.

F A T T O

1. — In base all'art. 8 nn. 5, 17 e 22, ed all'art. 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), e relative norme d'attuazione, la provincia autonoma di Bolzano ha competenze legislative ed amministrative di rango esclusivo in materia di «urbanistica e piani regolatori», di «viabilità, acquedotti e lavori pubblici d'interesse provinciale» e di «espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale». Ad integrazione di tali competenze proprie, le norme d'attuazione statutarie contenute nel d.lgs. 2 settembre 1997, n. 320 (modificando quanto già stabilito nelle precedenti norme d'attuazione di cui specialmente agli artt. 19, 27 e 29 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, in materia di urbanistica ed opere pubbliche) hanno delegato alla provincia autonoma le funzioni in materia di viabilità stradale che erano rimaste allo Stato; attribuendo inoltre ad essa anche i relativi poteri di pianificazione e di esproprio (art. 19); conseguentemente disponendo la soppressione del compartimento ANAS di Trento con sede in Bolzano (art. 27); trasferendo *ope legis* alla provincia la proprietà di tutti i beni immobili e mobili esistenti nel territorio provinciale utilizzati dal compartimento ANAS e strumentali all'esercizio delle funzioni delegate, e disponendo la successione della provincia allo Stato ed all'ANAS in tutti i rapporti giuridici in atto con terzi inerenti le funzioni delegate (art. 29).

2. — Più specificamente, l'art. 19 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, lett. b), primo comma, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 320, dispone che: «a decorrere dal 1° luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS); comprese quelle di cui all'art. 2 del d.lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, escluse le autostrade».

In forza dell'art. 19, quarto comma dello stesso d.P.R. n. 381/1974 (nel testo modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 320/1997): «I beni immobili espropriati dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le procedure di cui alle rispettive normative provinciali, per la costruzione, l'ampliamento, la rettifica e la manutenzione delle strade statali sono intavolati a favore del demanio dello Stato - ramo strade. Sono intavolati alla provincia autonoma territorialmente competente, su istanza del rispettivo presidente, i relitti stradali già facenti parte del demanio dello Stato - ramo strade, derivanti dagli interventi predetti».

Pertanto, spetta fra l'altro alla provincia autonoma di Bolzano anche di procedere agli espropri dei terreni necessari per la costruzione, l'ampliamento, la rettifica e la manutenzione delle strade statali, che sono poi da intavolare a favore del demanio dello Stato.

3. — Ancora, secondo l'espresso disposto dell'art. 27, ottavo comma, dello stesso d.P.R. n. 381/1974 (nel testo modificato dall'art. 2, del d.lgs. n. 320/1997) il compartimento ANAS di Trento, con sede in Bolzano, doveva essere «soppresso con effetto dalla data di cui all'art. 19, secondo comma» (ciò con effetto dal 1° luglio 1998).

A sua volta il successivo art. 29, quarto, quinto e sesto comma dello stesso d.P.R. n. 381/1974 (nel testo modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 320/1997) dispone che: «In deroga a quanto disposto dall'art. 3, comma 115 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i beni immobili, i beni mobili registrati e gli altri beni mobili esistenti nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano, strumentali all'esercizio delle funzioni delegate, utilizzati alla data del 30 giugno 1998 dal compartimento ANAS di Trento, sono trasferiti direttamente in proprietà alla provincia autonoma territorialmente competente.

I beni di cui al comma precedente nonché le strade statali di cui all'art. 19 e le relative pertinenze sono consegnati, secondo le procedure di cui agli artt. 7 e 8, secondo e terzo comma, e 11 del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, alle province autonome territorialmente competenti, previa intesa con le medesime in ordine al riparto dei beni, ivi compresi gli immobili siti nel territorio di una provincia, ma destinati al servizio della rete stradale insistente sui territori di entrambe le province. Gli elenchi descrittivi di cui all'art. 8, secondo comma, del citato d.P.R. n. 115 del 1973 sono completati entro il 31 marzo 1998.

Secondo le modalità di cui al comma precedente è altresì consegnata alle province autonome rispettivamente competenti la documentazione amministrativa, concernente gli affari non ancora esauriti».

4. — Inoltre, l'art. 29, settimo comma, dello stesso d.P.R. n. 381/1974 (nel testo modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 320/1997) dispone che: «le province autonome di Trento e di Bolzano succedono allo Stato e all'ANAS nei rapporti giuridici in atto con i terzi alla data del 1° luglio 1998, inerenti le funzioni delegate».

Ed ai sensi dei successivi ottavo e nono comma dello stesso art. 29 del d.P.R. n. 381/1974 (nel testo modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 320/1997): «Per quanto concerne gli appalti di lavori pubblici aggiudicati o affidati dall'ANAS precedentemente al 1° luglio 1998 da accertare d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime province subentrano, senza vincolo di solidarietà, nei rapporti giuridici, con effetto dalla medesima data. Rimangono a carico esclusivo dell'ANAS gli obblighi e i debiti maturati in relazione ai lavori eseguiti fino alla data del 1° luglio 1998 in attuazione dei suddetti appalti.

Fatto salvo quanto previsto per le spese di investimento ricomprese nel programma triennale per la viabilità 1997-1999, l'ANAS provvede, altresì, al rimborso alle province delle somme corrispondenti ai lavori da eseguirsi a decorrere dal 1° luglio 1998, nei limiti dei fondi comunque impegnati e non erogati in attuazione dei medesimi appalti affidati dall'ANAS prima di detta data e non ricompresi nel programma triennale 1997-1999. Ai fini di cui al presente comma, le province e l'ANAS, entro il 30 giugno 1998, definiscono d'intesa, per ciascun appalto, lo stato di esecuzione dei lavori, le obbligazioni in capo all'ANAS e le modalità di rimborso dei relativi oneri. Della ricognizione viene redatto verbale le cui risultanze costituiscono il limite di responsabilità dell'ANAS».

5. — Contrariamente a quanto stabilito dalle anzidette norme di attuazione dello statuto speciale di autonomia TN-AA, lo Stato e per esso l'ANAS (che, com'è noto, in base al d.lgs. n. 143/1994, è l'ente pubblico che, sotto la vigilanza del Ministro dei lavori pubblici, gestisce le strade ed autostrade di proprietà dello Stato e svolge tutti gli altri compiti, relativi ad esse, che sono elencati dall'art. 2 del citato d.P.R. n. 143/94):

non hanno provveduto a consegnare alla provincia autonoma di Bolzano la documentazione completa relativa alle occupazioni di terreni non ancora espropriati nonché quella relativa ai procedimenti espropriativi non ancora esauriti o definiti;

non hanno provveduto a sopprimere il compartimento ANAS di Trento, con sede in Bolzano, che è tuttora operante (salvo ad avere formalmente assunto la diversa denominazione di «ufficio di Bolzano»), diretto dal dott. Giuseppe Serra, e alle cui dipendenze lavorano costantemente da otto a quindici impiegati;

non hanno consegnato alla provincia autonoma di Bolzano la documentazione relativa agli appalti di lavori pubblici aggiudicati o affidati dall'ANAS precedentemente alla data del 1° luglio 1998, documentazione questa necessaria a garantire il corretto svolgimento dei lavori stessi, generando così notevoli ritardi nelle procedure o, addirittura il blocco delle stesse;

non hanno effettuato il rimborso spettante alla provincia autonoma di Bolzano delle somme corrispondenti ai lavori relativi ai predetti appalti, da eseguirsi a decorrere dal 1° luglio 1998, riconoscendo solo cifre del tutto inadeguate e, comunque, non suffragate da dati e documenti ufficiali di carattere finanziario ed economico (quali il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo), impossibilitando così la provincia autonoma di Bolzano a verificare l'esattezza della quantificazione unilateralmente fissata dall'ANAS;

non hanno trasferito i canoni di concessioni e autorizzazioni su strade statali, spettanti alla provincia autonoma di Bolzano;

hanno consegnato alla provincia autonoma di Bolzano (verbale di consegna di data 30 giugno 1998) soltanto parte dei beni immobili e mobili, e delle stesse strade statali, ad essa trasferiti dalle citate norme d'attuazione del 1997, e precisamente solo quelli individuati tramite elenchi descrittivi formati, peraltro, unilateralmente dall'ANAS. In particolare, del tutto arbitrariamente l'ANAS ha classificato alcuni beni come non strumentali, o soltanto parzialmente strumentali, nonostante che essi siano in realtà assolutamente strumentali (ex art. 29, quarto comma, d.P.R. n. 381/74) rispetto alle funzioni delegate, e per ciò non li ha consegnati alla provincia (in particolare i beni indicati dalla provincia stessa con la riserva apposta in sede di sottoscrizione del citato verbale di consegna 30 giugno 1998). Non solo, ma a tutt'oggi non è stata consegnata alla provincia autonoma di Bolzano neppure la completa documentazione amministrativa relativa ai beni che secondo le norme di attuazione dovevano essere trasferiti ad essa.

Soprattutto, ed è su questo aspetto che in particolare si richiama l'attenzione di codesta ecc.ma Corte, lo Stato e l'ANAS non hanno fatto precedere la consegna dei beni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 29 del d.P.R. n. 381/1974 dalla previa intesa con la provincia, che è invece prescritta — a tutela dell'autonomia della provincia medesima — dall'art. 29, quinto comma, dello stesso d.P.R. n. 381/74 e dall'art. 8, secondo comma, del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115. Analogamente non vi sono state neppure le intese prescritte dall'ottavo e nono comma del d.P.R. n. 381/1974 per ciò che concerne la quantificazione dei rimborsi spettanti alla provincia per i lavori di appalto ivi contemplati.

6. — La provincia autonoma di Bolzano si sta assumendo tutti gli obblighi derivanti dal proprio subentro nei rapporti giuridici in atto con i terzi alla data del 1° luglio 1998, con notevoli oneri a carico del bilancio provinciale, ma ogni iniziativa le viene resa difficile da questa condotta dello Stato e dell'ANAS.

In questa situazione, il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, con nota prot. n. RvG/32.02/ANAS/6420 del 15 ottobre 1998, indirizzata al Ministro dei lavori pubblici nonché all'Amministrazione dell'ente nazionale per le strade (ANAS), ha invitato l'ANAS a desistere da ogni azione volta alla riscossione della tassa di concessione afferente le strade statali, che è ormai di competenza della provincia (art. 29 settimo comma, d.P.R. n. 381/74).

Con successiva nota, prot. n. 3.1.7.00/PP/ML/parere/89/2705 del 19 ottobre 1998, indirizzata all'Ente nazionale per le strade (ANAS), l'assessore provinciale ai lavori pubblici, al patrimonio e all'urbanistica di Bolzano, invitava l'Ente ANAS a provvedere alla consegna dei beni immobili spettanti alla provincia in quanto strumentali rispetto alle funzioni delegate ed ancora trattenuti dall'ANAS. Con tale nota si denunciava, in particolare, il fatto che l'ANAS aveva provveduto alla classificazione degli immobili senza procedere alla previa intesa prescritta dalle norme d'attuazione.

I suddetti inviti e richieste sono però rimasti senza risultato. Né lo Stato, né l'ANAS, hanno preso alcuna iniziativa atta a superare la situazione descritta, e meno che mai per realizzare finalmente una intesa con la provincia al fine della individuazione dei beni di spettanza provinciale (non compresi nel precedente elenco del 30 giugno 1998) che dovrebbero essere inseriti in un successivo «elenco integrativo» ai sensi del primo comma dell'art. 11 del d.P.R. n. 115/1973 (espressamente richiamato dal quinto comma dell'art. 29 del d.P.R. n. 381/1974).

7. — A distanza di un anno dalla data a partire dalla quale sono state delegate alla provincia autonoma di Bolzano le funzioni amministrative in materia di viabilità stradale (ed ancor più dalla data del 31 marzo 1998 entro cui — ai sensi del quinto comma dell'art. 29 del d.P.R. n. 381/74 — dovevano essere completati, a seguito dell'intesa fra Stato e provincia, gli elenchi descrittivi dei beni trasferiti), la mancata adozione da parte dello Stato — previa intesa — dei provvedimenti ed atti da esso dovuti pregiudica pesantemente il regolare esercizio delle funzioni di competenza della provincia.

Per queste ragioni il Presidente della provincia autonoma di Bolzano dott. Luis Durnwalder ha notificato, in data 21 aprile 1999, un atto di diffida all'On.le dott. Enrico Micheli, nella sua veste di Ministro *pro-tempore* dei lavori pubblici, al dott. Giuseppe D'Angiolino, nella sua veste di Amministratore *pro-tempore* dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) e al dott. Giuseppe Serra, nella sua veste dirigente amministrativo *pro-tempore* del compartimento della viabilità per il Trentino-Alto Adige dell'Ente nazionale per le strade ANAS), invitando gli stessi a provvedere all'esecuzione della già richiamata disciplina del d.P.R. n. 381/74 entro il termine di 30 giorni.

A tale atto di diffida non ha risposto direttamente il Ministro dei lavori pubblici, ma ha però risposto l'Ente nazionale per le strade - ANAS - Direzione generale con la nota prot. n. 1117 dd. 20 maggio 1999 e l'Ente nazionale per le strade - ANAS - Ufficio di Bolzano con la nota n. 2169, anch'essa del 20 maggio 1999.

Peraltro da parte dell'ANAS, e con esso da parte dello Stato, con le suddette note viene in sostanza espresso un rifiuto alle richieste della provincia autonoma di Bolzano. In particolare nella nota della Direzione generale ANAS del 20 maggio 1999 si afferma fra l'altro che continua ad essere operante un «ufficio ANAS di Bolzano» per esercitare nel territorio provinciale le funzioni asseritamente residue (non delegate) che l'Ente non potrebbe dismettere, e per svolgere la vigilanza «sulla rete autostradale delle regioni del Nord Est»; e che l'ANAS ha mantenuto nella propria disponibilità gli immobili «utili alle funzioni residue, e quindi strumentali alle attività dell'ente tuttora esercitate e non delegate dal decreto legislativo n. 329/1997». I contenuti della nota in pari data dell'Ufficio di Bolzano dell'ANAS, già citato, sono sostanzialmente analoghi a quella della nota della direzione generale.

8. — Tutto ciò premesso, poiché lo Stato (in particolare Ministro dei lavori pubblici ed ANAS) non ha dato piena e leale esecuzione alla disciplina stabilita dalle nuove norme d'attuazione dello statuto T.-A.A. (di cui al d.lgs. n. 320/1997 modificativo del d.P.R. n. 381/1974) in particolare col mantenere i propri uffici nella provincia di Bolzano; con il continuare ad esercitare competenze e conservare beni che invece le norme d'attuazione hanno trasferito alla provincia; con l'omettere di procedere alle intese pure prescritte dalle norme d'attuazione - e così impedisce alla provincia di esercitare pienamente le sue competenze, la provincia autonoma di Bolzano si vede costretta a sollevare il conflitto di attribuzioni, per i seguenti motivi di

D I R I T T O

Violazione delle attribuzioni della provincia autonoma di Bolzano di cui all'art. 8, n. 5, n. 17 e n. 22 ed all'art. 16 dello statuto speciale T.N.-A.A. (d.P.R. n. 670, del 1972) ed alle relative norme d'attuazione: d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (spec. artt. 19, 27 e 29 come modificati dal d.lgs. 2 settembre 1997, n. 320), 20 gennaio 1973, n. 115 (spec. artt. 7, 8 e 11). Violazione del principio di leale cooperazione di cui all'art. 5 della Costituzione.

1. — Preliminarmente conviene fare alcune premesse, per chiarire il contenuto del presente ricorso e per prevenire sterili eccezioni avversarie.

Al di là di più particolari aspetti di contestazione e di doglianza della provincia autonoma di Bolzano, che emergono già dalla citata diffida del 21 aprile 1999 e che saranno qui ulteriormente ripresi, ciò che — prima di tutto e soprattutto — determina il presente conflitto e costituisce il fondamentale oggetto della controversia è il comportamento complessivamente tenuto dallo Stato (e dall'ANAS) nei suoi vari aspetti sia attivi che omissivi.

Un comportamento che ha determinato, prima ancora della violazione di specifiche competenze provinciali (che pure v'è stata), una grave ed evidente violazione del principio costituzionale di leale cooperazione: principio che — come affermato da codesta ecc.ma Corte (sent. n. 242 del 1997) trova fondamento nell'art. 5 della Costituzione ed è il principio davvero fondamentale di regolazione dei rapporti fra Stato, regioni e province autonome, sicché esso «va al di là del mero riparto costituzionale delle competenze per materia, ed opera dunque su tutto l'arco delle relazioni istituzionali fra Stato e regioni, senza che a tal proposito assuma rilievo diretto la distinzione fra competenze legislative esclusive, ripartite, e integrative, o fra competenze amministrative proprie e delegate».

La violazione (ed ancor prima il totale misconoscimento) di quel principio da parte dello Stato emerge in relazione a tutti i singoli atti e comportamenti denunciati dalla provincia ricorrente, ma — ovviamente — essa emerge con maggiore evidenza in relazione alla circostanza, già illustrata, che lo Stato e l'ANAS non intendono tuttora procedere alle intese che pure sono espressamente prescritte dalle norme d'attuazione (art. 29 d.P.R. n. 381/1974, quinto ed ottavo comma citati). In particolare, per quanto riguarda gli elenchi descrittivi dei beni trasferiti (di cui al quinto comma dell'art. 29 d.P.R. n. 381/74), sino ad oggi essi sono stati redatti dallo Stato senza procedere alla prescritta previa intesa e, anche da ultimo (successivamente alla diffida della provincia); lo Stato e l'ANAS mostrano di non volere procedere ad una intesa per redigere un nuovo elenco «integrativo» dei beni in questione (ex art. 11, primo comma, d.P.R. n. 115/73).

Per quanto specificamente riguarda il problema dei «beni» in discussione — strade ex statali, beni mobili ed immobili strumentali alle funzioni delegate — va qui anche preliminarmente sottolineato che la provincia ricorrente, in questa sede, non rivendica quei beni od il titolo di proprietà dei medesimi. Quei beni, infatti, le sono già stati trasferiti in proprietà *ope legis* (art. 29, quarto e quinto comma d.P.R. n. 381/74) ciò che qui si contesta è il fatto che lo Stato (e per esso anche l'ANAS) pretenda di potere individuare unilateralmente — senza la previa intesa prescritta dalle norme d'attuazione dello Statuto speciale — i beni già trasferiti *ope legis*.

Già in passato la eliminazione della previa fase d'intesa, e quindi l'estromissione della provincia dalla procedura di individuazione dei beni che ne è conseguita, ha fatto sì che alla provincia sia stato presentato da un rappresentante del Ministero delle finanze (v. citato verbale di consegna del 30 giugno 1999) un elenco descrittivo dei beni redatto unilateralmente dallo Stato e dall'ANAS, che la provincia poteva solo «prendere o lasciare» (da cui, appunto la sottoscrizione con riserva del verbale da parte dell'assessore provinciale ai lavori pubblici).

Il perseverare in questo atteggiamento da parte dello Stato perpetua la violazione del principio di leale cooperazione e delle competenze provinciali; e la relativa azione della provincia, a tutela delle proprie attribuzioni e della sua posizione costituzionale nei confronti dello Stato, non può che essere esercitata nella sede del giudizio sui conflitti di attribuzione (come del resto già affermato da codesta ecc.ma Corte per analoghe controversie: sentenza n. 444 del 1994).

2. — Infine, proprio la circostanza che il tema di fondo della presente controversia è il rispetto del principio di leale cooperazione rende, a ben vedere, non determinante — secondo l'insegnamento di codesta ecc.ma Corte già ricordato in precedenza (sentenza n. 242 del 1997) — il carattere «proprio» od invece «delegato» delle competenze provinciali in questione.

Comunque, anche a volere prendere in considerazione questo profilo della questione, non vi è dubbio che la presente controversia rientra appieno nella cognizione di codesta ecc.ma Corte. È noto, infatti, che secondo una ormai consolidata giurisprudenza (a partire dalla sentenza n. 559/1988; più di recente, per tutte, sentenza n. 245/1996) il conflitto di attribuzioni può riguardare anche competenze «delegate» dallo Stato alle regioni od alle province autonome, purché sussistano alcuni presupposti che nel caso in questione certamente sussistono.

Infatti, quella disposta dal d.lgs. n. 320 del 1997 è certamente una delega «devolutiva» o «traslativa», caratterizzata da stabilità e dalla mancanza di poteri concorrenti rimasti allo Stato; essa costituisce inoltre una necessaria integrazione di funzioni provinciali «proprie», come quelle in materia di viabilità e lavori pubblici d'interesse provinciale, di urbanistica e di espropriazione per pubblica utilità (cosicché le competenze delegate si «saldano» con quelle proprie). Inoltre, merita anche sottolineare che le competenze in questione, oltre che saldarsi con quelle direttamente attribuite alla provincia dalle norme dello statuto speciale, le sono state successivamente attribuite

non già da semplici norme primarie (che comunque fanno sistema con le norme statutarie), ma da speciali «norme d'attuazione» dello statuto: cioè da una fonte di rango «superprimario», dotata di una «forza» differenziata rispetto a quella della legge ordinaria (e quindi di una peculiare garanzia di stabilità a maggiore tutela dell'autonomia provinciale).

3. — Fatte queste premesse generali e fondamentali, opportune per chiarire il senso e l'oggetto del presente ricorso, esso — a questo punto — può essere svolto esaminando analiticamente i singoli punti di contestazione secondo un ordine che corrisponde ai contenuti della disciplina inserita nel d.P.R. n. 381 del 1974 dal successivo d.lgs. n. 320 del 1977.

Come già si è detto, a seguito dell'emanazione del d.lgs. 2 settembre 1977, n. 320, alla provincia autonoma di Bolzano spettano, a partire dal 1° luglio 1998, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale Ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) comprese quelle di cui all'art. 2 del d.lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, escluse le autostrade (art. 19, secondo comma, d.P.R. n. 381/74).

A partire da tale data tutte le competenze in tale materia sono passate alla provincia autonoma di Bolzano, mentre non è stabilito che allo Stato e all'ANAS debbano rimanere delle competenze residue.

A partire dalla data del 1° luglio 1998 la provincia autonoma di Bolzano si è assunta (come previsto nel d.lgs. 2 settembre 1997, n. 320) tutti gli obblighi derivanti dal proprio subentro nei relativi rapporti e nelle relative attività gestionali. In particolare, la provincia autonoma di Bolzano si sta assumendo tutte le spese inerenti alle funzioni delegate in materia di viabilità stradale, ma è tuttora in parte impossibilitata ad esercitare le funzioni che ai sensi delle norme d'attuazione dello statuto le spetterebbero, visto che il Governo e l'ANAS continuano a non trasferire una parte delle funzioni e dei beni.

Ciò, in primo luogo, perché ai sensi del quarto comma dell'art. 19 del d.P.R. n. 381/74 spetta alla provincia di procedere agli espropri dei beni necessari «per la costruzione, l'ampliamento, la rettifica e la manutenzione delle strade statali», per poi intavolarli a nome dello Stato. A tal fine va però consegnata alla stessa provincia tutta la documentazione completa relativa alle occupazioni di terreni non ancora espropriati, nonché quella relativa ai procedimenti espropriativi non ancora esauriti o definiti.

Ma fino ad ora tale documentazione non è stata consegnata alla provincia, perché l'ANAS «sta continuando a dar corso autonomamente al perfezionamento degli atti ablativi, relativamente alle procedure espropriative» (così la nota dell'ANAS, Direzione generale 20 maggio 1999, prot. n. 1117, pag. 2), esercitando in tal modo competenze (quella di espropriazione beni) che *ex lege* sono invece, ormai, di piena competenza della provincia.

4. — Lo Stato, inoltre, era obbligato in forza dell'art. 2, primo comma, del d.lgs. n. 320/97 (art. 27, ottavo comma, d.P.R. n. 381/74) a «sopprimere il compartimento ANAS di Trento, con sede in Bolzano», con effetto dal 1° luglio 1998. A tutt'oggi tale compartimento esiste e continua ad operare in provincia di Bolzano, ed alle sue dipendenze lavorano costantemente da otto a quindici impiegati.

Non vale sostenere che il compartimento ANAS di Bolzano sarebbe stato soppresso e che oggi sarebbe operante solo «l'ufficio ANAS di Bolzano» (come scrive l'ANAS - Direzione generale nella sua nota 20 maggio 1999, prot. n. 1117 a pag. 3). Non basta «cambiare nome» ad un ufficio per potere dire che esso è stato soppresso. Il fatto che si mantenga in vita l'ufficio l'ANAS di Bolzano, violando una specifica norma d'attuazione, costituisce una palese lesione della sfera di competenza provinciale.

In effetti la soppressione del compartimento ANAS di Trento, sede di Bolzano, costituiva un obbligo ineludibile per lo Stato, e nessuna norma d'attuazione prevede la possibilità del mantenimento di un ufficio ANAS a Bolzano sotto altra denominazione. Non lo prevede, e comunque la norma d'attuazione è violata perché manca ogni presupposto per tale mantenimento, non esistendo affatto delle «funzioni residue» (non delegate) che quel suo ufficio di Bolzano debba gestire, come vorrebbe invece sostenere l'ANAS - Direzione generale «l'ente mantiene le funzioni di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 143/94, che non può istituzionalmente dimettere» (così la citata nota 20 maggio 1999, prot. n. 1117, pag. 3).

Come già si è detto, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, del d.P.R. n. 381/74 (art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 2 settembre 1997, n. 320) tutte le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato e dell'ANAS nel territorio provinciale, «comprese quelle di cui all'art. 2 del d.lgs. 26 febbraio 1994, n. 143» sono state delegate alla provincia autonoma di Bolzano, escluse solo «le autostrade». Ma poiché nella provincia di Bolzano attualmente non esistono autostrade statali (l'autostrada del Brennero non è statale ma privata, appartenendo ad una s.p.a. cui partecipa la provincia ricorrente: cfr. legge provincia Bolzano 5 luglio 1963, n. 7) dal 1° luglio 1998 non sussiste alcuna funzione residua dell'ANAS nel territorio della provincia.

Ciò anche senza considerare che la norma d'attuazione dello statuto prescrive la soppressione dell'ufficio ANAS di Bolzano a prescindere da eventuali sue funzioni residue (comunque inesistenti).

Parimenti lesivo delle competenze provinciali è l'istituzione nella provincia di Bolzano di una sede staccata del suddetto ufficio con il compito della «vigilanza sulla rete autostradale delle regioni del Nord-Est (come si legge sempre nella suddetta nota della Direzione generale dell'ANAS del 20 maggio 1999), dal momento che — come sopra già si è detto — in provincia di Bolzano non ci sono autostrade statali ed è certo fuori luogo istituire a Bolzano la sezione di controllo delle autostrade delle regioni del Nord-Est, quando si sa che il punto più vicino di collegamento con tali autostrade (l'intersezione con l'autostrada del Brennero) dista ben 155 km da Bolzano!

5. — Un'altra grave violazione delle attribuzioni provinciali deriva dal fatto che — come si è già detto più volte in precedenza — alla provincia autonoma di Bolzano è stata consegnata (verbale di consegna di data 30 giugno 1998, già citato) soltanto una parte dei beni ad essa trasferiti *ope legis* (ex art. 29, d.P.R. n. 381/74), e precisamente solo quelli individuati tramite elenchi descrittivi formati unilateralmente dallo Stato e dall'ANAS senza la previa intesa con la provincia. Del tutto arbitrariamente l'ANAS ha classificato alcuni beni come *non* strumentali (o soltanto parzialmente strumentali), mentre in realtà essi sono certamente strumentali.

Tali, per esempio le numerose «case cantoniere» relative a strade *ex* statali, che sicuramente ne costituiscono pertinenze e sono beni strumentali assolutamente necessari per la gestione della rete stradale di competenza della provincia, e che invece sono state indebitamente trattenute dall'ANAS.

Dunque, non sono stati ancora consegnati alla provincia di Bolzano beni ad essa spettanti (in larga parte indicati nella riserva in sede di sottoscrizione del verbale di consegna 30 giugno 1998). Il trasferimento dei beni è previsto dall'art. 29, quarto e quinto comma, del d.P.R. n. 381/743 (art. 3 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 320): «In deroga a quanto disposto dall'art. 3, comma 115 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i beni immobili, i beni mobili registrati e gli altri beni mobili esistenti nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano, strumentali all'esercizio delle funzioni delegate, utilizzati alla data del 30 giugno 1998 dal compartimento ANAS di Trento, sono trasferiti direttamente in proprietà alla provincia autonoma territorialmente competente».

La consegna di tutti i suddetti beni (la semplice consegna, poiché il trasferimento della proprietà è *ope legis*) doveva avvenire — ai sensi del quinto comma del suddetto art. 29 del d.P.R. n. 381/74, secondo le procedure di cui agli artt. 7, 8, secondo e terzo comma, e 11 del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, alle province autonome territorialmente competenti, previa intesa con le medesime in ordine al riparto dei beni, ivi compresi gli immobili siti nel territorio di una provincia, ma destinati al servizio della rete stradale insistente sui territori di entrambe le province. Gli elenchi descrittivi di cui all'art. 8, secondo comma, del citato d.P.R. n. 115 del 1973 sono completati entro il 31 marzo 1998». Come già si è detto, a sua volta l'art. 11, primo comma, del d.P.R. n. 115/1973 prevede anche la successiva redazione — ma sempre previa intesa — di uno o più «elenchi integrativi» comprendenti i beni trasferiti ma non ricompresi negli elenchi originari.

L'intesa è dunque il presupposto essenziale di queste procedure, a tutela dell'autonomia provinciale. Ma sino ad oggi una tale intesa tra le Amministrazioni statali e la provincia autonoma di Bolzano (come prevista dall'art. 8, secondo comma del d.P.R. n. 115/73) non ha avuto luogo, in quanto l'Amministrazione statale ha formato gli elenchi unilateralmente ed ha trattenuto una serie di beni (che sono stati elencati nell'atto di diffida 19 aprile 1999) che dovevano sin dal 1° luglio 1998 essere consegnati alla provincia autonoma di Bolzano.

Soprattutto, come risulta dal comportamento del Ministero dei lavori pubblici e dalle note dell'ANAS del 20 aprile 1999, tuttora lo Stato non intende procedere ad una intesa per esaminare insieme (Stato e provincia) la situazione dei beni in questione, ed eventualmente procedere alla redazione di un elenco integrativo.

6. — Non solo, ma a tutt'oggi non è stata consegnata alla provincia autonoma di Bolzano la completa documentazione amministrativa relativa ai beni trasferiti ai sensi delle norme di attuazione, come invece è prescritto dall'art. 29, sesto comma, del d.P.R. n. 381/74: «Secondo le modalità di cui al comma precedente è altresì consegnata alle province autonome rispettivamente competenti la documentazione amministrativa, concernente gli affari non ancora esauriti».

Anche questa mancata consegna impedisce il pieno e corretto svolgimento delle competenze provinciali.

7. — Dalla data del 1° luglio 1998 spettava alla provincia autonoma di Bolzano le entrate derivanti dalla riscossione di canoni per concessioni e autorizzazioni su strade statali, anche quelli maturati prima del 1° luglio 1998, purché non riscosse a suo tempo. Accade invece che l'ANAS di Bolzano continua a riscuotere i relativi

importi, ancorché gli uffici dell'ANAS di Bolzano avrebbero dovuto essere già da tempo soppressi (e se pure l'ANAS ritenesse di poter vantare pretese in ordine a canoni scaduti essa si dovrebbe oggi rivolgere alla provincia di Bolzano e non direttamente agli utenti).

In realtà l'ANAS anche dopo il 1° luglio 1998 continua ad emettere bollettini di pagamento, così determinando una ulteriore grave violazione delle attribuzioni provinciali.

8. — Altra violazione delle attribuzioni provinciali è costituita dal fatto che alla provincia autonoma di Bolzano non è stata consegnata la completa documentazione relativa agli appalti di lavori pubblici aggiudicati o affidati dall'ANAS precedentemente alla data del 1° luglio 1998 — documentazione, questa, necessaria a garantire il corretto svolgimento dei lavori stessi — generando così notevoli ritardi nelle procedure, o addirittura il blocco delle stesse.

L'art. 29, ottavo comma, del d.P.R. n. 381/1974 dispone a tal fine che: «per quanto concerne gli appalti di lavori pubblici aggiudicati o affidati dall'ANAS precedentemente al 1° luglio 1998 da accertare d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime province subentrano, senza vincolo di solidarietà, nei rapporti giuridici, con effetto dalla medesima data. Rimangono a carico esclusivo dell'ANAS gli obblighi e i debiti maturati in relazione ai lavori eseguiti fino alla data del 1° luglio 1998 in attuazione dei suddetti appalti».

Ma l'ANAS ha consegnato alla provincia autonoma di Bolzano solo parte della documentazione relativa agli appalti di lavori pubblici aggiudicati o affidati dall'ANAS precedentemente alla data del 1° luglio 1998. Essa giustifica il suo rifiuto di consegnare la residua documentazione con il fatto che doveva «individuare gli atti necessari al subentro della provincia nei lavori aggiudicati, ovvero in esecuzione alla predetta data» (cfr. nota ANAS, Direzione generale 20 giugno 1999, prot. n. 1117 a pag. 5).

Una simile giustificazione non può essere accettata visto che l'ANAS deve consegnare tutta la documentazione esistente e non solo gli atti che essa, unilateralmente, ritiene necessari al subentro della provincia autonoma di Bolzano.

In particolare (e per fare un esempio del tipo di comportamento dell'Amministrazione statale) l'ANAS ammette di non aver consegnato parte della documentazione relativa al corpo stradale e pertinenza s.s. 12, 44, 508, e quella relativa alla S.S. 241 Val d'Ega e passo Costalunga — lavori urgenti di completamento sistemazione opere danneggiate da evento franoso — progetto esecutivo (cfr. nota ANAS 20 maggio 1999, n. 1117, pag. 5): essa non ha adempiuto a tale incombenza, pur conoscendo la pericolosità e la franosità di tale strada che merita particolari ed urgenti accertamenti tecnici ed accorgimenti operativi.

9. — Alla provincia autonoma di Bolzano spetta il rimborso delle somme corrispondenti ai lavori relativi ai predetti appalti, da eseguirsi a decorrere dal 1° luglio 1998 come previsto dell'art. 29, nono comma, del d.P.R. n. 381/1974: «fatto salvo quanto previsto per le spese di investimento ricomprese nel programma triennale per la viabilità 1997-1999, l'ANAS provvede, altresì, al rimborso alle province delle somme corrispondenti ai lavori da eseguirsi a decorrere dal 1° luglio 1998, nei limiti dei fondi comunque impegnati e non erogati in attuazione dei medesimi appalti affidati dall'ANAS prima di detta data e non ricompresi nel programma triennale 1997-1999. Ai fini di cui al presente comma, le province e l'ANAS, entro il 30 giugno 1998, definiscono d'intesa per ciascun appalto, lo stato di esecuzione dei lavori, le obbligazioni in capo all'ANAS e le modalità di rimborso dei relativi oneri. Della ricognizione viene redatto verbale le cui risultanze costituiscono il limite di responsabilità dell'ANAS».

Ai sensi di tale disposizione la quantificazione del rimborso spettante alla provincia autonoma di Bolzano delle somme corrispondenti ai lavori relativi ai predetti appalti deve essere eseguita d'intesa fra Stato e provincia. Essa è stata invece definita unilateralmente dall'ANAS e (oltre ad essere del tutto inadeguata) comunque non è suffragata da dati e documenti ufficiali di carattere finanziario ed economico, il che rende impossibile alla provincia autonoma di Bolzano di verificare l'esattezza della quantificazione unilateralmente fissata dall'ANAS.

Nonostante le reiterate richieste, lo Stato tuttora rifiuta di procedere ad un riesame di questa situazione d'intesa con la provincia. Anche ciò costituisce una palese violazione delle competenze ed attribuzioni della provincia in materia, visto che la stessa, a causa della mancanza dei rimborsi che le spettano, incontra grosse difficoltà l'esercizio delle funzioni trasferitele.

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso:

a) *dichiarare che non spetta allo Stato (e per esso all'Ente nazionale per le strade - ANAS), senza avere attivato procedure di cooperazione ed avere effettuato le prescritte previe intese con la provincia autonoma di Bolzano, dare unilateralmente esecuzione alle norme d'attuazione dello statuto concernenti la delega all'provincia di competenze in materia di strade statali;*

b) *in particolare dichiarare che non spetta allo Stato (e per esso all'ANAS);*

b1) *di non procedere alla previa intesa per la redazione di un eventuale elenco integrativo dei beni trasferiti alla provincia (ex art. 29, quarto e quinto comma, d.P.R. n. 381/1974), e così di non consegnare alla provincia beni ex statali ed ANAS esistenti sul territorio provinciale con la relativa documentazione amministrativa;*

b2) *di mantenere nel territorio provinciale il «compartimento ANAS di Trento con sede in Bolzano» sia pure con la nuova denominazione di «Ente nazionale per le strade - ufficio di Bolzano»;*

b3) *di continuare a riscuotere canoni per concessioni ed autorizzazioni su strade statali oggi di competenza provinciale;*

b4) *di non consegnare e trattenere la documentazione relativa alle occupazioni di terreni non ancora espropriati, nonché quella relativa al procedimenti espropriativi non ancora esauriti o definiti;*

b5) *di non consegnare la documentazione relativa agli appalti di lavori pubblici aggiudicati o affidati dall'ANAS precedentemente alla data del 1° luglio 1998;*

b6) *di non procedere alla prescritta previa intesa per la quantificazione circa il rimborso spettante alla provincia autonoma di Bolzano delle somme corrispondenti ai lavori relativi agli appalti da eseguirsi a decorrere dal 1° luglio 1998 (per la quale intesa alla provincia deve essere fornita la documentazione giustificativa);*

c) *e per l'effetto annullare le note dell'ANAS impugnate.*

Bolzano-Roma, addì 16 luglio 1999.

Avv. prof. Roland RIZ - avv. prof. Sergio PANUNZIO

99C0885

N. 25

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 30 luglio 1999
(della Corte dei conti)*

Corte dei conti - Controllo sulla gestione degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria - Decreti legislativi 30 gennaio 1999, nn. 19, 27 e 36, disciplinanti il riordino rispettivamente, del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.) e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E.N.E.A.) - Prevista limitazione del controllo ai bilanci o ai conti consuntivi di tali enti - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte dei conti nei confronti del Governo della Repubblica e dei Ministri del tesoro, per l'università e la ricerca scientifica, per la funzione pubblica, dell'industria commercio e artigianato e dell'ambiente, in relazione ai suddetti decreti legislativi, già dichiarato dalla Corte costituzionale ammissibile, in sede deliberativa, con ord. n. 323/1999 - Lamentato eccesso di delega, in riferimento alla legge 15 marzo 1997, n. 59 - Lesione delle competenze costituzionalmente assegnate alla Corte dei conti - Violazione dell'obbligo che impone il previo parere della Corte dei conti a sezioni riunite, per l'adozione di provvedimenti legislativi incidenti sulle attribuzioni o funzioni della Corte dei conti stessa.

(D.Lgs. 30 gennaio 1999, nn. 19, 27 e 36).

(Cost., artt. 76 e 100).

Ricorso (per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato) della Corte dei conti, in persona del presidente dott. Francesco Sernia — in forza dei poteri conferitigli con la determinazione n. 13/99 in data 5-10 marzo 1999 della Corte dei conti, sezione del controllo sugli enti —, rappresentato e difeso, come da mandato in calce al presente atto, dal prof. avv. Filippo Lubrano, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia 79;

Contro il Governo della Repubblica, in persona del presidente del consiglio dei Ministri *pro-tempore*, il Ministero del tesoro, in persona del Ministro *pro-tempore* il Ministero per l'università e la ricerca scientifica, in persona del Ministro *pro-tempore*, il Ministero per la funzione pubblica, in persona del Ministro *pro-tempore*, il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, in persona del Ministro *pro-tempore*, il Ministero dell'ambiente, in persona del Ministro *pro-tempore*, in relazione alle disposizioni di cui ai decreti legislativi 30 gennaio 1999, nn. 19, 27 e 36, aventi ad oggetto il riordino di tre enti di ricerca, C.N.R. (Consiglio nazionale delle ricerche), A.S.I. (Azienda spaziale italiana) ed E.N.E.A. (Ente per le nuove tecnologie, energia e ambiente), nella parte in cui si è limitato il potere di controllo della Corte dei conti, previsto in via generale dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 in attuazione dell'art. 100, secondo comma della Costituzione.

F A T T O

Ai sensi dell'art. 100, secondo comma della Costituzione la Corte dei conti «partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito». In attuazione della norma costituzionale è stata emanata la legge 21 marzo 1958, n. 259 che, ai fini dell'esercizio del controllo, ha istituito una speciale sezione nell'ambito della stessa Corte dei conti: ai sensi di tale normativa di carattere generale la Corte esercita il controllo sugli atti e i documenti contabili concernenti l'ordinamento e la gestione degli enti, trasmessi dai medesimi e dalle amministrazioni vigilanti e può acquisire informazioni, notizie, atti, documenti concernenti le gestioni finanziarie nonché esprimere in qualsiasi momento rilievi sulle irregolarità della gestione; inoltre, con un proprio magistrato assiste alle riunioni degli organi di gestione e di revisione degli enti stessi.

Con riferimento alla delega conferita con legge 15 marzo 1997, n. 59 il Governo ha emanato i decreti legislativi indicati in epigrafe con i quali ha, tra l'altro, disciplinato in modo nuovo e particolare (in senso fortemente riduttivo) l'esercizio del controllo nei confronti di tre fondamentali enti di ricerca: C.N.R. (d.lgs. n. 19/1999), A.S.I. (d.lgs. n. 27/1999) ed E.N.E.A. (d.lgs. n. 36/1999).

In particolare, con disposizioni di carattere quasi identico, il controllo della Corte dei conti su tali enti è stato ridotto a semplice esame del bilancio annuale consuntivo, senza alcuna possibilità di effettivo controllo sulla gestione: «Il C.N.R. è soggetto al controllo successivo della Corte dei conti, che si esercita unicamente sui conti consuntivi dell'ente, al fine di riferire annualmente al parlamento, con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e nei singoli atti di gestione» (art. 9, comma 3, d.lgs. n. 19/1999); «L'attività dell'A.S.I. è soggetta al controllo successivo della Corte dei conti, che è esercitato unicamente sui conti consuntivi ai soli fini della relazione al parlamento, con esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti di gestione» (art. 9, comma 5, d.lgs. n. 27/1999); «In deroga a quanto stabilito dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, la Corte dei conti esercita esclusivamente il controllo sul bilancio consuntivo» (art. 11, comma 2, d.lgs. n. 36/1999).

Nella seduta del 5 marzo 1999 la sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, ai fini dell'esercizio del controllo sugli enti di ricerca sopra considerati (C.N.R. - A.S.I. - E.N.E.A.), ha ritenuto di deliberare la proposizione dinanzi alla Corte costituzionale del conflitto di attribuzioni nei confronti del Governo in relazione alla illegittimità costituzionale, lesiva delle proprie competenze, delle norme sopra richiamate.

D I R I T T O

1. — In ordine alla legittimazione soggettiva della Corte dei conti ai fini della prospettazione del conflitto di attribuzioni si rileva che la Corte costituzionale, con decisione 28 dicembre 1993, n. 466, confermando l'orientamento già manifestato nell'ordinanza 13 maggio 1993, n. 242, ha rilevato che «la Corte dei conti, nell'esercizio della sua funzione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, gode, sotto il profilo soggettivo, della qualità di potere legittimato alla proposizione del conflitto, venendo a disporre, nell'esercizio di tale funzione, di una piena autonomia dagli altri poteri».

Nella specie non sembra dubbia la sussistenza di una tale situazione in quanto la Corte, riunitasi per l'esame della problematica relativa all'esercizio del controllo sui predetti enti di ricerca, ha dovuto constatare che tale controllo sarebbe stato precluso per quanto attiene allo svolgimento ordinario (ponendosi anche il problema della permanenza del magistrato delegato al controllo ai fini della assistenza alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione): anche se, quindi, è mancato l'esercizio del controllo su di un atto concreto, tale circostanza è dipesa essenzialmente dall'applicazione delle predette norme preclusive di un intervento siffatto, onde è risultato preliminarmente l'esame della legittimità dell'intervento legislativo limitativo dell'esercizio concreto del controllo (in questo senso, del resto, si è pronunciata la stessa Corte costituzionale allorquando, con ordinanza 19 gennaio 1995, n. 21, ha dichiarato «ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla Corte dei conti nei confronti del Governo della Repubblica in relazione alla sottrazione del d.m. del Tesoro 22 giugno 1992, n. 242632 al controllo preventivo della Corte dei conti concretatasi nell'omesso invio dell'originale del provvedimento, al connesso comportamento del Governo consistente nella modifica dell'art. 7, comma 10 d.-l. 17 luglio 1993, n. 232 ed alla connessa illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 13, 8, comma 1, legge 14 gennaio 1994, n. 20»).

2. — Per quanto attiene, poi, alla legittimazione oggettiva alla proposizione del conflitto di attribuzione nei confronti di un atto avente forza di legge appaiono rilevanti due ordini di considerazioni.

2.1. — La Corte costituzionale, con decisione 24 aprile 1996, n. 126, ha specificamente esaminato il problema della proponibilità del conflitto di attribuzione in relazione alla circostanza della dedotta incostituzionalità delle norme di legge contestate per eccesso dalla delega legislativa. Ha, allora, rilevato la Corte che «le regioni, così come le province autonome di Trento e di Bolzano, sono abilitate a ricorrere contro le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato non in presenza di un qualsiasi possibile vizio di costituzionalità, ma soltanto quando il vizio dedotto possa determinare, in quanto tale, una lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita loro, sotto l'aspetto della ripartizione delle competenze o del modo di esercizio delle stesse».

Nella specie, a differenza della ipotesi considerata nella citata sentenza n. 126/1996, esiste uno stretto collegamento tra la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti nei confronti dei richiamati decreti legislativi e la riduzione delle attribuzioni di controllo costituzionalmente riconosciute alla Corte dei conti: è stata, infatti, prospettata la violazione da parte dei richiamati decreti legislativi dei criteri direttivi desumibili dalla legge di delega e, quindi, la lesione in tal modo apportata alle attribuzioni di controllo proprio della Corte dei conti, circostanza direttamente rilevante in quanto il vizio dedotto non ha un carattere meramente formale ma ha un rilievo sostanziale da esso discendendo direttamente la lesione delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute.

D'altro canto l'argomento contrario, posto a fondamento della pronuncia con la quale la Corte costituzionale ha escluso la legittimazione oggettiva nei confronti del decreto legislativo nella citata sentenza n. 126/1996 (trattasi di vizio formale non avente alcuna connessione con le attribuzioni costituzionalmente riconosciute e lese, onde l'unica tutela possibile è quella del ricorso diretto per incostituzionalità della legge), è sicuramente irrilevante nella fattispecie in quanto, da un lato, tale facoltà di impugnazione (riconosciuta alle regioni) non è nella competenza della Corte dei conti e, inoltre, il vizio dedotto non ha un mero carattere formale ma nella specie è esso stesso oggetto della contestazione sostanziale, da esso direttamente conseguendo la lesione delle attribuzioni costituzionali della Corte dei conti.

2.2. — Da altro punto di vista la legittimazione oggettiva dell'atto nei confronti del quale è dedotto il conflitto di attribuzione discende anche dal diretto contrasto delle nuove disposizioni legislative con i principi generali ispiratori del controllo della Corte dei conti, con la conseguenza che l'invasione della sfera delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute alla stessa Corte si prospetta anche indipendentemente dall'eccesso di delega, in relazione ai limiti sostanziali posti alle modalità del controllo, limiti che non possono essere introdotti nel nostro sistema con riferimento ai principi desumibili direttamente dalle norme costituzionali.

3. — I presupposti sostanziali della questione dedotta in questa sede sono stati chiaramente enunciati dalla Corte costituzionale nella richiamata sentenza n. 466/1993.

«La soluzione del conflitto pone essenzialmente in gioco l'interpretazione della legge 21 marzo 1958, n. 259, alla luce di quanto previsto dal dettato costituzionale in tema di controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

L'art. 100, seconda parte del secondo comma, della Costituzione statuisce che la Corte dei conti "partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria" prevedendo l'obbligo per la stessa Corte di riferire "direttamente alle Camere sul risultato del riscontro effettuato".

In attuazione di tale disposto, la legge n. 259 del 1958 ha regolato due diversi tipi di controllo, istituendo ai fini del loro esercizio una speciale Sezione in seno alla stessa Corte (art. 9): il primo tipo, riferito agli enti — indicati dalla legge senza l'aggiunta di altra qualificazione — cui la pubblica amministrazione conferisce contributi con carattere di periodicità da oltre un biennio ovvero attribuisce continuamente un potere impositivo (art. 2); il secondo, riferito, invece, agli enti — espressamente qualificati dalla legge come pubblici — nei cui confronti la pubblica amministrazione contribuisce con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria (art. 12).

Nel primo caso il controllo è esercitato nella forme indicate dagli artt. 4, 5 e 6 della stessa legge (invio da parte degli enti dei conti consuntivi, dei bilanci di esercizio e dei relativi conti dei profitti e delle perdite; richiesta di informazioni da parte della Corte dei conti ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche presenti nei collegi sindacali degli enti; richiesta di ulteriori informazioni, atti e documenti agli stessi enti e ai ministeri competenti); nel secondo caso il controllo si esercita, altre che con l'invio dei consuntivi e dei bilanci, mediante la presenza diretta di un magistrato della corte, legittimato ad assistere alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione.

Nell'una e nell'altra ipotesi la Corte è tenuta a riferire alle camere i risultati del controllo eseguito, potendo altresì, nel caso in cui accerti irregolarità nella gestione e, comunque, quando lo ritenga opportuno, formulare rilievi al Ministro del tesoro e al Ministro competente (artt. 7 e 8).

Con riferimento ai suindicati presupposti appaiono direttamente conseguenti i dedotti profili di lesione delle attribuzioni costituzionali della Corte dei conti.

3.1. — L'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per quanto attiene al settore degli enti di ricerca, ha esplicitamente delegato il Governo all'emanazione di decreti legislativi intesi a «riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza; nonché gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero nella promozione, nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale» (lett. b); nonché per «riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso» (lett. d).

I relativi criteri di delega sono stabiliti nei successivi artt. 14 (per gli interventi previsti dall'art. 11, lett. b) e 18 (per gli interventi previsti dall'art. 11, lett. d), onde è in relazione a tali principi che si deve valutare se le richiamate disposizioni dei decreti legislativi siano censurabili per eccesso di delega per quanto attiene agli interventi determinati nei confronti delle attribuzioni di controllo della Corte dei conti.

La specifica analisi delle norme contenute nella legge n. 59/1997 porta però ad escludere che tali interventi siano stati consentiti e voluti dal legislatore delegante e ciò per un duplice ordine di considerazioni.

Dal punto di vista positivo non si ritrova nelle disposizioni, relative sia all'oggetto che ai criteri della delega, alcun riferimento attinente alle funzioni di controllo della Corte dei conti: questa, infatti, non è in alcun modo menzionata dalle norme richiamate, che d'altro canto neppure fanno riferimento ad ipotesi di qualsiasi tipo di «alleggerimento» dei controlli allo stato in atto con riferimento ai predetti enti di ricerca.

Dal punto di vista negativo, poi, il legislatore delegante ha manifestato il proprio orientamento nel senso di mantenere con specifico riferimento alle modifiche strutturali che si andavano ad organizzare i controlli istituzionali della Corte dei conti, come è fatto palese dal riferimento nelle premesse dei criteri di cui agli artt. 14 e 17 della legge «ai principi generali desumibili ... dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20»: questa legge (contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) costituisce, quindi, limite ineludibile da parte del legislatore delegato in alcun modo titolare del potere di incidere vanificandoli sui poteri di controllo costituzionale riconosciuti alla stessa Corte.

3.2. — Il profilo dell'eccesso di delega si collega, quindi, necessariamente con il profilo sostanziale delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute alla Corte dei conti in base alla legge n. 259/1958: non è, infatti, dubbio che tale controllo, essendo stato esplicitamente posto in essere quale «attuazione» del precetto costituzionale, «risulti incluso nell'ambito della sfera disciplinata dall'art. 100, secondo comma, della Costituzione, dal momento

che tale dato emerge chiaramente dallo stesso art. 12 (dove si richiama l'art. 100 Cost.) ed è stato già evidenziato da questa Corte nella sentenza n. 35 del 1962. Ma l'art. 100, secondo comma, della Costituzione, pur rinviando alla legge ordinaria la determinazione dei casi e delle forme del controllo, riferisce il controllo stesso agli "enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria" senza porre distinzione alcuna» (sentenza n. 466/1993 cit.).

L'interpretazione della norma «in alcun modo può trascurare la funzione propria del controllo previsto dall'art. 100, secondo comma, della Costituzione, che è stata da questa Corte collegata all'interesse preminente dello Stato (costituzionalmente rilevante per l'art. 100 Cost.) che siano soggette a vigilanza le gestioni relative ai finanziamenti che gravano sul proprio bilancio, sottoponendole in definitiva al giudizio del Parlamento (sentenza n. 35 del 1962)».

Con le norme richiamate, invece, la Corte dei conti viene, a subire, con riferimento agli enti in questione una esplicita e puntuale menomazione della propria funzione istituzionale di rilevanza costituzionale che è quella di partecipare al controllo del parlamento sulla «gestione finanziaria» degli enti, funzione che, appunto, non è quella di una semplice verifica dei bilanci consuntivi con esclusione del controllo sugli atti di gestione e con esclusione perfino dell'esame della regolarità contabile. Si deve in proposito rilevare che secondo le disposizioni della legge n. 20/1994: a) la Corte dei conti riferisce al parlamento «almeno» annualmente, il che significa anche infrannualmente, cioè in assenza di bilancio consuntivo, vale a dire che il controllo della Corte non può essere limitato «unicamente» ai bilanci consuntivi dell'ente come impongono i contestati decreti legislativi; b) «formula in qualsiasi momento le proprie osservazioni», il che significa non soltanto che si prescinde dal momento dell'approvazione dei bilanci consuntivi, ma soprattutto che le «osservazioni» riguardano momenti e atti di gestione, come è anche comprovato dal dovere delle amministrazioni di comunicare, alla Corte e agli organi elettivi, le misure conseguenzialmente adottate.

4. — Valuterà, infine, la Corte costituzionale quale rilievo possa avere nella fattispecie la circostanza che i decreti legislativi in questione siano stati emanati in violazione del r.d.-l. 9 febbraio 1939, n. 273 che prescrive che tutti provvedimenti legislativi che incidono sulle attribuzioni o funzioni della Corte dei conti devono essere adottate previo parere della Corte stessa a Sezioni riunite.

P. Q. M.

Si chiede che codesta Corte costituzionale, in risoluzione del presente conflitto, voglia, previo annullamento e/o dichiarazione di illegittimità costituzionale dei decreti legislativi 30 gennaio 1999, nn. 19, 27 e 36, dichiarare che spetta alla Corte dei conti — nella composizione della Sezione di controllo sugli enti — l'esercizio del controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 sugli enti considerati dalle richiamate norme e in particolare Consiglio nazionale delle ricerche — C.N.R., Azienda spaziale italiana — A.S.I. e Ente per le nuove tecnologie, energia e ambiente — E.N.E.A.;

Si depositeranno i seguenti atti e documenti:

- 1) d.lgs. 30 gennaio 1993, n. 19;
- 2) d.lgs. 30 gennaio 1999, n. 27;
- 3) d.lgs. 30 gennaio 1999, n. 36;
- 4) determinazione 5-10 marzo 1999, n. 13/99 della Corte dei conti - Sezione controllo enti;
- 5) convocazione seduta, Sezione controllo enti 5 marzo 1999;
- 6) composizione collegio, Sezione controllo enti 5 marzo 1999;
- 7) verbale adunanza, Sezione controllo enti 5 marzo 1999.

Roma, addì 1° aprile 1999.

Dott. Francesco SERNIA - prof. avv. Filippo LUBRANO

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 2 agosto 1999
(del tribunale di Roma)

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale in corso presso il tribunale di Roma a carico dell'on. Vittorio Sgarbi, imputato del reato di cui agli artt. 81 e 595 cod. pen., 13 e 21 legge n. 47/1948, per aver pronunciato affermazioni offensive nei confronti del pretore dott. Abrami che emise una sentenza allo Sgarbi stesso sfavorevole - Deliberazione della Camera dei deputati in data 30 settembre 1998, con la quale, su proposta contraria della Giunta per le autorizzazioni a procedere è stato dichiarato, a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., che i fatti oggetto del detto procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento, nell'esercizio delle sue funzioni - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal tribunale di Roma in ordine al corretto uso, da parte della Camera dei deputati, del potere di valutare la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost., in relazione al fatto ascritto all'on. Sgarbi. Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale n. 1150/1988, n. 443/1993, n. 375/1997 e n. 289/1998.

(Delibera della Camera dei Deputati di Roma, 30 settembre 1998).

(Cost., art. 68, primo comma).

Visti gli atti del procedimento a carico di Vittorio Sgarbi, nato a Ferrara l'otto maggio 1952, imputato del reato di cui agli artt. 81, 595 c.p., 13 e 21 legge 8 febbraio 1948, n. 47 commesso in Roma nel luglio e nel settembre 1994;

Rileva che nel corso dell'istruttoria dibattimentale, iniziata il 27 maggio 1997 è pervenuta la comunicazione del Presidente della Camera dei deputati che rendeva noto la decisione della Camera del 30 settembre 1998, su proposta contraria della Giunta per le autorizzazioni a procedere, secondo cui le dichiarazioni offensive pronunciate dallo Sgarbi nei confronti del dott. Abrami, che aveva emesso una sentenza di condanna contro lo Sgarbi, concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento, tale essendo l'imputato, nell'esercizio delle sue funzioni;

Ritiene che la delibera in questione ha in tal modo sancito l'insindacabilità da parte dell'A.G.O delle dichiarazioni espresse dallo Sgarbi nei confronti del dott. Abrami, in contrasto con la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere che ne aveva ritenuto la sindacabilità, in quanto «la polemica iniziata dal deputato Sgarbi aveva un carattere prettamente privato e personale, tale da non poter in alcun modo essere ricompreso nell'ambito di applicazione della prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione»;

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 1150 del 1988, ha precisato che il potere valutativo delle Camere può dirsi esercitato legittimamente solo entro i limiti della fattispecie prevista dall'art. 68 della Costituzione: in un sistema costituzionale che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, fra cui il diritto all'onore e alla reputazione, quali valori fondamentali dell'ordinamento giuridico, il potere valutativo delle Camere, non potendo essere arbitrario, è soggetto al controllo di legittimità affidato all'organo giurisdizionale di garanzia costituzionale attraverso lo strumento del conflitto di attribuzione previsto dall'art. 134 della Costituzione e regolato dagli artt. 37 e sgt. della legge n. 87 del 1953.

Ha precisato, altresì, che: «Il conflitto non si configura nei termini di una *vindicatio potestatis* (il potere di valutazione del Parlamento non è in astratto contestabile) bensì come contestazione dell'altrui potere in concreto, per vizi del procedimento oppure per omessa o erronea valutazione dei presupposti di volta in volta richiesti per il valido esercizio di esso».

La stessa Corte, con la sentenza n. 443 del 1993, ha confermato che: «In sede di conflitto di attribuzione è possibile solo verificare se ai fini dell'esercizio in concreto del potere che ha condotto alla dichiarazione d'insindacabilità da parte della camera di appartenenza, sia stato seguito un procedimento corretto oppure se mancassero i presupposti di dette dichiarazioni — tra i quali essenziale quello del collegamento delle opinioni espresse con la funzione parlamentare — o se tali presupposti siano stati arbitrariamente valutati».

Con la sentenza n. 375 del 1997 ha precisato che «... la funzione parlamentare non si risolve solo negli atti tipici, ricomprendendo anche quanto di essi sia presupposto o conseguenza. Nondimeno, non si può ricondurvi

l'intera attività politica svolta dal deputato o dal senatore: tale interpretazione finirebbe per vanificare il nesso funzionale posto dall'art. 68, primo comma e comporterebbe il rischio di trasformare la prerogativa in un privilegio personale».

Con sentenza n. 289 del 1998, in una fattispecie analoga, ha ulteriormente precisato che il giudice costituzionale «deve verificare se vi sia stato un corretto esercizio del potere ... anche sotto il profilo della sussistenza e della non arbitraria valutazione dei presupposti ai quali il primo comma dell'art. 68 condiziona l'operare della prerogativa di irresponsabilità ...» ed ha affermato il principio che la prerogativa dell'insindacabilità «... non si estende a tutti i comportamenti di chi sia membro delle Camere, ma solo a quelli funzionali all'esercizio delle attribuzioni proprie del potere legislativo ...» per cui «... il nesso funzionale costituisce il discrimine fra quell'insieme di dichiarazioni, giudizi e critiche — che ricorrono così di frequente nell'attività politica di deputati e senatori — e le opinioni che godono della particolare garanzia prevista dall'art. 68, primo comma, della Costituzione».

Orbene ritiene il Collegio che proprio questo sia il caso *de quo*.

Invero, a fronte di una motivata richiesta di dichiarazione di sindacabilità espressa dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere, la Camera dei deputati, sentiti gli on. Manzoni, contrario alla sindacabilità, Sgarbi — che riallacciandosi a quanto detto dal precedente oratore, ha abilmente sostenuto di aver espresso opinioni oggettive contro il disvalore degli atteggiamenti della magistratura —, Cola, che si è espresso in tal senso, Duca, favorevole alla sindacabilità, e Taradash («... le parole pronunciate dall'on. Sgarbi sono senz'altro gravi e dure. Sono insulti ma, in un paese civile, essi dovrebbero essere tollerati per qualunque cittadino.» (!)), contrario alla dichiarazione di sindacabilità, a maggioranza ha votato per l'insindacabilità senza alcuna motivazione di merito ma solo per orientamento politico.

Pertanto, di fronte a dichiarazioni espresse dall'imputato Sgarbi *extra moenia ed extra officio* nei confronti di un giudice che ha emesso una sentenza a lui sfavorevole — e, quindi, non gradita — la Camera dei deputati ha ritenuto, senza alcun fondamento di fatto e di diritto e, soprattutto, senza motivazione, che quelle dichiarazioni — pur giudicate gravi, dall'on. Taradash! — costituivano un'espressione di attività parlamentare in contrasto con la delibera della Giunta per le autorizzazioni a procedere e senza alcuna motivazione contraria non potendosi ritenere tali le opinioni espresse, a titolo personale, dagli oratori intervenuti e, tantomeno, dalle dichiarazioni, *a posteriori*, fatte dal deputato Sgarbi.

Dalla delibera della Camera, pertanto, non emerge alcuna indicazione idonea ad evidenziare il necessario collegamento delle dichiarazioni *de quo* con le funzioni richieste dall'art. 68 della Costituzione né esso può essere ravvisato con quanto sostenuto dal deputato Sgarbi nel suo intervento a giustificazione del proprio comportamento.

Non vi è alcun dubbio che, anche a voler accedere all'interpretazione più ampia del requisito del collegamento alle funzioni parlamentari, l'attività politica e di partito svolta in sede extraparlamentare può dirsi riconducibile alle funzioni parlamentari, di cui è garantita l'immunità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, solo quando sussista comunque una connessione con le funzioni tipiche e con l'espletamento del mandato elettorale.

Nel caso di specie è assolutamente manifesto che si è trattato di una dichiarazione fatta da un imputato nei confronti di una sentenza a lui sfavorevole e del giudice che l'ha emessa e non di una dichiarazione di opinione svolta da un membro del parlamento contro lo stato della giustizia in Italia come si è voluto far credere, il tutto anche in contrasto con quanto sostenuto dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Si deve ritenere, quindi, che non vi è alcuna connessione con le funzioni tipiche e con l'espletamento del mandato elettorale.

Ritenuto che, a fronte della deliberazione della Camera dei deputati, comunque valida ed efficace, è precluso a questo tribunale ogni altra pronuncia.

Ritenuto, altresì, il convincimento dell'inesistenza di qualsiasi connessione tra le funzioni parlamentari e le opinioni espresse dal deputato Sgarbi nei confronti del pretore dott. Abrami, dispone che gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale per la soluzione del conflitto tra poteri dello Stato con la conseguente sospensione del presente procedimento.

P. Q. M.

Visti gli art. 68 della Costituzione, e 37 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva conflitto di attribuzione in ordine al corretto uso del potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione come esercitato dalla Camera dei deputati con la delibera adottata il 30 settembre 1998 relativamente al procedimento penale contro il deputato Vittorio Sgarbi di cui in epigrafe ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione del conflitto;

Dispone la sospensione del presente processo fino alla risoluzione del conflitto.

Roma, addì 1° dicembre 1998.

Il presidente est.: CAPPIELLO

99C0891

N. 455

*Ordinanza emessa il 21 dicembre 1998 dal tribunale di Roma
nel procedimento civile vertente tra Ferrari Secondo ed altri e il comune di Roma*

Contenzioso tributario - Controversie in materia di tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Proponibilità dell'azione giudiziaria - Subordinazione al previo esperimento dei ricorsi amministrativi - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, art. 20).

(Cost., artt. 24 e 113).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento n. 57257 r.g.a.c. dell'anno 1995 vertente tra Ferrari Secondo, Ferrari Daniela, Ferrari Augusto, quali eredi di Ferrari Gualtiero, Ortofrutticola Di Lanno S.r.l., in persona del legale rappresentante, Prevenzano di Prevenzano Bruna & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante F.lli Nicolai di Nicolai Renato S.a.s. in persona del legale rappresentante La Mercante S.r.l. in persona del legale rappresentante Frutta Bella S.r.l., in persona del legale rappresentante Diba Distribuzione Ingrosso Banane S.r.l., in persona del legale rappresentante Società Commercio Ortofrutticolo Europeo, in persona del legale rappresentante A.CO.R. Azienda Commerciale Romana, in persona del legale rappresentante Zambrini S.r.l., in persona del legale rappresentante, D'Acunto Frutta S.r.l. in persona dei legali rappresentanti, Donati Luigi S.n.c., in persona del legale rappresentante, La Fiorente S.r.l., in persona del legale rappresentante, Gregori e Marri S.n.c., in persona del legale rappresentante, tutti elettivamente domiciliati in Roma, v. Marco Polo n. 43, presso l'avv. S. Serra, che li rappresenta e difende per delega in atti; attori, comune di Roma, in persona del sindaco, convenuto;

I N F A T T O

Con citazione notificata in data 2 ottobre 1995, i prevenuti suindicati, premesso di essere tutti concessionari nel mercato ortofrutticolo di Roma, sito in v. Ostiense, dell'uso di porzioni di fabbricato denominati posteggi formati da magazzino per il deposito e la conservazione dei prodotti ortofrutticoli per l'istallazione delle celle frigorifere e da uno spiazzo antistante sotto tettoia, la cui ampiezza media era di 55 mq. circa, che il mercato ortofrutticolo di proprietà del comune di Roma risultava formato da un complesso immobiliare articolato in diversi edifici, corpi di fabbricato tettoie, aree pertinenziali etc. all'interno di un perimetro chiuso, che all'interno di

ciascuna costruzione erano stati realizzati dei posteggi per la vendita dei prodotti ortofrutticoli dotati di locale di deposito di cella frigorifera per la conservazione dei prodotti, che il comune concedeva l'uso particolare di detti posteggi secondo i criteri indicati nella legge 27 luglio 1967, n. 622, contro il versamento di un canone, che il comune medesimo aveva ritenuto applicabile oltre al pagamento del canone anche la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, che avverso gli atti di accertamento i ricorrenti avevano proposto ricorso all'Intendenza di finanza di Roma ed a seguito della definitività dell'atto avevano adito il giudice ordinario, che l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche era atto illegittimo per mancanza dei presupposti impositivi, in base agli artt. 192 e segg. r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, hanno chiesto dichiararsi illegittimi gli atti impositivi e non dovuta la tassa in questione.

Il comune di Roma costituitosi, ha eccepito la tardività ed inammissibilità della domanda, poiché l'art. 20 del d.P.R. n. 638/1972 prevedeva prima di adire il giudice ordinario, l'esperimento di ricorsi amministrativi, deducendo che le società e ditte ricorrenti non avevano percorso l'intero iter procedurale ivi previsto, omettendo di impugnare dinanzi al Ministero delle finanze il silenzio serbato dall'Intendente di finanza; che inoltre le stesse erano decadute dall'impugnativa, avendo fatto trascorrere i termini massimi ivi previsti per ricorrere all'AGO; nel merito deduceva l'infondatezza della domanda attorea.

Nell'indicata fattispecie, ritiene il giudicante, d'ufficio, di dover rimettere all'esame della Corte costituzionale la valutazione sulla conformità dell'art. 20, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, alle norme degli artt. 24 e 113 della Costituzione, in materia di controversie sull'accertamento relativo a tributi di enti locali, in quanto esso non consente che si adisca direttamente la sede giurisdizionale, in mancanza ed indipendentemente dall'esperimento del ricorso amministrativo.

IN DIRITTO

In base all'art. 20 del citato d.P.R. n. 638/1972, contro gli atti di accertamento dei comuni relativi a tributi, va proposto ricorso all'Intendente di finanza ed in seconda istanza, al Ministro delle finanze; decorso il termine di 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso all'Intendente, senza notifica della sua decisione, il contribuente può ricorrere al Ministro; l'azione giudiziaria può essere proposta entro 90 giorni dalla notificazione della decisione del Ministro, ovvero, in mancanza di essa, dopo 180 giorni dalla presentazione del ricorso al Ministro.

La questione di costituzionalità dell'art. 20 in esame è rilevante nel presente giudizio: invero ove la disposizione fosse ritenuta in contrasto con la norma costituzionale, il giudice ordinario potrebbe superare le questioni proposte dal comune, d'inammissibilità della domanda per mancato percorso dell'intero iter dei ricorsi amministrativi e per mancata impugnazione entro il termine di 90 giorni dalla conclusione dell'iter; diverrebbe anzi irrilevante la proposizione dei ricorsi amministrativi e la tempestività della proposizione, ed il giudice potrebbe passare a decidere il merito della questione ad esso sottoposta.

La rilevanza della questione, altresì, attiene al merito della domanda, che appare fondato, avendo la Corte di cassazione recentemente deciso questioni analoghe a quella proposta dagli attori, stabilendo il principio che il godimento di un fabbricato, insistente su area originariamente destinata alla viabilità pubblica, non è occupazione tassabile dell'area stessa secondo le disposizioni degli artt. 192 e segg. r.d. n. 1175 del 1931 (sent. nn. 253 e 6666 del 1998).

La questione, inoltre, risulta anche non manifestamente infondata: invero, la stessa Corte, in altre decisioni nella specifica materia tributaria (sent. n. 406 del 1993; n. 360 del 1994; n. 56 del 1995), ha affermato che l'assoggettamento dell'azione giudiziaria al previo esperimento di rimedi amministrativi, con differimento della proponibilità dell'azione all'esito degli stessi, ovvero dopo un certo termine decorrente dalla data di presentazione del ricorso, è legittimo solo se giustificato da esigenze di ordine generale o superiori finalità di giustizia, circostanze che non sembrano sussistenti nel caso in esame.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg., legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 20, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, in relazione agli artt. 24 e 113 della Costituzione, in quanto non consente che l'azione di contestazione del fondamento di tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sia proposta direttamente in sede giurisdizionale, indipendentemente dall'esperimento dei ricorsi amministrativi e dei relativi termini;

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti dello stesso alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché ai presidenti delle due camere del Parlamento.

Roma, addì 21 dicembre 1998.

Il giudice: GIANCOLA

99C0884

N. 456

Ordinanza emessa il 3 dicembre 1998 dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sul ricorso proposto da Salamone Gioacchino e l'Università degli studi di Palermo ed altra

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3316/1998, Sezione II, proposto da Salamone Gioacchino, rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanni Vinciguerra, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Luisa Moscarelli in Palermo via Guttadauro n. 16;

Contro l'Università degli studi di Palermo in persona del rettore *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via A. De Gasperi, n. 81, è domiciliata per legge, e nei confronti, di Furia Loredana, non costituita in giudizio; per l'annullamento del decreto rettoriale n. 1245 con il quale veniva fissato in n. 70 unità il limite massimo di studenti da annettere al primo anno del corso di laurea in conservazione dei beni culturali — indirizzo beni architettonici, archeologici e dell'ambiente — sede di Agrigento, per l'anno accademico 1998/1999 e conseguentemente della graduatoria definitiva, pubblicata il 9 ottobre 1998, relativa alla ammissione di settanta studenti al corso di laurea in conservazione dei beni culturali — indirizzo beni architettonici, archeologici e dell'ambiente — sede di Agrigento, per l'anno accademico 1998/1999;

Visto il ricorso introduttivo del giudizio;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato di Palermo per l'amministrazione intimata;

Udito il relatore Salvatore Veneziano, e l'avv.to M. Calderone, in sostituzione dell'avv.to G. Vinciguerra, per il ricorrente e l'avv.to dello Stato F. Bucalo per l'amministrazione intimata;

Vista la documentazione tutta in atti

Vista la propria ordinanza n. 2070/1998 del 3 dicembre 1998 con la quale sono stati sospesi *ex art.* 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 i provvedimenti impugnati;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso notificato il 6/7 novembre 1998, e depositato il successivo 14 novembre il ricorrente espone di avere richiesto l'iscrizione per l'anno accademico 1998/1999 al primo anno del corso di laurea in conservazione dei beni culturali — indirizzo beni architettonici, archeologici e dell'ambiente sede di Agrigento, di avere partecipato al concorso bandito per l'individuazione dei settanta studenti da ammettersi al corso ma di non essersi collocato in posizione utile; avverso i provvedimenti impugnati deduce le seguenti censure:

1) Violazione degli artt. 33 e 34 Costituzione.

Il decreto rettoriale, che ha fissato in settanta unità il numero massimo di studenti da ammettersi al citato corso di laurea, sarebbe illegittimo per violazione del diritto allo studio, costituzionalmente sancito.

2) Eccesso di potere e violazione di legge.

La limitazione del numero di studenti da ammettersi al corso di laurea non sarebbe assistita da adeguata motivazione, né fondata sulle necessarie valutazioni, in ordine all'effettivo potenziale didattico delle strutture e dei docenti esistenti.

Alla camera di consiglio del 3 dicembre 1998 si è costituita in giudizio l'Università intimata.

Alla medesima camera di consiglio è stata adottata l'ordinanza n. 2070/1998 con la quale sono stati sospesi ex art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 i provvedimenti impugnati, agli effetti dell'iscrizione del ricorrente al corso universitario di che trattasi, nelle more della decisione della Corte costituzionale sulla questione che viene sollevata con la presente ordinanza.

D I R I T T O

A. Osserva il collegio che la problematica dedotta in via principale con il ricorso all'esame attiene alla legittimità della istituzione di limitazioni nell'accesso alle facoltà universitarie, c.d. «numero chiuso», in violazione del diritto allo studio sancito dall'art. 34 Costituzione.

Tale tematica ha trovato regolamentazione legislativa nell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990 n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997 n. 127, secondo il quale «il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del CUN i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni», della costituzionalità di tale norma il Collegio dubita, anche alla luce delle considerazioni svolte nella sentenza n. 383 del 27 novembre 1998 della Corte costituzionale.

B. In via preliminare il collegio ritiene sussistente il requisito della rilevanza della questione, ai fini della definizione della concreta controversia sottoposta al suo esame, giacché la norma sopraindicata appare essere l'unica fonte legislativa applicabile alla fattispecie che possa assicurare un supporto di legittimità ai provvedimenti impugnati.

Né può essere considerata circostanza ostativa al loro eventuale annullamento la mancata formale impugnativa dei ulteriori atti (d.P.R. 28 ottobre 1991 istitutivo del corso di laurea in conservazione dei beni culturali — indirizzo beni architettonici, archeologici e dell'ambiente — con sede in Agrigento; D.M. 21 luglio 1997, n. 245, Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento; D.M. 14 maggio 1998, recante la definizione, limitatamente all'anno accademico 1998-1999, delle procedure e dei parametri standard di riferimento che consentano alle università di programmare gli accessi ad alcuni corsi di laurea; deliberazione del senato accademico 24 luglio 1998) in materia adottati.

Ed invero, tanto più trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 33, comma 2, lett. f) del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, questi — secondo un recente, ma ormai consolidato, orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. V 26 febbraio 1992 n. 154, 24 luglio 1993 n. 799 e 7 aprile 1995 n. 531; C.G.A. 27 novembre 1995 n. 349, 20 marzo 1996 n. 75 e 25 ottobre 1996 n. 366) — ben potrà eventualmente procedere alla disapplicazione degli atti regolamentari lesivi del diritto allo studio del ricorrente, ove detto diritto sia riconosciuto sussistente a livello costituzionale e non (legittimamente) conculcato a livello legislativo.

C. Il Collegio ritiene, altresì, che sussistano consistenti dubbi di costituzionalità in ordine al citato art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990 n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997 n. 127 in relazione al principio costituzionale di riserva di legge, ed agli artt. 33 e 34 Costituzione; e ciò

anche successivamente, ed alla luce, delle considerazioni svolte nella sentenza n. 383 del 27 novembre 1998 della Corte costituzionale, con la quale analoga questione è stata respinta in relazione alla istituzione del numero chiuso per l'accesso alle facoltà di medicina, veterinaria, odontoiatria ed architettura.

In detta pronunzia la Corte costituzionale ha affermato:

l'inerenza, e la correlazione, degli aspetti organizzativi interni delle Università con il servizio dell'istruzione pubblica, con le relative prestazioni ed i connessi diritti all'accesso al servizio ed alla fruizione delle prestazioni rese;

la sussistenza di una riserva, c.d. relativa, di legge in tema di accesso ai corsi universitari, dal momento che «i criteri di accesso all'università, e dunque anche la previsione del *numerus clausus*, non possono legittimamente risalire ad altre fonti, diverse da quella legislativa» e che «la riserva di legge in questione è tale da comportare, da un lato, la necessità di non comprimere l'autonomia delle università, per quanto riguarda gli aspetti della disciplina che ineriscono a tale autonomia; dall'altro, la possibilità che la legge, ove non disponga essa stessa direttamente ed esaustivamente, preveda l'intervento normativo dell'esecutivo, per la specificazione concreta della disciplina legislativa, quando la sua attuazione, richiedendo valutazioni d'insieme, non è attribuibile all'autonomia delle università».

l'impossibilità, a pena di incostituzionalità, di interpretare l'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990 quale norma attributiva di un potere ministeriale libero di istituire limitazioni all'accesso ai corsi universitari e l'opposta esigenza, invece, di interpretare la norma quale attributiva del detto potere «solo se e nei limiti in cui da altre disposizioni legislative risultino predeterminati criteri per l'individuazione in concreto delle scuole e dei corsi universitari rispetto ai quali valgono esigenze particolari di contenimento del sovraffollamento e si giustifichi quindi la previsione con l'atto ministeriale cui l'impugnato art. 9, comma 4, si riferisce delle limitazioni nelle iscrizioni»;

«la possibilità di individuare tali «limiti» con riferimento all'ordinamento giuridico nel suo insieme, ivi comprese la normativa comunitaria ed i relativi provvedimenti di recepimento ed attuazione,

l'esigenza, in materia «di un'organica sistemazione legislativa, finora sempre mancata: una sistemazione chiara che, da un lato, prevenga l'incertezza presso i potenziali iscritti interessati e il contenzioso che ne può derivare e nella quale, dall'altro, trovino posto tutti gli elementi che, secondo la Costituzione, devono concorrere a formare l'ordinamento universitario».

D. Il collegio ritiene però che la citata pronunzia della Corte non abbia del tutto, e definitivamente, sgombrato il campo dai dubbi di incostituzionalità della norma esaminata, giacché:

1. — non appare sempre, e del tutto, condivisibile la proposta interpretazione della norma censurata;
2. — per molti dei corsi di laurea in concreto sottoposti a limitazioni nell'accesso, quali quello oggetto della presente controversia, non sussiste nell'ordinamento alcuna altra norma legislativa che possa giustificare l'istituzione del numero chiuso.

In ordine alla prima considerazione, osserva il collegio che mentre l'originario testo del comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 attribuiva al Ministero un potere di regolamentazione dell'accesso ai corsi «per i quali sia prevista una limitazione nelle iscrizioni», così effettivamente rinviando ad una diversa fonte del potere di istituzione della limitazione, l'attuale testo espressamente consente «... anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni» che la limitazione sia eventualmente istituita dallo stesso provvedimento ministeriale; ciò induce a ritenere che la norma abbia attribuito al Ministero un potere astrattamente riferibile sia ad ipotesi nelle quali altre norme legislative fornissero i necessari «limiti sostanziali», quali quelle in concreto individuate dalla Corte, sia ad ipotesi nelle quali la limitazione all'accesso derivasse in via diretta ed esclusiva dallo stesso provvedimento ministeriale.

In ordine alla seconda considerazione, il Ministero e le Università hanno, in concreto, provveduto alla istituzione del c.d. «numero chiuso» anche in facoltà e corsi per i quali, come nel caso all'esame, non sussiste alcun previo ed ulteriore supporto legislativo.

E. Con riferimento a tali ipotesi e, per quello che qui rileva, con riferimento al corso di laurea in conservazione dei beni culturali, indirizzo beni architettonici, archeologici e dell'ambiente dell'Università degli studi di Palermo — sede di Agrigento, il collegio ritiene, quindi, tutt'ora pienamente sussistenti i dubbi di costituzionalità dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997 n. 127 in relazione al principio costituzionale di riserva di legge, sia pure relativa, ed agli artt. 33 e 34 Costituzione, per non avere previsto «adeguati criteri di esercizio» del potere attribuito al Ministero di istituire limitazioni all'accesso e, in particolare, «criteri per l'individuazione in concreto delle scuole e dei corsi uni-

versitari rispetto ai quali valgono esigenze particolari di contenimento del sovraffollamento e si giustifichi quindi la previsione — con l'atto ministeriale cui l'impugnato art. 9, comma 4, si riferisce — delle limitazioni nelle iscrizioni».

Nè il collegio ritiene di potere evitare di sollevare la nuova questione di costituzionalità attraverso il diretto esercizio del sindacato giurisdizionale sugli atti amministrativi, in quanto adottati in difetto di potere, giacché la rilevata interpretazione del citato art. 9, comma 4, legge n. 341/1990, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997 n. 127, induce a ritenere la sussistenza di una (sia pure, probabilmente, illegittima) attribuzione legislativa di un potere amministrativo c.d. libero per almeno una parte dei corsi universitari.

Per altro, quelle stesse esigenze di chiarezza e certezza nella materia, che hanno indotto la Corte costituzionale a ritenere auspicabile un intervento legislativo organico in materia, inducono a sollecitare un nuovo intervento della Corte costituzionale che possa affermare, con efficacia *erga omnes*, l'illegittimità costituzionale dell'attribuzione di un potere amministrativo c.d. libero nella stessa materia.

P. Q. M.

Dichiara rilevante per la definizione del presente giudizio e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di costituzionalità dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990 n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997 n. 127; conseguentemente solleva la questione di legittimità costituzionale della norma citata per violazione del principio costituzionale di riserva di legge, in relazione agli artt. 33 e 34 Costituzione, per non avere previsto «adeguati criteri di esercizio» del potere attribuito al Ministero di istituire limitazioni all'accesso a corsi universitari;

Sospende il giudizio in corso e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla segreteria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alla comunicazione della stessa ai presidenti delle due camere del Parlamento;

Depositata in segreteria il 21 gennaio 1999.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 3 dicembre 1998.

Il presidente: GIALLOMBARDO

Il consigliere estensore: VENEZIANO

99C0900

N. 457

*Ordinanza emessa il 15 febbraio 1999 dal tribunale di Palmi
nel procedimento penale a carico di Manchisi Davide Francesco*

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Prevista lettura ed utilizzazione dei verbali delle prove assunte in altri procedimenti - Preclusione di lettura ed utilizzazione dei verbali delle prove assunte nello stesso procedimento con diversa composizione del collegio - Disparità di trattamento rispetto a casi analoghi - Irragionevole dispersione di materiale probatorio acquisito - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, artt. 238, 511 e 511-bis).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ritenuto che nel presente processo la istruttoria dibattimentale è stata assunta dinanzi a un collegio diversamente composto, peraltro non più ricostruibile per il trasferimento ad altra sede di alcuni giudici, rispetto a quello odierno chiamato alla trattazione del processo in esito a un precedente rinvio del dibattimento.

Considerato che la difesa dell'imputato ha richiesto la lettura e utilizzazione dei verbali delle prove assunte nelle precedenti udienze dinanzi al collegio diversamente composto, evidenziando così l'interesse difensivo alla utilizzazione di tali atti e che analogo consenso è stato prestato dal pubblico ministero.

Considerato che nella fattispecie così individuata, pur a fronte della esigenza e volontà manifestata dalla difesa e dal pubblico ministero, la richiesta utilizzazione degli atti non appare consentita sulla base della normativa vigente, che prescinde comunque dal consenso o meno delle parti, restando precluso alle stesse di avvalersi delle prove precedentemente assunte e al giudice di utilizzarle per la decisione;

Che, infatti, la normativa applicabile alla fattispecie appare essere quella emergente dal combinato disposto degli artt. 525, 238, 511, 511-bis, 512, 513 e 500 c.p.p.

Considerato, in particolare, che l'art. 525 c.p.p., con disposizione univoca e fissando un principio unanimemente condiviso, richiede, a pena di nullità, che il dibattimento, e, quindi, tutto e ogni singola frazione di esso, si svolga dinanzi al giudice chiamato alla deliberazione.

Che, pertanto, a fronte di prove legittimamente assunte ma non immediatamente «ricongiungibili» e utilizzabili, occorre verificare se, ai fini di un recupero e di una certamente razionale non dispersione delle stesse, soccorrano le altre norme del codice di procedura penale predisposte, per linea generale di individuazione, al recupero di prove assunte non dinanzi al collegio decidente, ovvero ci si trovi di fronte ad una aporia normativa.

O S S E R V A

La vigente disciplina normativa appare soggetta a non palesemente infondati dubbi di costituzionalità:

A) in rapporto all'art. 3 della Costituzione.

1. — Sotto il profilo della disparità di trattamento di casi analoghi.

Al riguardo si osserva che va esaminato innanzitutto, perché teoricamente idoneo a soccorrere ma concretamente invece a evidenziare la disfunzione della normativa, il disposto dell'art. 238 c.p.p., sotto il profilo indotto dal principio esposto di cui all'art. 525 c.p.p., per verificare se i verbali delle prove assunte nel medesimo dibattimento da diverso collegio possano «almeno» essere acquisite e utilizzate, come si può per altre prove non solo non raccolte dal medesimo collegio ma, anzi, «esterne» anche al controllo delle parti e, addirittura, alle regole del dibattimento.

Per evidenza, tale ricerca non è volta a trovare un espediente per aggirare la disposizione di cui all'art. 525 c.p.p., ma ad individuare e costituire un equilibrato parallelo tra due fattispecie analoghe: la utilizzabilità, da parte dell'odierno collegio, di verbali assunti nel medesimo dibattimento da diverso collegio, che sia corrispondente alla certa utilizzabilità, da parte del medesimo odierno collegio, di verbali di altro procedimento e, quindi, necessariamente assunti da altro collegio, o, anche, da un pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria.

La soluzione a tale ricerca, che per l'evidente corrispondenza delle due fattispecie dovrebbe essere pacificamente positiva, appare invece, sul piano normativo, negativa, giacché, per chiaro testo, l'art. 238 c.p.p. consente, a determinate condizioni, la acquisibilità, e il collegato art. 511-bis c.p.p. la utilizzabilità, dei verbali di prove di altri procedimenti e non già dei verbali di prova del dibattimento dello stesso procedimento ma con collegio diversamente composto.

Ciò appare irrazionale, irragionevole e in disparità di trattamento tra fattispecie analoghe ove si consideri, anzi, che la consentita acquisizione, lettura e utilizzabilità di prove di altro procedimento costituisce una deroga alla preclusione di utilizzazione di prove non assunte dinanzi al collegio decidente, ben più ampia di quella, invece non consentita, delle prove assunte nello stesso dibattimento; sono cioè utilizzabili, essenzialmente con il consenso, ma in determinati limiti anche senza, prove assunte fuori dal controllo e percezione del collegio e delle stesse parti e, addirittura, prove non assunte nel dibattimento, e non sono utilizzabili, prove assunte con le regole del dibattimento, con il presidio delle medesime parti, sotto il medesimo indirizzo probatorio (fatto non privo di rilievo) e spesso anche dinanzi ad alcuni, e non tutti, dei giudici del collegio poi solo parzialmente rinnovato.

In realtà, la contestata individuazione, nell'art. 238 c.p.p., solo dei verbali di altri procedimenti ha un suo fondamento in una prospettiva positivamente fisiologica, ha una sua logica nella misura in cui non è — per definizione — necessaria una disposizione che preveda l'acquisizione di verbali che sono già e assunti nel dibatti-

mento, restando gli stessi utilizzabili tramite la lettura, o indicazione, di cui all'art. 511 c.p.p.; emerge cioè che i verbali assunti nel dibattimento dinanzi ad un diverso collegio non sono acquisibili sol perché sono già agli atti e di essi può esserne data lettura.

Tale valutazione, in sé lineare e normativamente giustificata, è contrastata dal principio fissato dall'art. 525 c.p.p. nella misura in cui esso, richiedendo la deliberazione dei giudici che hanno partecipato al dibattimento, viene a costituire una limitazione al disposto dell'art. 511 c.p.p. perché gli atti acquisiti dal diverso collegio sono legittimamente formati, se ne può dare teorica lettura ma, ove utilizzati, come atti del dibattimento, per quel che sono, porterebbero ad incorrere nella violazione dell'art. 525 c.p.p. perché l'effetto derivato sarebbe quello che verrebbero a decidere, come nel presente caso in cui il nuovo collegio è chiamato in esito a precedente rinvio solo alla prosecuzione della prova, giudici che non hanno partecipato al dibattimento nella sua fase istruttoria.

Una diversa previsione degli atti assunti nel dibattimento da diverso giudice, che ne individui la specialità, trattandosi di un *tertium genus* tra gli atti di diverso procedimento e gli atti del dibattimento assunti dallo stesso giudice, risulta pertanto indispensabile nella misura in cui la disposizione di cui all'art. 511 c.p.p., letta in modo combinato con la disposizione di cui all'art. 525 c.p.p., appare avere riguardo agli atti del medesimo dibattimento e collegio.

In tal senso il collegio, per la specificità del presente caso, e ritenendo che l'art. 511 c.p.p. debba necessariamente essere letto in modo combinato con il disposto dell'art. 525 c.p.p., ritiene che vada sollevata la questione, pur nella conoscenza, rispetto e condivisione delle precedenti pronunce di codesta suprema Corte costituzionale (3 aprile 1996 n. 99; 3 febbraio 1994 n. 17).

Si considera, al riguardo, che possa essere utile una disamina degli atti acquisibili senza incorrere in una sanzione di nullità, perché consente di verificare la diversità di trattamento tra fattispecie analoghe e, anzi, la previsione deteriore per quegli atti che appaiono assistiti da maggiori garanzie e che meriterebbero posizione privilegiata;

Infatti, con l'attuale disposto degli art. 238, 511, 511-bis, 512 e 525 c.p.p., risultano acquisibili, senza incorrere in nullità:

A) art. 238 c.p.p.:

i verbali di prova (non relativi alle deposizioni ex art. 210 c.p.p.) di altro procedimento, se assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento. Ciò senza alcun limite o necessità di consenso;

i verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza passata in giudicati. Anche in questo caso senza alcun limite;

i verbali di prove di altri procedimenti, relativi alle deposizioni rese ex 210 c.p.p., ove i difensori degli imputati abbiano partecipato a tali atti;

la documentazione di atti che, anche per cause sopravvenute, non sono ripetibili. Anche per tali atti, per la collocazione nell'ambito dell'art. 238 c.p.p. e per la intestazione dello stesso, si deve ritenere che si tratti di prove di altro procedimento;

al di fuori dei casi precedenti, e, con individuazione pacifica, gli atti della fase delle indagini di altro procedimento, possono essere utilizzati nel dibattimento (terminologia che ne conferma la natura non dibattimentale) con il consenso dell'imputato o tramite le contestazioni (nella più ampia casistica individuata con sentenza Corte costituzionale 26 ottobre-2 novembre 1998 n. 361);

B) art. 512 c.p.p.:

gli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e dal giudice nel corso della udienza preliminare, quando per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione.

Solo per completezza si può precisare che tale norma non soccorre nel caso in esame avendo espressamente riguardo agli atti non dibattimentali e non essendo la categoria della irripetibilità collegata al giudice bensì alle prove e non essendo, da ultimo, imprevedibile la modifica dei collegi.

C) art. 513 c.p.p.:

i verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria delegata, al giudice per le indagini preliminari e al giudice dell'udienza preliminare, ove l'imputato sia contumace, assente o rifiuti di sottoporsi all'esame, con utilizzabilità nei confronti di altri tramite consenso o, per la più recente pronuncia di codesta Corte, con la procedura applicata ai casi di cui art. 210 c.p.p.;

i verbali delle dichiarazioni rese alle autorità sopra indicate, nelle indagini o nell'udienza preliminare, dalle persone indicate dall'art. 210 c.p.p., ove si avvalgano della facoltà di non rispondere, e ciò con l'accordo delle parti o, tramite la pronuncia di codesta Corte già indicata, con le contestazioni;

i verbali delle dichiarazioni sopra indicate, se assunte nell'incidente probatorio;

D) art. 500 c.p.p.:

le dichiarazioni rese da testimoni e contenute nel fascicolo del p.m., se utilizzate per le contestazioni ed emergendo difformità;

Appare, pertanto, che tutto l'impianto della acquisizione e lettura degli atti appare viziato da una ingiustificata disparità, nella misura in cui recupera al collegio decidente un enorme ventaglio di atti non assunti dallo stesso collegio, non prevedendo espressamente (e lasciandoli fuori per un pacifico divieto di analogia, costituendo deroga al principio generale della formazione della prova nel dibattimento e dinanzi al medesimo collegio) solo gli atti del dibattimento formati davanti a diverso collegio.

Va considerato, inoltre, sul punto, che — a parere di questo tribunale — non vi è luogo a ritenere una diversità delle fattispecie esaminate, sotto il rilievo che il nuovo collegio ben può provvedere a riassumere le prove, e ciò perché:

di regola anche le prove di altro procedimento sarebbero parimenti riassumibili;

è possibile che il nuovo collegio non possa riassumere le prove per fatto sopravvenuto (morte o scomparsa o incapacità della persona che ha reso le dichiarazioni precedenti) e non vi è al riguardo alcuna norma che, in tali casi, consenta l'utilizzabilità dell'atto non più ripetibile;

è possibile una diversificazione delle dichiarazioni o, nei casi consentiti, un rifiuto delle stesse e non è prevista, alcuna possibilità di procedere a contestazioni e acquisizioni vicarie; attività nell'odierno impianto normativo consentite solo con atti contenuti nel fascicolo del p.m. e non anche con atti già al fascicolo del dibattimento;

Irrilevante appare, infine, anche la circostanza che nel caso di ingresso di atti extraprocessuali o extradibattimentali (atti delle indagini preliminari) la loro ammissione venga deliberata dallo stesso collegio che provvederà alla decisione, verificandosi situazione del tutto analoga nel caso di disposta rinnovazione degli atti, anche in tal caso il collegio disponendo *ex novo* la utilizzabilità processuale degli esiti dell'istruttoria svolta e, su tale ammissione — deliberata, si noti, con le possibili integrazioni o ripetizioni che dovesse ritenere opportune — poi fondando la propria decisione.

2. — Sotto il profilo della irragionevole dispersione di materiale probatorio acquisito.

L'intervento della Corte costituzionale si rende necessario anche al fine di evitare una irrazionale dispersione di atti legittimamente acquisiti nel pieno contraddittorio delle parti e nella naturale sede di formazione della prova, costretti altrimenti a «navigare» in un limbo di inutilizzabilità ai fini della decisione (assoluta se non utilizzabili nemmeno per contestazioni nella riaudizione del teste, relativa ma pur sempre ingiustificata e, comunque, condizionata all'attività delle parti, se idonee a riacquistare valenza probatoria solo a seguito di contestazione), pena la nullità di cui all'art. 525 c.p.p., in violazione di ogni principio di logica processuale ed in manifesta disparità di trattamento con la pacifica acquisibilità di atti che — del tutto estranei al procedimento o assunti in forme meno garantite — alternativamente, dovrebbero parimenti incorrere nel divieto assoluto di cui all'art. 525 c.p.p.;

B) in rapporto all'art. 24 della Costituzione.

3. — Sotto il profilo della violazione del diritto di difesa.

Deve, inoltre, evidenziarsi, che la normativa denunziata, oltre a realizzare la illustrata irrazionale disparità per le prove assunte da un diverso collegio, d'altro verso, precludendo la loro utilizzabilità, viene a violare il diritto di difesa, potendo restare preclusa e irripetibile o, comunque, non contestata in sede di rinnovata istruttoria, una prova favorevole all'imputato, peraltro anche sotto questo profilo con irragionevole disparità rispetto ad imputati con prove favorevoli assunte in altro processo e con irragionevole subordinazione dei diritti della difesa ad eventi (variazione dei collegi) cui la stessa è del tutto estranea e mera spettatrice.

P. Q. M.

Ritenuto che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione, essendo interamente istruito ma con prove assunte da altro collegio;

Solleva questione di illegittimità costituzionale:

degli artt. 238 e 511-bis c.p.p. nella parte in cui consentono acquisizione e letture delle prove di «altri» procedimenti e non anche dello stesso procedimento con una diversa composizione del collegio;

dell'art. 511 c.p.p. nella parte in cui non prevede la lettura degli atti assunti da un collegio diversamente composto;

Indica in tali norme, per le ragioni esposte in motivazione, il contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento, con trasmissione alla Corte costituzionale della documentazione di tali notifiche e comunicazioni.

Palmi, addì 15 febbraio 1999.

Il presidente: MASTRONI

99C0901

N. 458

*Ordinanza emessa il 15 febbraio 1999 dal tribunale di Palmi
nel procedimento penale a carico di Zoccali Vincenzo*

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Prevista lettura ed utilizzazione dei verbali delle prove assunte in altri procedimenti - Preclusione di lettura ed utilizzazione dei verbali delle prove assunte nello stesso procedimento con diversa composizione del collegio - Disparità di trattamento rispetto a casi analoghi - Irragionevole dispersione di materiale probatorio acquisito - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, artt. 238, 511 e 511-bis).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ritenuto che nel presente processo la istruttoria dibattimentale è stata assunta dinanzi a un collegio diversamente composto, peraltro non più ricostruibile per il trasferimento ad altra sede di alcuni giudici, rispetto a quello odierno chiamato alla trattazione del processo in esito a un precedente rinvio del dibattimento;

Considerato che la difesa dell'imputato ha richiesto la lettura e utilizzazione dei verbali delle prove assunte nelle precedenti udienze dinanzi al collegio diversamente composto, evidenziando così l'interesse difensivo alla utilizzazione di tali atti e che analogo consenso è stato prestato dal pubblico ministero;

Considerato che nella fattispecie così individuata, pur a fronte della esigenza e volontà manifestata dalla difesa e dal pubblico ministero, la richiesta utilizzazione degli atti non appare consentita sulla base della normativa vigente, che prescinde comunque dal consenso o meno delle parti, restando precluso alle stesse di avvalersi delle prove precedentemente assunte e al giudice di utilizzarle per la decisione;

Che, infatti, la normativa applicabile alla fattispecie appare essere quella emergente dal combinato disposto degli artt. 525, 238, 511, 511 bis, 512, 513 e 500 c.p.p.;

Considerato, in particolare, che l'art. 525 c.p.p., con disposizione univoca e fissando un principio unanimemente condiviso, richiede, a pena di nullità, che il dibattimento, e, quindi, tutto e ogni singola frazione di esso, si svolga dinanzi al giudice chiamato alla deliberazione;

Che, pertanto, a fronte di prove legittimamente assunte ma non immediatamente «ricongiungibili e utilizzabili», occorre verificare se, ai fini di un recupero e di una certamente razionale non dispersione delle stesse, soccorrano le altre norme del codice di procedura penale predisposte, per linea generale di individuazione, al recupero di prove assunte non dinanzi al collegio decidente, ovvero ci si trovi di fronte ad una aporia normativa.

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 457/1999).

99C0902

N. 459

Ordinanza emessa il 26 novembre 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Lecce sui ricorsi riuniti proposti da Consorzio speciale per la bonifica dell'Arneo contro Ufficio del registro di Maglie

Mezzogiorno (Provvedimenti per il) - Agevolazioni fiscali prorogate al 31 dicembre 1993 dall'art. 17 legge n. 64/1986 - Abrogazione, in conseguenza della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno alla data del 15 aprile 1993 - Innovazione fiscale introdotta con decreto legislativo - Eccesso di delega, per estraneità della materia fiscale alla legge di delegazione n. 488/1992.

(D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96).

(Cost., art. 76).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Nella seduta del 26 novembre 1998;

Visti i tre ricorsi del Consorzio speciale per la bonifica di Arneo avverso altrettanti avvisi di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni emessi dall'ufficio del Registro di Maglie il 13 marzo 1998 R.G.R. n. 1803/1998 n. 1804/1998 e n. 1805/1998;

Detti ricorsi, richiedono disgiuntamente l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui al d.P.R. 218/1978 previo rinvio degli atti alla Corte costituzionale per la declaratoria di incostituzionalità del d.lgs. n. 96 del 3 aprile 1993 abrogativo delle stesse agevolazioni; dispone la riunione dei tre giudizi in quanto ai fatti in giudizio;

Considerato:

che il d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e la legge 1º marzo 1986, n. 64 contenevano varie agevolazioni fiscali per i territori del Mezzogiorno, la cui vigenza è stata prorogata al 31 dicembre 1993 dall'art. 17, legge 1º marzo 1986, n. 64;

che la legge 19 dicembre 1992, n. 488 recava una delega legislativa al Governo per l'emanazione di norme tese al graduale passaggio dall'intervento straordinario a quello ordinario nel Mezzogiorno ed all'art. 4 ha soppresso gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 64/1986, ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, comma 1, della legge stessa e l'applicazione al 31 dicembre 1993 delle norme di cui all'art. 17, commi 1 e 10, della legge stessa, relativi appunto alla proroga al 31 dicembre 1993 delle agevolazioni fiscali;

che con d.P.R. 25 febbraio 1993 fu indetto il referendum abrogativo degli articoli da 1 a 18 della legge 64/1986 e dell'art. 4 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, nella parte in cui, pur abrogando le norme della legge 64/1986 lasciava in vigore i provvedimenti di spesa e le agevolazioni fiscali;

che nelle more dello svolgimento del referendum con il d.lgs. 3 aprile 1993, n. 96 è stata esercitata la delega di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, disponendo la cessazione dell'intervento straordinario alla data del 15 aprile 1993;

che a seguito di ciò, con ordinanza del 7 aprile 1993 l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione ha dichiarato, a norma dell'art. 39 della legge 25 maggio 1970 n. 352, che non dovesse più avere corso detto referendum;

che il *referendum* abrogativo e la relativa ordinanza fanno riferimento anche alle norme che prorogano le agevolazioni fiscali;

che detto *referendum* abrogativo non si è più tenuto in quanto il d.lgs. n. 96 del 1993 è stato ritenuto esaustivo delle richieste referendarie;

che il d.lgs. n. 96 del 3 aprile 1993 è stato emanato in forza di una delega (la sopradetta legge n. 488 del 19 dicembre 1992) non riferita alla materia fiscale e quindi in violazione della delega;

Ritenuto:

che non riguardando la delega di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, la materia fiscale, il conseguente d.lgs. n. 96 del 15 aprile 1993, nell'esercizio di detta delega, non poteva innovare in materia fiscale eccedendo la delega stessa, violando l'art. 76 della Costituzione italiana, per eccesso di potere legislativo.

P. Q. M.

Visto il parere n. 1197 del 23 novembre 1993 del Consiglio di Stato, sez. III;

Viste le disposizioni di cui gli art. 23 e seg. della legge n. 87 dell'11 marzo 1953;

La Commissione tributaria ritenendo non manifestamente infondata la questione sollevata dal Consorzio speciale per la bonifica di Arneo in merito alla presunta incostituzionalità del d.lgs. n. 96 del 3 aprile 1993;

Dispone la sospensione del giudizio in corso tra Consorzio speciale per la bonifica di Arneo ed Ufficio del registro di Maglie;

Ordina ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 dell'11 marzo 1953, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina altresì alla cancelleria (segreteria) che la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa, Consorzio speciale per la bonifica di Arneo e Ufficio del registro di Maglie, all'Onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, agli Onorevoli Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Letto, confermato, sottoscritto.

Lecce, addì 26 novembre 1999.

Il presidente: FIORELLA

Il segretario relatore: MANDURINO

99C0903

N. 460

*Ordinanza emessa il 4 maggio 1999 dal Pretore di Camerino
nel procedimento penale a carico di Di Nella Armando*

Processo penale - Procedimento davanti al pretore - Dibattimento conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna - Mancata previsione di previo invito all'imputato a comparire per rendere interrogatorio - Disparità di trattamento rispetto ad analoga situazione processuale.

**(C.P.P. 1988, artt. 429, commi 1 e 2, 456, commi 1, 3 e 5, 464, comma 1, 555, comma 2, 565, comma 1, comb. disp.).
(Cost., art. 3, secondo comma).**

IL PRETORE

Decidendo sulle questioni preliminari sollevate dalla difesa dell'imputato Di Nella Armando, meglio qualificato in atti.

Acquisito il parere del pubblico ministero.

Rilevato che, nella fattispecie, il Di Nella Armando risulta imputato del delitto di cui all'art. 361 c.p. e che, a seguito di richiesta dell'Ufficio del p.m. in sede, in data 15 ottobre 1998 il g.i.p. presso la pretura circondariale di Camerino emetteva decreto penale, iscritto al n. 160/1998 r. dec. pen., con cui il prefetto Di Nella veniva condannato alla pena di L. 200.000 (duecentomila di multa).

Considerato che il presente dibattimento, instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ritualmente e tempestivamente formalizzata dall'imputato per il tramite di procuratore speciale, non è stato preceduto, per espresso riconoscimento del pubblico ministero, da comunicazione all'imputato dell'invito a rendere interrogatorio ai sensi del terzo comma dell'art. 375 c.p.p.

Preso atto della circostanza che, in effetti, l'art. 565, primo comma, c.p.p., nell'operare richiamo alle norme relative al procedimento per decreto per i reati di competenza del Tribunale, deve intendersi nel senso che il richiamo recepisce la regolamentazione dettata soltanto dai commi 1, e 2 dell'art. 429 c.p.p., siccome, a sua volta, richiamato dal tenore dell'art. 464, comma primo, c.p.p. con rinvio alla normativa dei commi 1, 3 e 5 dell'art. 456 c.p.p.

Ritenuto che, alla stregua del disposto del secondo comma dell'art. 429 c.p.p., non è preveduta nullità del decreto che dispone il giudizio ove lo stesso non sia preceduto dall'invito a rendere interrogatorio alla stregua dell'art. 375, comma terzo, c.p.p. e che, quindi, tale normativa dovrebbe trovare applicazione anche al giudizio conseguente ad opposizione a decreto penale che si celebri dinanzi al Pretore.

Considerato peraltro, che tale pedissequa applicazione della vigente normativa comporterebbe violazione del principio di eguaglianza sostanziale, di cui al secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, in quanto all'imputato del processo instaurato ex art. 565 c.p.p. non viene garantita adeguata ed eguale possibilità di difesa rispetto all'imputato di processo conseguente all'emanazione da parte del p.m., del decreto di cui all'art. 555 c.p.p. e già appare tanto più grave e lesivo del richiamato principio costituzionale ove si ponga mente alla considerazione che la situazione processuale del soggetto appare tutt'affatto assimilabile a quella dell'altro (la scelta del rito monitorio, specie per reati di competenza pretorile, è rimessa a valutazioni di politica giudiziaria del p.m. che esulano al di là dei limiti concessi alla pena edittale, da possibilità di sindacato alcuno, tanto da risultare sostanzialmente discrezionali) ed all'ulteriore riflessione che scopo evidente della novella introdotta con il terzo comma dell'art. 2 legge 16 luglio 1997, n. 234, e quello di imporre al pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, la considerazione e la valutazione degli elementi probatori di chiarimento e discolta che la persona sottoposta ad indagine preliminare possa fornire.

Ritenuto che tale finalità non possa essere conculcata alla stregua di una scelta procedimentale che, come già segnalato, per situazioni tutt'affatto conformi, sfugga a possibilità di controllo alcuno.

Visti gli artt. 23 e segg., legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel giudizio presente la questione di legittimità costituzionale nel combinato disposto degli artt. 565, primo comma, 464, primo comma, 456, commi primo, terzo e quinto, 429, commi primo e secondo, 555, comma secondo, c.p.p. per violazione del disposto dell'art. 3, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui non prevedono che, nel giudizio pretorile, il dibattimento conseguente ad opposizione a decreto penale sia preceduto da comunicazione all'imputato dell'invito a comparire per rendere interrogatorio di cui all'art. 375, comma terzo, c.p.p.;

Dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Camerino, addì 4 maggio 1999.

Il pretore: SEMERARO

N. 461

*Ordinanza emessa il 23 marzo 1999 dal tribunale di sorveglianza di Roma
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Caldaras Corrado*

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Condannati per determinati delitti - Liberazione condizionale e semilibertà - Concessione in assenza dei requisiti della condotta collaborativa o dell'inesigibilità della collaborazione nei confronti dei condannati che, prima dell'entrata in vigore del d.-l. n. 306/1992, non abbiano fruito di permessi premio e che abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia stata accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra condannati - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena e del principio di indipendenza del giudice.

[Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis), primo comma].

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 101, secondo comma).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del giorno 23 marzo 1999;

O S S E R V A

Caldaras Corrado è stato condannato dalla Corte di Appello di L'Aquila con sentenza 19 marzo 1986 alla pena di anni 22 di reclusione per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione e violazione della legge sulle armi (decorrenza pena 15 aprile 1983, fine pena 19 settembre 2002). Il Caldaras ha formulato richiesta di liberazione condizionale e di semilibertà. A corredo di tali istanze sono state acquisite, ex art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, le informazioni trasmesse dal Comitato provinciale per ordine e la sicurezza pubblica che indica di non essere in possesso di elementi da cui si evincano collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

Nel caso di specie il trattamento del detenuto è stato sempre connotato da fattiva e concreta adesione all'opera di rieducazione tanto da essere stato ammesso dal giugno 1996 all'attività lavorativa fuori dalla cinta perimetrale dell'istituto penitenziario, serbando fin dall'inizio della carcerazione una condotta proiettata verso il reinserimento sociale ed evidenziando una personalità tesa al recupero dei valori sociali. Indubbi appaiono al tribunale i progressi trattamentali ed il ravvedimento interiore rispetto a quell'unica scelta deviante operata in giovane età. Tale positivo percorso, tuttavia, non si è tradotto nell'esperienza trattamentale dei permessi premio in quanto il tribunale di sorveglianza accolse nel 1990 le impugnazioni del pubblico ministero avverso i provvedimenti concessivi adottati dal magistrato di sorveglianza.

Peraltro risulta che l'istante avrebbe l'opportunità di svolgere attività socialmente utile presso la Caritas come volontario ove ammesso a godere dei benefici invocati.

Nonostante il positivo iter trattamentale, in ragione del titolo di reato e per effetto della normativa introdotta con l'art. 15, legge n. 306/1992, il Caldaras non può accedere agli invocati benefici perché nel caso di specie, non ricorrono né il requisito dell'utile collaborazione — essendo rimasto il Caldaras contumace senza rendere mai dichiarazioni — né le ipotesi di impossibilità o inesigibilità della condotta collaborativa — di cui alle sentenze nn. 357/1994 e 68/1995 della Corte costituzionale, non essendosi mai pervenuti all'identificazione di un complice certamente noto al Caldaras stesso.

La situazione quale ricostruita non impedirebbe tuttavia l'accesso del Caldaras alla semilibertà per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 445 del 1997, se costui avesse fruito di permessi in epoca antecedente all'entrata in vigore della normativa citata.

Con la memoria in atti, la difesa, con argomenti che il tribunale condivide, eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4-bis, legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), così come modificato dall'art. 15, legge n. 356/1992, in relazione ai principi enunciati dagli artt. 3 e 25, secondo comma della Costituzione, chiedendo che il tribunale, valutata la rilevanza della questione nel caso per cui è procedimento, rimetta gli atti alla Corte costituzionale.

A tanto la difesa perviene ritenendo indubbia la natura sostanziale delle norme concernenti l'ordinamento penitenziario incidendo le stesse sulle modalità di esecuzione della pena con il variarne il contenuto e l'afflittività.

Nel chiedersi, poi, quale sia l'evento in relazione al quale viga il divieto di introdurre innovazioni in *pejus*, la difesa prospetta varie alternative che, quale che sia l'opzione ultima — passaggio in giudicato, inizio dell'esecuzione o maturazione dei presupposti di legge — comunque gioverebbero tutte al Caldaras Corrado il quale, prima dell'entrata in vigore delle norme restrittive citate, non solo si trovava nei termini per accedere al beneficio della semilibertà, ma aveva altresì conseguito significativi progressi trattamentali.

Non ignora il tribunale che tanto la Corte di cassazione (vedi sentenza sezione prima n. 433 del 19 aprile 1997) quanto la Corte costituzionale (ordinanza n. 10/1981 del 22 gennaio 1981), in talune occasioni si sono espresse ritenendo che esuli dall'ambito del principio stabilito dall'art. 25 della Costituzione la disciplina delle modalità di esecuzione della pena e dell'applicazione di misure alternative o di altri benefici in favore del condannato.

Ma è significativo che pur in presenza di tale orientamento, si conseguano poi soluzioni che, sul piano interpretativo, sembrano negare gli iniziali assunti. Così la Corte di cassazione proprio con la medesima sentenza già citata, giunge a statuire — pur a prescindere dall'espressa menzione dell'apposita norma transitoria dettata dall'art. 4 del d.-l. n. 152/1991 convertito nella legge n. 203/1991 — che le restrizioni poste dalla nuova normativa in tema di permessi non si applicano a coloro che, sotto il vigore di precedente normativa abbiano già beneficiato di permessi premio, dichiaratamente pervenendo a tale interpretazione alla luce dei principi costituzionali che presiedono all'esecuzione della pena che deve tendere alla rieducazione del condannato (art. 27, terzo comma della Costituzione).

Non diversamente si è sviluppato l'*iter* della giurisprudenza costituzionale. Ed infatti con sentenza n. 445 del 1997 la Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione, l'art. 4-*bis*, primo comma della legge 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui non prevede che il beneficio della semilibertà possa essere concesso nei confronti dei condannati che, prima della data di entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

La citata pronuncia della Corte costituzionale consente di ritenere certamente compromessi sia il principio di eguaglianza che quello della funzione rieducativa della pena allorquando una nuova e più rigorosa disciplina incida sulla posizione di soggetti che già si trovino, all'atto dell'entrata in vigore della normativa stessa, ad aver maturato positive esperienze trattamentali fortemente caratterizzate da adesioni comportamentali in sé sintomatiche di un positivo percorso trattamentale difficilmente credibile.

Con ciò, in definitiva, la Corte costituzionale ha pure enucleato l'insorgere di un divieto di introdurre innovazioni in *pejus*, divieto nascente, in relazione alla posizione di ciascun condannato, nel momento in cui sia stato accertato che l'*iter* trattamentale sia approdato ad un punto, normalmente di non ritorno, a partire dal quale possa ragionevolmente prevedersi uno sviluppo destinato ad attingere i presupposti utili al conseguimento delle misure alternative.

Non diversamente, del resto, la Corte di cassazione, sia pur implicitamente, ha fatto uso anche del principio di irretroattività della legge penale individuando come momento dirimente non più il *tempus commissi delicti* — ciò che, esauritosi l'*iter* processuale, non ha più valenza alcuna — quanto il momento della fruizione di un beneficio (il primo permesso-premio) considerato tangibile segno di un conseguito *status* trattamentale. Sia la Corte costituzionale che quella di Cassazione sembrano già approdate in realtà all'individuazione di un'area connotata da norme che, a prescindere dalla loro collocazione nella tradizionale ripartizione tra norme sostanziali o processuali, si qualificano per la loro comune incidenza sulla natura del diritto soggettivo sottoposto a limitazione: la libertà personale. È il terreno su cui, di fatto, già si è registrata una interpretazione estensiva dell'art. 25, secondo comma della Costituzione, interpretazione a sua volta necessitata dall'esigenza di tutelare altri principi costituzionali, identificabili e già identificati, con le pronunce indicate e per quanto qui interessa, negli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Il caso all'esame, di questo tribunale, però, sarebbe suscettibile di essere valutato alla luce della indicata giurisprudenza costituzionale e di legittimità ove si ritenesse che, per effetto della stessa, al giudice sia già demandato il compito di valutare ogni aspetto della vicenda trattamentale antecedente all'entrata in vigore della normativa restrittiva, anche a prescindere dall'aver il positivo *iter* penitenziario già ricevuto riconoscimento nella concessione di permessi premio.

Ma la sentenza n. 445 del 1997 della Corte costituzionale non pare, di per sé, poter legittimare il giudice a tale valutazione. Essa, infatti, nella parte motiva, da interpretarsi necessariamente alla luce della fattispecie sottoposta all'esame della Corte costituzionale, si limita a fare esclusivo riferimento alla situazione dei condannati che, già ammessi a godere prima dell'entrata in vigore della citata normativa del 1992 di permessi premio, intendessero conseguire misure alternative.

L'attuale assetto normativo, quale delineatosi per effetto anche della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, non consente, perciò, di pervenire a soluzioni del caso appaganti sotto il profilo costituzionale alla stregua dei principi di cui agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma della Costituzione se non per il tramite di un nuovo intervento della stessa Corte costituzionale.

Non vi è dubbio, infatti, che, una volta elevato a corollario dell'art. 27 della Costituzione il principio della intangibilità, anche ad opera del legislatore ordinario, degli effetti dei progressi del trattamento conseguiti prima dell'entrata in vigore della normativa restrittiva, risulta irragionevole ritenere accertato un determinato grado di risocializzazione solo in virtù di una pronuncia a sua volta intervenuta prima dell'entrata in vigore della legge. E ciò sotto un duplice aspetto. Infatti ove detta pronuncia manchi, ciò che può avvenire per i motivi più diversi indipendenti sia dalla volontà del condannato che dagli esiti del trattamento, ciò si tradurrebbe, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, in un danno ingiustificato ed irragionevole per quei detenuti che, incolpevolmente, non abbiano visto valutato in tempo utile il proprio *iter* trattamentale; ove, invece, tale pronuncia vi sia stata, non si vede come, se non in violazione dell'art. 101, secondo comma della Costituzione, ciò possa condizionare, in un senso o nell'altro, le determinazioni di un diverso giudice chiamato ad adottare provvedimenti diversi dai presupposti non coincidenti.

Ritiene, perciò, il tribunale che l'aver beneficiato di permesso premio, se può essere assunto nella sua valenza generalmente sintomatica del conseguimento di un apprezzabile grado di progressione trattamentale, non possa, però, essere assunto come condizione necessaria senza la quale risulti impossibile altrimenti scrutinare l'*iter* trattamentale ai fini delle determinazioni in ordine alla normativa applicabile; né, ritiene il tribunale, che possano porsi ostacoli alla valutazione a cui, in punto di fatto, il giudice è chiamato nel definire il grado a cui l'*iter* trattamentale è pervenuto al momento dell'entrata in vigore di una diversa e più restrittiva normativa.

Diversamente argomentando si verificherebbero, e si sono verificate nel caso di specie, abnormi conseguenze, che correttamente la difesa riconduce ad una violazione dell'art. 3 della Costituzione. Infatti i coimputati dell'istante — Caldaras Walter e Rizzi Daniele —, riconosciuti quali organizzatori e promotori del sequestro, sol perché fruitori di un permesso premio in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge hanno sviluppato l'*iter* trattamentale (ad oggi fino a conseguire la semilibertà), pur non avendo collaborato in un contesto in cui tale collaborazione è stata ritenuta esigibile.

Tanto è stato reso possibile proprio grazie all'intervento della Corte costituzionale di cui alla sentenza citata n. 445/1997, emessa a seguito di questione sollevata da questo tribunale nell'ambito di procedimento relativo all'istanza di semilibertà formulata da quel Rizzi Daniele coimputato dell'odierno istante. In sintesi, poiché è dato registrare una identità di situazioni che accomuna i tre autori del medesimo fatto criminoso, quanto all'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata ed alla mancata collaborazione che non può essere assunta come indice di pericolosità specifica (Corte costituzionale n. 306/1993), non pare possibile far derivare dalla sola mancata concessione di permesso premio a Caldaras Corrado effetti preclusivi di ogni beneficio penitenziario.

In definitiva, se si riconosce — come la giurisprudenza costituzionale ha già fatto — che il conseguimento di un certo grado di progressione trattamentale è un fatto produttivo di conseguenze giuridiche — nella specie applicazione di norme più favorevoli — non può non affermarsi che la relativa prova formi oggetto di libero convincimento del giudice.

Si riconosce così da un lato la efficacia alla norma vigente nel momento in cui il fatto giuridico — conseguimento di un certo livello di progressione trattamentale — si è verificato e dall'altro lato si consente il più compiuto accertamento giudiziario circa l'essersi o meno verificato quelle condizioni in presenza delle quali il condannato avrebbe già potuto, all'epoca, beneficiare della misura invocata.

Diversamente argomentando, peraltro, si legittimerebbero situazioni di irragionevoli disparità di trattamento quali quella registrabile nel caso di specie e segnalato dalla difesa sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Da tutto quanto sopra indicato, attesa la indubbia rilevanza della questione alla luce dell'*iter* trattamentale e la presenza di ogni altra condizione utile al fine dell'ammissione del Caldaras sia alla liberazione condizionale che alla semilibertà, sorge la necessità di sollecitare un nuovo intervento della Corte costituzionale volto a sancire l'illegittimità dell'art. 4-bis, primo comma dell'ordinamento penitenziario, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma della Costituzione, nella parte in cui non prevede che i benefici penitenziari e le misure alternative possano essere concesse anche ai condannati indicati nella norma citata che non abbiano fruito di permessi premio quando il giudice che procede ritenga che essi abbiano comunque raggiunto un grado di rieducazione adeguato, conseguito prima dell'entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

Naturalmente, pur dovendosi assumere la rilevanza della questione nei limiti del presente procedimento il cui ambito è definito dalle istanze dell'interessato, non vi è dubbio che i profili di costituzionalità rilevati si pongano in relazione a tutti gli istituti e le misure individuati dall'art. 4-bis ordinamento penitenziario.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma della legge 26 luglio 1975, n. 354, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 101, secondo comma della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la liberazione condizionale e la semilibertà possano essere concesse anche ai condannati indicati nella norma citata che non abbiano fruito di permessi premio quando il giudice che procede ritenga che essi abbiano comunque raggiunto un grado di rieducazione adeguato, conseguito prima dell'entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata;

Sospende il procedimento di sorveglianza in corso, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni, le notificazioni e le forme di pubblicità previste dall'art. 23 della citata legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 marzo 1999.

Il presidente estensore: LONGO

99C0905

N. 462

Ordinanza emessa l'8 giugno 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze sull'istanza proposta da Ben Mabuk Faikel ed altro

Reati e pene - Reato di traffico di sostanze stupefacenti - Sussistenza dell'attenuante del fatto di lieve entità - Sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti - Esclusione della confisca dei valori costituenti profitto dell'attività di spaccio - Violazione dei principi di ragionevolezza e finalità rieducativa della pena.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-sexies, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto da d.-l. 20 giugno 1994, n. 399, art. 2, convertito in legge 8 agosto 1994, n. 501).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL TRIBUNALE

Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze; premesso:

che con sentenza di questo giudice in data 16 luglio 1998, irrevocabile il 16 ottobre 1998, sono state applicate a norma dell'art. 444 c.p.p. a Ben Salim Kalid e a Ben Mabuk Faikel le pene, rispettivamente, di sei mesi di reclusione e L. 3.000.000 di multa e di un anno e sei mesi di reclusione e L. 4.000.000 di multa, oltre all'onere del pagamento delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, in ordine ai seguenti reati, per i quali è stata riconosciuta l'attenuante prevista dal quinto comma dell'art. 73 di seguito citato;

Quanto a Ben Salim Kalid:

delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, perché tentava di vendere polveri di cocaina per 0,621 gr. (0,468 gr. di principio attivo) a due giovani non identificati. In Firenze il 6 maggio 1998.

Quanto a Ben Mabuk Faikel:

delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, deteneva a fini di spaccio 4,763 gr. di eroina (0,843 gr. di principio attivo) e vendeva analoga sostanza a persone non identificate, ricavando quale corrispettivo L. 12.290.000. che gli venivano sequestrate. In Firenze il 6 maggio 1998.

che in data 20 aprile 1999 il difensore di Ben Salim Kalid ha presentato istanza di dissequestro e restituzione della suddetta somma;

che in data 3 maggio 1999 questo giudice ha respinto l'istanza, risultando che la somma era di Ben Mabuk Faikel e non di Ben Salim Kalid;

che il 27 maggio 1999 lo stesso legale, difensore altresì del Ben Mabuk Faikel, ha presentato per conto di questi analoga istanza di dissequestro e restituzione;

Considerato:

che la somma sequestrata al Ben Mabuk Faikel era sicuramente frutto delle vendite di sostanza stupefacente del tipo eroina da questi operate, egli avendo fatto l'inverificabile dichiarazione di avere guadagnato la somma facendo il venditore ambulante (occupazione di cui non è stata indicata né reperita alcuna traccia, al contrario di quanto è emerso per il commercio dell'eroina), ed avendo poi patteggiato la pena per il reato continuato, contestatogli con espresso riferimento alle pregresse vendite, di cui il denaro costituiva il frutto;

che non si verte in caso di confisca obbligatoria, trattandosi, come costantemente ritenuto dalla Corte di cassazione, non di prezzo ma di profitto del reato di cui si tratta;

che l'art. 445 c.p.p., in caso di applicazione della pena su richiesta, consente la confisca solo nei casi di cui all'art. 240, comma 2 c.p. (confisca obbligatoria);

che poi l'art. 12-*sexies* del d.-l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356, art. introdotto dall'art. 2 del d.-l. 20 giugno 1994 n. 399, convertito dalla legge 8 agosto 1994 n. 501, non prevede — in caso di applicazione della pena *ex art. 444 c.p.p.* — la confisca dei valori dei quali l'imputato non può giustificare la provenienza, allorché ricorra per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 la circostanza attenuante del comma 5 dello stesso art. 73, riconosciuta nel caso di specie;

che questo stesso giudice — con ordinanza 4-15 dicembre 1997, iscritta al n. 113 del registro ordinanze 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10, 1^a serie speciale del 1998 — aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 445 e 12-*sexies* cit. per ritenuto contrasto con gli artt. 3 e 27 della Carta fondamentale, con le motivazioni che qui di seguito testualmente si riportano:

che per tali disposti (in sostanza, perché, in conseguenza del patteggiamento, *pecunia non olet*) — piuttosto che per la mancanza di prova in ordine alla riferibilità della somma allo spaccio, cosa che appare logicamente desumibile dal contesto probatorio citato, si dovrebbe disporre la restituzione di tale somma, per quanto proveniente dallo spaccio di eroina;

che simile conseguenza appare in contrasto anzitutto con il principio (art. 27, terzo comma Cost.) secondo cui il trattamento sanzionatorio deve tendere alla rieducazione del soggetto al quale viene applicato;

che infatti lo spacciatore è incoraggiato a proseguire l'attività illecita, qualora per effetto della sentenza di applicazione della pena gli siano restituiti i profitti dello spaccio;

che ciò sembra contrastare poi con il principio di ragionevolezza, immanente al disposto dell'art. 3 della Costituzione;

che appare infatti irragionevole, e contraria al comune sentire e alla morale, la definitiva acquisizione dei profitti illeciti, tanto più laddove provenienti da un'attività così dannosa per la società come lo spaccio dell'eroina;

che non sembra potersi rinvenire un'adeguata giustificazione al diverso trattamento del profitto dello spaccio, a norma dell'art. 12-*sexies* cit., nei casi in cui non ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, cit.;

che infatti l'attività di piccolo spaccio, o di spaccio da strada, realizzata dal pusher, costituisce anello essenziale della catena illecita in forza della quale la droga perviene al consumatore, ed è realizzata spesso in forma continuativa, o addirittura in forma associata (cfr. art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990: previsione, questa, che conferma la pericolosità dell'attività in questione, del resto evidenziata drammaticamente dal numero, superiore a mille l'anno su scala nazionale, dei decessi per overdose, per lo più dovuti ad acquisto di droga «da strada», dai piccoli spacciatori, appunto);

che la diversità di trattamento, rispetto al caso della sentenza di condanna per il reato ugualmente attenuato *ex art. 73*, quinto comma, cit., non sembra trovare giustificazione nell'esigenza di incentivare il ricorso al procedimento speciale di cui all'art. 444 c.p.p., poiché stimoli bastevoli a patteggiare appaiono la riduzione della

pena principale fino a 1/3, l'esclusione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, nonché della revoca della sospensione condizionale precedentemente accordata (Cass., sez. un., 8 maggio 1996, De Leo, nonché 26 febbraio 1997, Bahrouni), ed ancora l'estinzione del delitto *ex art.* 445, comma 2 c.p.p. per decorso del quinquennio senza ricadute, la definitiva acquisizione dei profitti illeciti apparendo premio troppo spregiudicato in rapporto alle esigenze di mera economia processuale;

che tale diversità di trattamento non sembra infine trovare giustificazione nel rilievo secondo cui la sentenza resa a norma dell'*art.* 444 c.p.p. non contiene un accertamento completo e con *plena cognitio* sulla sussistenza del fatto-reato e sulla sua effettiva riferibilità a un determinato soggetto (Cass., sez. un. 8 maggio 1996 e 26 febbraio 1997, ora cit.);

che infatti tale accertamento incompleto è tuttavia ovviamente compatibile con l'applicazione della pena detentiva, e con la sua effettiva esecuzione, ed è equiparato ad una sentenza di condanna, ove non diversamente disposto, così da risultare a maggior ragione compatibile con la meno afflittiva confisca dei valori costituenti profitto del reato (l'incompletezza dell'accertamento dovendo peraltro misurarsi, nel caso di specie, con la sorpresa in flagranza, e la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza compiuta in due gradi di giurisdizione cautelare nonché, in generale, con il richiamo operato dall'*art.* 444, comma 2 c.p.p. al disposto dell'*art.* 129 c.p.p.);

che per tutto quanto fin qui considerato la questione di legittimità costituzionale sopra enunciata appare non manifestamente infondata;

che la Corte costituzionale, con ordinanza 11-20 novembre 1998, n. 378 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 445 e 12-*sexies* cit., come sopra proposta, perché la questione «risulta(va) prospettata in maniera ancipite, dato che il giudice *a quo* propone in via alternativa due soluzioni senza concentrare sull'una o sull'altra la richiesta di una sentenza additiva (v. fra le altre, sentenza n. 129 del 1993)»;

che la Corte costituzionale, con l'ordinanza ora menzionata, ricordava anche essere stata dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 334 del 1994 identica questione relativa agli artt. 445 c.p.p. e 240 cod. pen. sul rilievo che «interventi additivi del tipo richiesto spettano al solo legislatore che, nella sfera della sua discrezionalità, può operare scelte anche derogatorie rispetto a quelle previste in via generale in relazione alla sentenza di «patteggiamento»»;

che ritiene questo giudice di sollevare nuovamente la questione di legittimità costituzionale dell'*art.* 12-*sexies* del d.-l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356, art. introdotto dall'*art.* 2 del d.-l. 20 giugno 1994 n. 399, convertito dalla legge 8 agosto 1994 n. 501, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma della Costituzione, laddove esclude, in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta per il reato di cui all'*art.* 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ricorrendo la circostanza attenuante di cui al quinto comma della stessa disposizione, la confisca dei valori costituenti profitto dell'attività di spaccio;

che la questione è rilevante in causa, poiché in questa sede esecutiva (*art.* 676 c.p.p.), deve farsi applicazione della norma denunciata, per respingere eventualmente l'istanza di dissequestro e di restituzione e disporre invece la confisca delle somme in sequestro, in quanto provenienti da attività di spaccio;

che incentrando la questione sulla sola denuncia d'incostituzionalità dell'*art.* 12-*sexies* cit. si superano i rilievi concernenti la prospettazione ancipite di cui all'ordinanza di questo giudice 4-15 dicembre 1997 e la pregressa pronuncia della Corte n. 334 del 1994, riguardante i soli disposti degli artt. 445 c.p.p. e 240 cod. pen.;

che peraltro la denuncia di incostituzionalità dell'*art.* 12-*sexies* non equivale a richiesta di una sentenza additiva, poiché in tale disposizione il riferimento alla fattispecie di cui al quinto comma dell'*art.* 73 d.P.R. n. 309/1990 è operato in via di mera eccezione rispetto alla regola secondo cui è sempre disposta, sia nei casi di condanna che di applicazione della pena, dei valori di cui l'imputato non possa dimostrare la provenienza legittima, ove si tratti dei delitti indicati;

che pertanto la conformità alla Costituzione potrà essere ripristinata semplicemente eliminando l'inciso «esclusa la fattispecie di cui al comma 5», che figura dopo la menzione dell'*art.* 73 cit., così eliminando l'eccezione qui lamentata;

che in punto di non manifesta infondatezza della questione deve richiamarsi integralmente quanto argomentato nella riportata ordinanza 4-15 dicembre 1998, in effetti continuando ad apparire a questo giudice contrario al principio del carattere rieducativo della sanzione penale il fatto di incoraggiare lo spacciatore a proseguire tale attività illecita, restituendogli dopo la sentenza di condanna o di applicazione della pena i profitti dello spaccio, e contrario al principio di ragionevolezza, immanente al disposto dell'*art.* 3 della Costituzione, in quanto irragionevole, e contraria al comune sentire e alla morale, la definitiva acquisizione dei profitti illeciti, tanto più laddove provenienti da un'attività così dannosa per la società come lo spaccio dell'eroina;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies del d.-l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356, art. introdotto dall'art. 2 del d.-l. 20 giugno 1994 n. 399, convertito dalla legge 8 agosto 1994 n. 501, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma della Costituzione, laddove esclude, in caso di sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ricorrendo la circostanza attenuante di cui al comma della stessa disposizione, la confisca dei valori costituenti profitto dell'attività di spaccio;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e sospende la decisione in ordine alla restituzione della somma sequestrata a Ben Mabuk Faikel;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al pubblico ministero, al Ben Mabuk Faikel e al suo difensore avv. Mongiò Diego del foro di Firenze, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 8 giugno 1999.

Il giudice per le indagini preliminari: SORESINA

99C0906

N. 463

*Ordinanza emessa il 28 maggio 1999 dal pretore di Brescia
nel procedimento penale a carico di Ramelli Arturo*

Processo penale - Procedimento per decreto penale davanti al pretore - Opposizione - Decreto che dispone il giudizio - Necessità, a pena di nullità, di previo invito a presentarsi per rendere interrogatorio - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'ipotesi del decreto di citazione a giudizio emesso nel procedimento in forma ordinaria.

(C.P.P. 1988, art. 555, comma 2).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza:

Visti gli atti del procedimento n. 6887/97 r.g. pret., nei confronti di Radelli Arturo nato a Palazzolo il 22 febbraio 1964

PREMESSO IN FATTO

Con decreto penale emesso ex art. 565 c.p.p. veniva condannato dal g.i.p. di questa pretura per il reato di cui alla rubrica alla pena di L. 450.000 di multa oltre le spese processuali.

L'imputato proponeva rituale opposizione avverso tal decreto penale di condanna chiedendo la celebrazione del rito ordinario instauratosi a seguito di emissione del decreto di citazione a giudizio da parte del giudice per le indagini preliminari.

All'udienza dibattimentale questo pretore provvedeva con la presente ordinanza.

RITENUTO IN DIRITTO

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata dalla difesa atteso che si tratta di stabilire in via generale la applicabilità dell'art. 555, comma 2 c.p.p. anche nell'ipotesi in cui il pubblico ministero ritenga di adottare il procedimento per decreto disciplinato dall'art. 459 c.p.p. dal quale conseguirebbe la previsione per il pubblico ministero a pena di nullità nelle ipotesi di richiesta di decreto penale di condanna di emettere l'invito a presentarsi ex art. 375, comma 3, c.p.p. per rendere l'interrogatorio.

Il legislatore con la novella introdotta dalla legge n. 234 del 16 luglio 1997 si è limitato a prevedere l'obbligatorietà per il pubblico ministero nell'ambito del rito ordinario pretorile di invitare nella fase delle indagini preliminari la persona sottoposta ad indagini a rendere l'interrogatorio; il comma 3 dell'art. 2 della legge n. 234 del 1997 dianzi indicata ha introdotto il secondo comma dell'art. 555 c.p.p. che testualmente recita. «Il decreto è nullo se non è preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3 c.p.p. con la conseguenza processuale che la mancata notifica dell'invito a presentarsi determina la nullità del decreto di citazione a giudizio.

Il legislatore tuttavia, non ha correlato e coordinato il suddetto principio di indubbia portata generale, con la normativa prevista nell'ambito del rito pretorile che regola il procedimento per decreto previsto negli artt. 459 e ss. del c.p.p. con la conseguenza che il legislatore nella legge n. 234 del 16 luglio 1997 non ha previsto l'obbligatorietà per il pubblico ministero nell'ipotesi in cui richieda al g.i.p. di adottare decreto penale di condanna di invitare nella fase delle indagini preliminari l'indagato a rendere l'interrogatorio di cui all'art. 375, comma 3, c.p.p.

La mancata previsione nella legge succitata delle norme previste negli artt. 459 e ss. del codice di procedura penale induce a ritenere l'omesso invito a presentarsi da parte del pubblico ministero che abbia scelto di percorrere il procedimento per decreto non costituisca causa di nullità del decreto penale di condanna.

Alla luce di tali rilievi la mancata previsione normativa dell'obbligo per il pubblico ministero di invitare l'indagato a rendere l'interrogatorio nel procedimento per decreto induca a ritenere fondata disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero nel procedimento ordinario e sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 24, della costituzione sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza con conseguente pregiudizio delle garanzie di difesa dell'imputato il quale nell'ambito del procedimento per decreto ed in particolare nell'ipotesi di opposizione a decreto penale di condanna disciplinata dal secondo comma dell'art. 565 del codice di procedura penale in concreto si è trovato nella impossibilità di eccepire nullità del giudizio instauratosi nei suoi confronti in quanto preclusa la possibilità di eccepire la mancata notificazione dell'avviso a rendere l'interrogatorio a differenza di quanto previsto nei confronti dell'imputato in giudizio con il rito ordinario ai sensi del disposto di cui al secondo comma dell'art. 555 del codice di procedura penale.

Per tutti i rilievi svolti secondo questo giudicante è innegabile che la questione sollevata nei termini suindicati deve ritenersi rilevante e non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1, della legge costituzionale n. 1, del 9 febbraio 1948 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità, ai sensi dell'art. 3, della Costituzione, dell'art. 555, comma 2 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che anche il decreto che dispone il giudizio emesso dal g.i.p. ai sensi dell'art. 565, comma 2, del codice di procedura penale sia nullo ove non preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, del codice di procedura penale;

Dispone la sospensione del procedimento in epigrafe e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.

Brescia, addì 28 maggio 1999.

Il pretore: TOSELLI

N. 464

*Ordinanza emessa il 28 maggio 1999 dal pretore di Brescia
nel procedimento penale a carico di Nunziata Antonio*

Processo penale - Procedimento per decreto penale davanti al pretore - Opposizione - Decreto che dispone il giudizio - Necessità, a pena di nullità, di previo invito a presentarsi per rendere interrogatorio - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'ipotesi del decreto di citazione a giudizio emesso nel procedimento in forma ordinaria.

(C.P.P. 1988, art. 555, comma 2).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza:

Visti gli atti del procedimento n. 2475/98 r.g. pret., nei confronti di Nunziata Antonio nato a Palermo il 10 marzo 1974

PREMESSO IN FATTO

Con decreto penale emesso ex art. 565 c.p.p. veniva condannato dal g.i.p. di questa pretura per il reato di cui alla rubrica alla pena di L. 1.125.000 di multa oltre le spese processuali.

L'imputato proponeva rituale opposizione avverso tal decreto penale di condanna chiedendo la celebrazione del rito ordinario instauratosi a seguito di emissione del decreto di citazione a giudizio da parte del giudice per le indagini preliminari.

All'udienza dibattimentale questo pretore provvedeva con la presente ordinanza.

RITENUTO IN DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 463/1999).

99C0908

N. 465

*Ordinanza emessa il 6 maggio 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Imperia
nel procedimento penale a carico di Limo Guido*

Reati contro il patrimonio - Fatto commesso in danno del convivente *more uxorio* - Non punibilità - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per il coniuge non legalmente separato.

(C.P., art. 649).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza a seguito della eccezione sollevata all'udienza preliminare dalla difesa nel procedimento n. 273/1998 r.g.n.r. a carico di Limo Guido, nato a Napoli il 13 febbraio 1930, residente a Torre Annunziata via Gelso, 10;

Eccezione cui si è associato il p.m., di incostituzionalità dell'art. 649 c.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela di parte anche per i fatti compiuti dal convivente *more uxorio*.

Sulla non manifesta infondatezza della sollevata questione

L'art. 649 c.p. prevede la non punibilità per i reati contro il patrimonio qualora commessi (per quanto qui interessa) dal coniuge non legalmente separato, ovvero la punibilità a querela di parte se commessi dal coniuge legalmente separato.

Tradizionalmente, tale disposizione normativa trova la sua ragion d'essere in implicazioni di ordine etico-patrimoniale: la comunanza degli interessi economici nell'ambito della famiglia (Cass. n. 88/178968; Mantovano, dir. pen., p. sp., 55), ovvero il grave turbamento alle relazioni familiari che potrebbe derivare dalla punibilità o perseguibilità di ufficio dei reati contro il patrimonio commessi in danno dei più stretti congiunti (Antolisei, dir. pen., p. sp.; Manzini, tr. dir. pen., IX).

Evidentemente, al momento della sua formulazione, la norma in esame non poteva prevedere istituti e situazioni di fatto la cui importanza è venuta successivamente alla luce: si pensi al rapporto di affiliazione, introdotto posteriormente nel sistema dal codice civile, che — pacificamente — si ritiene rientri nel trattamento privilegiato previsto dalla norma.

Non è qui il caso di ripercorrere le note tappe che hanno condotto, nell'ambito del diritto civile, al riconoscimento di plurimi effetti giuridici alle convivenze *more uxorio*; preme, piuttosto, sottolineare come tali effetti si stiano ripercuotendo anche nel settore penale: basti pensare alla previsione contenuta nell'art. 199 comma 3 lett. a) del vigente codice di procedura (che, per ovvi motivi temporali, ha recepito le sollecitazioni sociali), norma che parifica al coniuge, agli effetti della facoltà di astensione dei prossimi congiunti dal dovere di testimoniare, «chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso». È evidente la *ratio* di tale disposizione, che consiste «nella tutela del sentimento familiare, al fine di evitare che colui il quale è chiamato a testimoniare si trovi nell'alternativa di mentire oppure di nuocere al congiunto (Cass. 26 marzo 1993, Morabito).

Non sembra alieno effettuare un parallelo tra le due disposizioni in esame (art. 649 c.p. e art. 199 c.p.p.), poiché entrambe perseguono l'identico scopo della prevalenza della salvaguardia dell'ambiente familiare rispetto le esigenze di giustizia della collettività: che anzi, tale preminenza appare ancor più giustificata (e necessaria) laddove il reato commesso abbia, quale parte offesa, il proprio congiunto.

Se così è, l'eccezione di incostituzionalità deve, più propriamente, riguardare il primo comma dell'art. 649 c.p., poiché il convivente *more uxorio* deve parificarsi al coniuge non legalmente separato: apparendo ancor più discriminatoria la diversa disciplina, poiché non sussiste punibilità tra coniugi e si procede, invece, d'ufficio, tra conviventi.

È indubbio, in ogni caso, che la convivenza debba presentare quelle caratteristiche cui l'ordinamento condiziona il riconoscimento di effetti: stabilità del legame affettivo, comunanza materiale e spirituale, reciproca assistenza e solidarietà.

Consegue la dichiarazione di non manifesta infondatezza della questione, non ritenendo questo giudice superabile la questione in via analogica, apparendo piuttosto opportuna — anche al fine di evitare contrasti interpretativi giurisprudenziali, manifestatisi anche nella materia in esame — una pronuncia del giudice delle leggi.

Sulla rilevanza della questione in giudizio

Assolutamente indubbia appare la rilevanza della questione nel procedimento in corso: all'odierno imputato Limo Guido è contestato il reato di circonvenzione di incapace nei confronti di Cochis Stefanella, con la quale intrattiene un duraturo legame affettivo e convive sin dal 1994, prima in Liguria e poi a Napoli.

La p.o. non ha mai sporto alcuna denuncia-querela nei confronti del Limo (come, invece, accaduto nei confronti della di lei sorella, la quale ultima ha concluso il procedimento penale a proprio carico con sentenza di applicazione della pena), affermando, anzi, di aver ottenuto — da tale convivenza — notevoli miglioramenti fisici e psichici (nel periodo immediatamente precedente era ricoverata presso una casa di cura).

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24 della costituzione, nella parte in cui non prevede la non punibilità dei fatti commessi dal convivente, per le ragioni esposte in motivazione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Manda per la notifica all'imputato, ai difensori, al p.m., nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Si comunichi ai Presidenti delle due Camere.

Imperia, addì 6 maggio 1999.

Il giudice: RUSSO

99C0909

N. 466

*Ordinanza emessa il 19 maggio 1999 dal pretore di Firenze
nel procedimento penale a carico di Funaioli Augusto*

Processo penale - Procedimento per decreto penale dinanzi al pretore - Richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Necessità a pena di nullità della richiesta e degli atti conseguenti, di previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe - Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 16 luglio 1997, n. 234, art. 2; c.p.p. 1988, art. 459).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Preso atto dell'eccezione sollevata in via preliminare dall'avv.ssa Sabrina Bolognini, difensore di Funaioli Augusto in atti generalizzato, imputato dei reati di cui agli artt. 186 c.d.s. e 341 c.p. tesa a sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 234/1997 per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede e quindi non estende l'obbligatorietà dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, c.p.p. anche prima della richiesta di emissione del decreto penale di condanna.

Sentito il parere contrario del p.m.

Rilevato che tale questione, come ricordato dal difensore, è già stata sollevata in altro processo ed è già stata rimessa da questo giudicante al vaglio della Corte costituzionale (vedi ordinanza proc. 3023/1998 imp. Errico del 21 dicembre 1998).

Ritenuta in primo luogo la rilevanza della questione posta.

Nel caso in esame la richiesta di decreto penale di condanna da parte del p.m. ai sensi dell'art. 459 c.p.p. è stata presentata in data 15 novembre 1997 e perciò dopo l'entrata in vigore della legge 234/1997.

Non risulta poi che nella fase precedente a tale richiesta l'imputato abbia mai reso o sia stato mai invitato a rendere interrogatorio davanti al p.m. ai sensi dell'art. 375 c.p.p.

Nel caso perciò in cui venisse accolta la eccezione di illegittimità dell'art. 459 c.p.p., come già posta, ne deriverebbe, al pari di quanto previsto per gli artt. 416 e 555 c.p.p., diversamente modificati dalla legge 234/1997, la nullità della richiesta di decreto penale di condanna e conseguentemente, nel caso di specie la nullità di tutti gli atti successivi (decreto penale e decreto che dispone il giudizio).

Ritenuto che la questione non appare neppure manifestamente infondata come già rilevato da questo giudice con l'ordinanza citata — allegata in copia al fascicolo — che si richiama integralmente. Il dubbio di illegittimità costituzionale, infatti, per il quale il processo citato è ancora sospeso in attesa della decisione della Corte, non

può neppure ritenersi venuto meno a seguito della ordinanza 14-23 dicembre 1998 della stessa Corte, che nel frattempo pronunciandosi ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 459 c.p.p., sollevata sotto analogo profilo.

Invero in tale occasione la Corte ha dichiarato che «la prospettazione del giudice di rinvio, diretta a omologare il procedimento per decreto agli altri schemi processuali sopra detti, è in contrasto con la specificità del primo, in particolare sotto il profilo, essenziale e caratterizzante, della sua configurazione quale rito a contraddittorio eventuale e differito, improntato a criteri di economia processuale e speditezza (...), in cui l'accertamento contenuto nel provvedimento del giudice — non a caso denominato “decreto” — viene posto nel nulla, attraverso la revoca del decreto stesso (art. 464 cod. proc. pen.), allorché l'interessato, con l'opposizione, manifesti di non prestare acquiescenza al provvedimento».

Diversamente secondo questo giudice di rinvio «la questione della diversità di trattamento di posizioni giuridiche identiche si pone proprio nella fase delle indagini preliminari e non in fase di giudizio, perché è proprio in tale momento che la legge n. 234 citata ha voluto introdurre questa maggiore garanzia a favore dell'indagato. Nella fase delle indagini non vi è differenza tra la persona indagata che sarà destinataria di un decreto di citazione a giudizio ed una persona indagata che sarà destinataria di una richiesta di decreto penale di condanna.

Entrambe le posizioni sono meritevoli degli stessi diritti di difesa.

Anzi, (...), si può affermare che a maggior ragione, meritevole di tale diritti è il destinatario di un decreto penale, cioè colui che senza contraddittorio subirà un provvedimento di condanna, rispetto al destinatario di una *vocatio in jus* che ancora dovrà subire un giudizio, nel quale avrà ancora una volta la possibilità di esercitare i propri diritti di difesa.

La mancata previsione legislativa della estensione dell'invito a rendere interrogatorio davanti al p.m. nella fase delle indagini preliminari sembra tradursi in realtà in una vera e propria disparità di trattamento di situazioni assolutamente identiche e quindi in una violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione» (cfr. ordinanza r.g. 3023/1998, pretura Firenze del 21 dicembre 1998 cit.).

Ritenuto pertanto di dover ancora una volta rimettere la questione al giudice di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 3 e 479 c.p.p., 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 134, 137 Cost.;

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 2, legge 16 luglio 1997, n. 234 e 459 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevedono che la richiesta di emissione di decreto penale di condanna sia preceduta a pena di nullità dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3 c.p.p. come per gli artt. 416, comma 1 e 555, comma 2 c.p.p.;

Sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato;

Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Firenze, addì 19 maggio 1999.

Il pretore: CHIARANTINI

N. 467

*Ordinanza emessa il 19 maggio 1999 dal pretore di Firenze
nel procedimento penale a carico di Vannini Marco*

Processo penale - Procedimento per decreto penale dinanzi al pretore - Richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Necessità, a pena di nullità della richiesta e degli atti conseguenti, di previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe - Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 16 luglio 1997, n. 234, art. 2; c.p.p. 1988, art. 459).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Preso atto dell'eccezione sollevata in via preliminare dall'avv.ssa Francesco Bevacqua, difensore di Vannini Marco in atti generalizzato, imputato del reato di cui all'art. 650 c.p. 17-ter T.U.L.P.S. tesa a sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 234/1997 e 459 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono e quindi non estendono l'obbligatorietà dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3 c.p.p. anche prima della richiesta di emissione del decreto penale di condanna.

Sentito il parere contrario del p.m.

Rilevato che tale questione, come ricordato dal difensore, è già stata sollevata in altro processo ed è già stata rimessa da questo giudicante al vaglio della Corte costituzionale (vedi ordinanza proc. 3023/1998 imp. Errico del 21 dicembre 1998 nonché ordinanza 1448/1998 in data odierna).

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 466/1999).

99C0911

N. 468

*Ordinanza emessa il 10 giugno 1999 dalla Commissione tributaria regionale di Perugia
sul ricorso proposto da Donati Enrico ed altra contro l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gubbio*

Contenzioso tributario - Sentenza d'appello della Commissione tributaria regionale - Esecuzione in pendenza di ricorso per Cassazione - Possibilità di sospensione a norma dell'art. 373 cod. proc. civ. - Esclusione - Lesione del diritto di difesa di cui è espressione la tutela cautelare - Violazione del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto ai processi in materia tributaria devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario.

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 47 e 49).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'istanza, depositata in data 6 maggio 1999, con la quale Donati Enrico e Tisza Eva Maria chiedevano, ai sensi dell'art. 373 c.p.c. la sospensione dell'esecuzione della sentenza 878/01/97 con cui la Commissione tributaria regionale di Perugia aveva accolto l'appello dell'ufficio avverso la decisione del 7 marzo 1996 della Commissione tributaria provinciale di Perugia.

Gli istanti, avendo ritualmente e tempestivamente proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza, ritengono applicabile ex art. 62 d.lgs. 546/92, il disposto dell'art. 373 c.p.c. e poiché dall'esecuzione della sentenza può derivare un danno grave ed irreparabile chiedono al giudice tributario che ha pronunciato la sentenza di disporre che l'esecuzione sia sospesa sino alla pronuncia della adita suprema Corte di cassazione. All'udienza del 10 giugno 1999 il difensore dei contribuenti avv. Salvatore Catanese, assente il rappresentante

dell'Ufficio imposte dirette di Gubbio, ribadisce la piena applicabilità al processo tributario del rimedio cautelare endoprocessuale di cui all'art. 373 c.p.c. prospettando altresì la eventuale illegittimità costituzionale degli artt. 47 e 49 del d.lgs. 546/92 in quanto limiterebbero la sospensione dell'atto impositivo al giudizio di 1° grado e non consentirebbero di sospendere, negli ulteriori gradi del giudizio l'efficacia immediata della sentenza impugnata.

La Commissione osserva quanto segue:

prima di valutare il merito della richiesta occorre stabilire in via preliminare se l'art. 373 c.p.c. possa ritenersi applicabile alle sentenze delle Commissioni tributarie regionali, ai sensi del richiamo generalizzato di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 546/92 che, in assenza di una disciplina diversa, rende operanti nel processo tributario le disposizioni del c.p.c., ciò che per le impugnazioni risulta specificamente ribadito dall'art. 49.

Orbene, secondo questa Commissione si dovrebbe pervenire, come recentemente stabilito anche dalla Commissione tributaria regionale di Firenze del 19 marzo 1998, ad una conclusione negativa e quindi dichiarare inammissibile l'istanza di sospensione ostandovi due motivi, uno di ordine formale e l'altro di ordine sistematico in quanto: a) ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 546/92 è espressamente esclusa l'applicabilità al processo tributario dell'art. 337 c.p.c. e quindi anche dalle norme da quest'ultimo richiamate, tra cui in particolare l'art. 373 c.p.c., b) ove il legislatore volle, espressamente prevede la speciale sospensione per l'atto impugnato di cui all'art. 47 citato d.lgs. laddove nulla è disposto circa il giudizio di appello, dovendosi da tale esclusione desumere una precisa scelta legislativa volta ad escludere la possibilità dell'inibitoria in appello.

Pur tuttavia la Commissione si è posta il problema di verificare se la disciplina concernente gli effetti delle sentenze delle Commissioni tributarie possa dar luogo a situazioni analoghe a quelle che giustificano i provvedimenti sospensivi previsti nel processo civile e poiché a tale problema deve necessariamente risponderci in senso positivo, d'ufficio, va sollevata la questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 24 della Costituzione in quanto l'esclusione di ogni possibilità di tutela cautelare nei confronti della immediata e completa efficacia esecutiva della sentenza di secondo grado in pendenza del giudizio di legittimità, arrecherebbe una lesione al diritto di difesa, definito inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, ovviamente anche tributario, e del quale, indiscutibilmente l'azione cautelare costituisce una sicura espressione.

Sussisterebbe inoltre violazione dell'art. 3 della Costituzione laddove emergerebbe una ingiustificata disparità di trattamento del contribuente in relazione soltanto alla diversità della giurisdizione qualora si tratti di processi, aventi ad oggetto imposte e tasse, e quindi riconducibili alla comune matrice di cui all'art. 53 Cost., i quali non siano però devoluti alla cognizione del giudice tributario, ma attribuiti a quella del giudice ordinario ex art. 9 c.p.c. si da ingenerare una palese violazione del principio di uguaglianza in quanto l'azione cautelare in un caso (giudice ordinario) sarebbe sempre ammessa ex artt. 283 e 373 c.p.c. e sempre negata, in linea di principio nel processo tributario, o perlomeno nella fase del secondo grado di giudizio.

Il sospetto di incostituzionalità degli artt. 47 e 49 del d.lgs. 546/92 appare quindi fondato.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23, comma 3, legge 11 marzo 1953 n. 87 la Commissione tributaria regionale di Perugia.

P. Q. M.

Giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 49 del d.lgs. 546/92 in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica;

Sospende la presente fase di giudizio e si riserva ogni altra pronuncia in rito ed in merito;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Perugia, il 10 giugno 1999.

Il presidente: SALVI

Il relatore: TEMPERINI

N. 469

*Ordinanza emessa il 10 maggio 1999 dal tribunale di Forlì
nei procedimenti penali riuniti a carico di Bellini Luciano ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Incompetenza dichiarata dal giudice - Trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente - Prevista applicazione di tale disciplina anche nel caso dei reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., di pertinenza della Direzione Distrettuale Antimafia - Irragionevolezza - Incidenza sul principio di obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 23, comma 1).

(Cost., artt. 3 e 112).

IL TRIBUNALE

Sulle eccezioni sollevate dalle difese degli imputati con riguardo all'incompetenza per territorio di questo tribunale a conoscere delle odierne imputazioni per esserlo il tribunale di Ravenna, nonché con riferimento all'individuazione dell'autorità giudiziaria alla quale, in caso di accoglimento, andrebbero trasmettiti gli atti in applicazione della disciplina di cui all'art. 23 c.p.p.,

RITENUTO IN FATTO

Con decreto in data 30 luglio 1996 il g.u.p. presso tribunale di Bologna disponeva il rinvio a giudizio, dinanzi a quel tribunale, di Bellini Luciano più dieci, per rispondere dei delitti di cui agli artt. 416-bis, 629 c.p.v. c.p., 73 d.P.R. 309/1990 ed altro, secondo l'articolazione di cui in rubrica.

Con sentenza in data 10 marzo 1998, il tribunale di Bologna declinava la propria competenza per territorio, disponendo la trasmissione degli atti al tribunale di Forlì, indicato come competente.

Con successiva sentenza in data 8 giugno 1998 il medesimo tribunale dichiarava la propria incompetenza anche nel procedimento n. 157/1998 Reg. trib. a carico di Giannone Antonio, e la conseguente trasmissione degli atti a questo giudice.

Quindi, il Presidente del tribunale di Forlì emetteva decreto di rinvio a giudizio nei confronti di tutti gli imputati e per le rispettive imputazioni.

Preliminarmente, disposta la riunione dei richiamati procedimenti ed altresì di quello n. 3/1999 reg. trib. a carico di Segni Luigi, la difesa del Segni eccepiva l'incompetenza per territorio di questo tribunale per esserlo il tribunale di Ravenna, questione alla quale si associavano le altre difese ed il p.m.; la difesa di Pace Pietro eccepiva inoltre l'intervenuta violazione dell'art. 23 c.p.p. per essere stati trasmessi gli atti da parte del tribunale che aveva declinato la propria competenza per territorio al tribunale di Forlì, anziché al p.m. funzionalmente competente.

OSSERVA IN DIRITTO

Quest'ultima eccezione — il cui accoglimento comporterebbe la declaratoria di nullità del decreto di rinvio a giudizio — è logicamente preliminare rispetto a quella relativa alla competenza per territorio. Infatti, essa involge l'esercizio dell'azione e quindi la regolare instaurazione del rapporto processuale dinanzi a questo collegio.

Al riguardo la difesa del Pace ha richiamato una recente sentenza della Corte di Appello di Firenze che, in una situazione processuale analoga, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale 15 marzo 1996, n. 70, aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica — Direzione distrettuale antimafia — presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui aveva sede il giudice territorialmente competente.

Mette conto rilevare che i giudici del tribunale di Bologna, rimettendo gli atti direttamente a questo tribunale, hanno implicitamente ritenuto che nel caso non dovesse trovare applicazione la disciplina derivante dalla pronunzia additiva sopra richiamata sull'art. 23 c.p.p.; ritenevano infatti quei giudici che, essendo il g.u.p. del

capoluogo del distretto funzionalmente competente per i reati di cui all'art. 51, comma 3-*bis* c.p.p., dovesse considerarsi conclusa la fase delle indagini preliminari e che gli atti potessero essere rimessi direttamente alla autorità giudicante.

È evidente che l'assunto si pone in insanabile contrasto con la disciplina dettata dall'art. 23 c.p.p., così come ridisegnato dal giudice della legge con le sentenze 11 marzo 1993 n. 76 e 15 marzo 1996 n. 70; al riguardo è diritto vivente che tale disciplina comporti la regressione automatica del procedimento alla fase delle indagini preliminari con conseguente abnormità del provvedimento che disponga la trasmissione degli atti direttamente alla autorità giudicante. La *ratio* della decisione si coglie nella violazione del diritto di difesa e dell'art. 25, primo comma Cost., in quanto la remissione immediata al collegio priva l'imputato delle facoltà difensive esplicabili in udienza preliminare celebrata dal suo giudice naturale.

Ne deriva che la perfetta osservanza del dettato normativo appena illustrato, imporrebbe a questo tribunale, conformandosi all'indirizzo espresso dalla Corte di Appello di Firenze citata, la declaratoria di nullità del decreto di rinvio a giudizio e la trasmissione degli atti alla Direzione distrettuale di Bologna.

Ritiene il collegio che la situazione processuale che verrebbe ad essere determinata dalla applicazione di tale meccanismo non sia ragionevole, e collida altresì con i canoni della economicità e celerità processuali.

Ed invero, ai sensi dell'art. 328 comma 1-*bis* c.p.p., al g.i.p., del capoluogo del distretto è attribuita una competenza funzionale, sia per la celebrazione dell'udienza preliminare che per l'eventuale giudizio abbreviato, a nulla rilevando che il giudizio di merito debba poi celebrarsi dinanzi ad altro giudice del distretto.

Risulta allora evidente che la regressione alla fase delle indagini preliminari, nel caso che occupa, risulta priva proprio di quelle giustificazioni poste dalla Corte costituzionale a fondamento delle ricordate decisioni: nel caso di reati attribuiti alla Direzione distrettuale antimafia, la sopra ricordata competenza funzionale del g.u.p. del capoluogo del distretto fa sì che, anche qualora il g.u.p. abbia emesso decreto di rinvio a giudizio di fronte al tribunale del distretto territorialmente incompetente, l'imputato sia stato in ogni caso giudicato da giudice dell'udienza preliminare naturalmente competente.

Il quadro normativo che si viene delineando risulta così composto: da un lato il g.u.p. del capoluogo di distretto è comunque funzionalmente competente; all'altro, la disciplina di cui all'art. 23 c.p.p. non offre alcun spazio interpretativo al giudice, essendo previsto un automatismo che non ammette alcuna eccezione.

Per tale ordine di considerazioni, si viene pertanto a creare un farraginoso meccanismo di automatica regressione del procedimento che, nel caso che occupa, risulta privo di alcuna sostanziale giustificazione, e quindi collidente con i principi di ragionevolezza e di economia processuale, argomentabili, rispettivamente, dagli artt. 3 e 112 Cost.

Quanto alla violazione dell'art. 3 Cost., la meccanicistica, ma (*iure condito*) doverosa, applicazione della disciplina di cui all'art. 23, primo comma, c.p.p. anche per i procedimenti aventi ad oggetto i reati di cui all'art. 51, comma 3-*bis* c.p.p., fa sì che situazioni processuali profondamente diversificate siano assoggettate alle medesima disciplina, in spregio al canone di ragionevolezza; ed infatti, prevedere la trasmissione degli atti al p.m. significa imporre al processo una regressione che, nel caso in esame, non trova giustificazione nella effettività di tutela del diritto di difesa, atteso che l'udienza preliminare già *ab origine* era stata celebrata dinanzi al giudice naturale.

Proprio la peculiarità dei procedimenti richiamati nell'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p. — consistente nel fatto che le funzioni di pubblico ministero e di g.i.p. - g.u.p. quale che sia il tribunale territorialmente competente nel distretto, comunque si concentrano, in deroga ai criteri ordinari, in capo al p.m. ed al g.i.p. rispettivamente indicati agli artt. 51, comma 3-*bis* e 328, comma 1-*bis* c.p.p. — impone la previsione di una specifica disciplina rispetto ai procedimenti ordinari.

Le evidenziate peculiarità delle regole attributive di competenza imporrebbero, invece, una diversificazione della disciplina nelle situazioni processuali che, come quella in esame, ne costituiscono logico sviluppo, differenziazione allo stato preclusa all'interprete dal rigido meccanismo normativo sopra descritto.

Quanto all'art. 112 della Costituzione l'ingiustificata previsione di una regressione processuale rallenta la definizione del processo, aumenta il rischio che lo stesso non possa definirsi in tempo utile rispetto al termine prescrizione, con ciò sostanzialmente vanificandosi il principio di obbligatorietà dell'azione penale.

La questione di diritto sopra esposta appare rilevante ai fini della decisione che occupa il collegio, in quanto trattasi della regola che disciplina le attività processuali conseguenti alla declaratoria di incompetenza territoriale già pronunciata da tribunale di Bologna.

La stessa, alla luce dei superiori rilievi, appare non manifestamente infondata.

Il tribunale solleva pertanto d'ufficio questione di legittimità costituzione dell'art. 23, comma 1 c.p.p., per violazione degli artt. 3 e 112 Cost., laddove impone al giudice che dichiara la propria incompetenza territoriale, di tra-

smettere gli atti al p.m. presso l'autorità giudiziaria indicata come competente, anche nell'ipotesi di reati di pertinenza della Direzione distrettuale antimafia. Ciò che si invoca quindi dal giudice delle leggi, è una ulteriore sentenza additiva del citato art. 23, che indichi specifica disciplina per il caso predetto, evitando la regressione del processo alla fase delle indagini preliminari, e prevedendo di contro la diretta trasmissione degli atti alla autorità giudicante ritenuta territorialmente competente.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 primo comma, c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 112 Cost., laddove prevede la trasmissione degli atti al p.m. presso il giudice competente anche per il caso di reati per i quali, ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis c.p.p., la funzione di pubblico ministero è attribuita all'ufficio del p.m. presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato.

Forlì, addì 10 maggio 1999.

Il presidente: MAFFUCCINI

99C0913

N. 470

*Ordinanza emessa il 7 giugno 1999 dal tribunale di Genova
nel procedimento civile vertente tra Moresco Marco ed altri e Federici Angelo ed altra*

Caccia - Danni causati a terzi nell'esercizio dell'attività venatoria - Risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della caccia - Omessa previsione del relativo obbligo nel caso in cui il cacciatore responsabile risulti assicurato con impresa posta in liquidazione coatta amministrativa - Violazione del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto alle vittime di cacciatori non coperti da assicurazione, nonché rispetto alle vittime della circolazione stradale (art. 19, legge n. 990/1969).

(Legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 25, comma 1).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Con atto di citazione in data 11 settembre 1995, ritualmente notificato, gli attori signori Moresco Marco, Slaviero Elda e Moresco Aldo convenivano in giudizio Federici Angelo e il Lloyd Italico Ass.ni S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, nella qualità di impresa designata per la regione Liguria dal Fondo di garanzia delle vittime della caccia.

La domanda giudiziale in questione era finalizzata al conseguimento del risarcimento dei danni da essi subiti a seguito del decesso del loro congiunto, sig. Moresco Pierino, colpito a morte, nel corso di una battuta di caccia al cinghiale, da un colpo di fucile esploso in occasione dell'incidente di caccia descritto in citazione.

Come risulta dagli atti di causa il sig. Federici era regolarmente assicurato per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della caccia con la F.I.R.S. Ass.ni S.p.a. la quale, con d.m. 23 maggio 1994, veniva posta in liquidazione coatta amministrativa. In considerazione di tale situazione gli attori formulavano la richiesta di condanna della convenuta compagnia di assicurazione, in via solidale con il menzionato sig. Federici, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, «versandosi nell'ipotesi di esercente attività venatoria privo di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi».

Si costituiva in giudizio il solo Lloyd Italico Ass.ni eccependo in via pregiudiziale la propria carenza di legittimazione passiva sul presupposto che l'art. 25 del citato testo di legge prevede espressamente l'intervento del Fondo di garanzia vittime della caccia (per il tramite dell'impresa designata) solo ed esclusivamente in due ipotesi: *a)* ove non sia identificato il responsabile del sinistro venatorio; *b)* nel caso che questi non risulti coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 12, comma 8, della stessa legge.

Secondo la tesi di parte convenuta, inoltre, la norma in questione, con riferimento all'ipotesi *sub* lett. *b)*, non sarebbe suscettibile di interpretazione estensiva o analogica con la conseguenza della infondatezza della domanda attrice.

Contrariamente alla tesi espressa dal legale di parte attrice non ritiene il giudicante che, alla stregua dei criteri interpretativi previsti dall'art. 12 delle preleggi, sia consentito estendere la portata dell'ipotesi normativa di cui all'art. 25, comma 1, lett. *b)* a tutte le ipotesi in cui, per qualunque motivo, l'attività venatoria risulti priva di copertura assicurativa.

Ed infatti il legislatore del 1992 non poteva non avere presente il contenuto dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 che, nell'istituire in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motori, un Fondo di garanzia per le vittime della strada, dopo avere introdotto alle lettere *a)* e *b)* due ipotesi esattamente corrispondenti a quelle esaminate in materia di caccia (veicolo non identificato e veicolo non coperto da assicurazione), prevedeva espressamente alla lett. *c)* l'ipotesi di veicolo assicurato con polizza «presso un'impresa la quale, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente».

In materia venatoria, dunque, la scelta del legislatore non può certo essere attribuita ad una «svista» e ciò comporta l'impossibilità di integrare con un'interpretazione estensiva la precisa volontà parlamentare.

Condivide, invece, questo giudice la tesi del legale degli attori in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa alla disposizione di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non parifica la posizione dell'esercente l'attività venatoria che risulti assicurato con polizza del portafoglio italiano presso un'impresa la quale, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posto successivamente, alla posizione dell'esercente l'attività venatoria non coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 12, comma 8, della stessa legge.

L'esistenza di un parallelismo tra le situazioni di pericolo prese in considerazione dal legislatore, nelle pur differenziate materie della circolazione stradale e dell'attività venatoria, si coglie in tutta evidenza esaminando la sostanziale identità del tenore letterale dell'art. 19 della legge 990/1969 e dell'art. 25 della legge 157/1992.

Identica risulta altresì la *ratio* sottostante ai due testi normativi in quanto in entrambi i casi si vuole tutelare il danneggiato garantendogli il risarcimento integrale dei danni subiti (nel rispetto dei massimali).

Questo spiega il motivo per cui l'attività venatoria può essere esercitata solo da chi sia munito di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi (art. 12, comma 8 legge cit.), perché in caso di sinistro il danneggiato possa procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione (art. 12, comma 10, legge cit.), e perché sia stata prevista l'istituzione di un Fondo di garanzia per le vittime della caccia (art. 25, comma 1, cit.).

In definitiva se l'ottica del legislatore è quella di garantire anche alle vittime della caccia una tutela risarcitoria, per così dire «rafforzata», parallela ed analoga a quella prevista per le vittime della strada (e di ciò non vi è motivo di dubitare), non si spiega la mancata previsione in sede di art. 25, legge 157/1992 dell'ipotesi dell'esercente attività venatoria assicurato presso un'impresa che versi in stato di liquidazione coatta amministrativa.

Del resto la dottrina che ha avuto modo di occuparsi del testo legislativo in esame ha sottolineato il dubbio di natura costituzionale che scaturisce dal confronto tra le due sole ipotesi di intervento del Fondo «caccia» rispetto alle tre ipotesi previste dall'omologo Fondo «strada», sostenendo che tale disparità di trattamento non può certo essere giustificata sul presupposto di una oggettiva differenza tra le due situazioni normate.

Né essendo il legislatore ben consapevole del dissesto di numerose imprese assicuratrici italiane, pare accettabile che il rimedio a tale incresciosa situazione sia stato individuato solo a favore delle vittime della strada.

A sostegno di tale disparità neppure sembra utilmente invocabile il dato pacifico in forza del quale i danni derivanti dalla circolazione stradale coinvolgono un numero enorme di cittadini, mentre il fenomeno dell'attività venatoria riguarda, in determinate zone del territorio e in limitati periodi dell'anno, solo una minoranza della popolazione.

In definitiva l'irrazionalità di una situazione normativa in cui le vittime dei cacciatori assicurati con imprese «decotte» sono escluse dai benefici che sono, invece, accessibili alle vittime di cacciatori rimasti ignoti e di cacciatori privi di assicurazione, determinando un'oggettiva disparità di trattamento, sembra porsi in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., limitando nelle situazioni analoghe a quella rappresentata dagli odierni attori la possibilità di adire l'autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno.

Precisato che in sede di interrogatorio formale il convenuto contumace, sig. Federici Angelo, ha confermato il fatto storico posto a fondamento della domanda degli attori (e che il predetto in sede penale, a seguito di patteggiamento, si è visto applicare la pena di mesi 11 di reclusione), va affermata la rilevanza della questione di costituzionalità in questione.

Ed infatti appare preliminare affrontare la problematica costituzionale esposta sia al fine di potere risolvere l'eccezione di legittimazione passiva sollevata dalla Compagnia di assicurazione convenuta, sia al fine di eventualmente valutare nel merito la possibilità di accogliere la richiesta di risarcimento danni proposta anche nei confronti della predetta Compagnia.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 7;

Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 25, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il Fondo di garanzia per le vittime della caccia sia tenuto al risarcimento dei danni in favore delle vittime dell'attività venatoria nelle ipotesi in cui l'esercente tale attività responsabile dei danni risulti assicurato con polizza facente parte del portafoglio italiano presso un'impresa di assicurazione la quale, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Genova, addì 7 giugno 1999.

Il giudice unico: GALANTI

99C0914

N. 471

*Ordinanza emessa il 13 aprile 1999 dal pretore di S. Maria Capua Vetere sezione distaccata di Aversa
nel procedimento penale a carico di Gravino Felice*

Processo penale - Procedimento per decreto penale dinanzi al pretore - Richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Necessità, a pena di nullità della richiesta e degli atti conseguenti, di previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe - Incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 416, 459 e 555, modificato dalla legge 16 luglio 1997, n. 234).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL VICE PRETORE ORDINARIO

Rilevato che la richiesta del d.p. di condanna da parte del p.m. ai sensi dell'art. 459 C.p.p. è stata inoltrata in data 11 novembre 1997 e quindi in data successiva a quella di entrata in vigore della legge n. 234 del 16 luglio 1997.

Rilevato, inoltre, che nella fase antecedente alla richiesta di emissione del d.p. suddetto non risulta che l'imputato opponente sia stato mai invitato a rendere interrogatorio davanti al p.m. ai sensi dell'art. 375 così come dichiarato dallo stesso p.m. in udienza, questo giudicante ritiene la eventuale illegittimità costituzionale dell'art. 459 c.p.p. così come prospettato dal difensore e precisamente nella parte in cui non prevede a pena di nullità tale invito al pari dell'art. 416 e 555 c.p.p. così come modificato dalla legge n. 234/1997 per l'ipotesi di richiesta di rinvio a giudizio e di decreto di citazione a giudizio Pretorile. Ciò, infatti comporterebbe la nullità della richiesta di decreto penale e conseguentemente di tutti gli atti successivi.

In tal senso quindi la eventuale nullità comporterebbe anche la nullità del decreto di citazione a giudizio a seguito di opposizione. In definitiva la questione sollevata dal difensore secondo questo giudicante non appare manifestamente infondata perché l'indagato (e non l'imputato) successivamente destinatario di un decreto penale di condanna sarebbe privato del diritto di rendere interrogatorio nella fase delle indagini preliminari a differenza dell'indagato successivamente citato a giudizio subendo pertanto il primo rispetto a questo ultimo una limitazione ingiustificata del proprio diritto di difesa.

La questione della disparità di trattamento di posizioni giuridiche identiche si pone proprio nella fase delle indagini preliminari e non nella fase successiva del giudizio perché è proprio in tale momento che la legge n. 234 ha voluto introdurre la maggiore garanzia a favore dell'indagato.

Pertanto non essendovi differenza tra l'indagato che verrà successivamente rinviato a giudizio e l'indagato destinatario successivamente di un d.p. di condanna, entrambi le posizioni sono meritevoli dei medesimi diritti di difesa.

In conclusione la mancata previsione legislativa della estensione dell'invito a rendere interrogatorio davanti al p.m. nella fase delle indagini preliminari sembra tradursi in realtà in una vera e propria disparità di trattamento di situazioni assolutamente identiche e, quindi, in una violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 3 e 479 c.p.p. e 23 della legge n. 113/1953 nonché artt. 134 e 137 della Costituzione accoglie l'eccezione del difensore dichiarandola rilevante e non manifestamente infondata e pertanto rimette la questione di legittimità costituzionale degli artt. 416 e 555 c.p.p. così come modificati dalla legge n. 234 del 16 luglio 1997 e art. 459 c.p.p. per contrasto con gli artt. 32 e 24 della Costituzione nella parte in cui non è previsto che la richiesta di emissione di d.p. di condanna sia preceduta a pena di nullità dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio ai sensi dell'art. 375 comma 3 c.p.p.;

Pertanto sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione della presente ordinanza e degli atti del processo alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza a cura della cancelleria sia comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Aversa, addì 13 aprile 1999.

Il vice presidente ordinario: DE VINGOLIS

99C0915

N. 472

*Ordinanza emessa il 3 maggio 1999 dal giudice di pace di Borgo San Lorenzo
sul ricorso proposto da Poli Pierluigi contro Labrotrasporti S.p.a. ed altra*

Processo civile - Mancata comparizione delle parti - Fissazione di una udienza successiva da parte del giudice - Cancellazione della causa dal ruolo solo in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento della p.a., nonché della «sfera patrimoniale della collettività» del diritto alla retribuzione dei giudici di pace e della partecipazione dei cittadini alla spesa pubblica in proporzione alla capacità contributiva.

(C.P.C., artt. 309 e 181, comma 1, modificato dal d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534; legge 21 novembre 1991, n. 374, art. 11, commi 2 e 3).

(Cost., artt. 3, 23, 36, 53 e 97).

IL GIUDICE DI PACE

Ha deliberato la seguente ordinanza nel procedimento civile iscritto al n. 303 r.g. avente ad oggetto il risarcimento del danno patito da Pierluigi Poli nel sinistro dell'8 maggio 1998 occorso in località Il Giogo - Firenzuola - Firenze;

In prima udienza, dichiarata la contumacia dei convenuti, la causa è stata rinviata al 22 febbraio 1999 pendendo trattative stragiudiziali tra le parti; in detta udienza non essendo comparso nessuno il giudicante ha rinviato la causa al 26 marzo 1999, udienza, poi, non tenuta dal giudice per indisponibilità fisica, indi rinviata al 26 aprile 1999;

All'udienza del 26 aprile 1999 le parti, pur regolarmente edotte, non sono comparse, per cui il giudicante si è riservato, occorrendo stabilire se al processo debba applicarsi il combinato disposto ex artt. 309 e 181 c.p.c.;

Non sembra dubbio che tale norma, così come modificata dal d.-l. 18 ottobre 1995 n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertita in legge n. 534 del 20 dicembre 1995, debba applicarsi alla presente controversia; di fronte alla mancata comparizione delle parti nel corso del processo (art. 309) o in prima udienza (art. 181) «il giudice fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo»;

È pregiudiziale alla cancellazione della causa dal ruolo la verifica della persistenza della legittimazione processuale di tale disposizione;

A scioglimento della riserva;

O S S E R V A

Il rinvio consente alle parti automaticamente la possibilità di dilazionare lo svolgimento del procedimento senza palesare in alcun modo la ragione; né al giudice è permesso disporre l'immediata cancellazione della causa dal ruolo, anzi deve permettere alle parti tale possibilità, senza alcun potere di valutazione in ordine alla ragionevolezza della dilazione;

1. — La dilazione comporta:

1.1. una prestazione supplementare del giudice, del personale di cancelleria e del cancelliere per le comunicazioni alle parti costituite, nonché;

1.2. il conseguente esborso per spese, prima anticipate dall'ufficio e poi traslate sulla collettività; aggravio di costi del tutto ingiustificato, discendente solo da una cosciente e voluta condotta delle parti;

1.3. violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, costituzionalmente protetto — art. 97;

2. — Tale dilazione, a giudizio dello scrivente, nelle cause promosse per risarcimento dei danni causati per sinistri stradali, potrebbe generare una economia sommersa collaterale.

2.1. il Trinomio iniziale, Tizio = leso attore; Sempronio = avvocato difensore dell'attore; Caio = Assicurazione parte convenuta, in conseguenza di transazione stragiudiziale, potrebbe trasformarsi nel;

2.2. Binomio Tizio — Caio (leso-assicurazione) con la scomparsa di Sempronio (avvocato difensore) nella sottoscrizione delle quietanze dei corrispettivi versati direttamente dall'assicurazione all'infortunato; fattispecie consentita dalla normativa vigente ed il 50%, o la maggior parte, delle cause promosse per sinistri stradali, esce sommessamente dal mondo giudiziario.

Considerato:

che la natura del combinato disposto dagli artt. 309 e 181 c.p.c. va ricercata ed individuata nel privilegio voluto ed attribuito dal legislatore, oltre i limiti di ogni ragionevolezza;

che la frequente applicazione di tale combinato disposto, se non conforme a buona fede, concretizza un vero e proprio abuso di diritto; realizza una condotta di per se antigiusdiziale, lesiva della correttezza;

che appare evidente la non imparzialità, oltre che l'ingiustizia, della scelta normativa;

che il compito, come funzione fondamentale, dello Stato democratico è assicurare la legalità; il minimo etico-sociale va disciplinato dal diritto, certamente in modo armonico ed articolato;

che l'ordinamento preposto alla disciplina della realtà sostanziale, indissolubilmente unitaria, non può consentire che la norma prevalente, istitutiva del giudice di pace, legge 21 novembre 1991 n. 374 e in particolare l'art. 11 che ha fissato a cottimo il compenso dovuto al giudicante, venga disapplicata poi dal combinato disposto dagli artt. 309 e 181 c.p.c.; quest'ultima norma è la negazione della precedente;

Rilevato:

che per due ordini di considerazioni possa legittimamente essere reintrodotta la vecchia disposizione degli artt. 309 e 181 c.p.c., antecedente alla modifica del 18 ottobre 1995 n. 432 in quanto:

A) verrebbero evitati gli ulteriori incombeni del giudicante e del personale di cancelleria;

B) si concretizzerebbe una più efficiente e razionale gestione delle Finanze con notevole decurtazione dei costi di comunicazione dei rinvii susseguenti e senza aggravio economico per nessuno;

3. — Allo scopo questo giudicante auspica che tutte le transazioni stragiudiziali tra Tizio e Caio (leso attore - assicurazione) avvenute dopo la notifica dell'atto di citazione, siano controfirmate anche dal difensore che ha azionato il diritto del leso; in conseguenza, poi, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, l'ente pagatore, l'assicurazione, scorporato il danno del leso, segnali all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette l'importo della notula ed il nominativo del percettore della rimanente somma pagata; così contribuendo in senso ampio e reale alla trasparenza, alla giustizia e forse anche all'acquisizione di ulteriori entrate per la finanza pubblica, che tutti i cittadini sono tenuti a sostenere in proporzione alla propria capacità contributiva ex art. 53 della Costituzione.

Ritenuto:

che in tale fattispecie molti dei principi costituzionali non vengono rispettati in quanto viene:

vanificato il principio di uguaglianza costituzionalmente protetto, art. 3;

lesa la sfera patrimoniale della collettività garantita dall'art. 23;

represso il diritto del magistrato, anzi giudice di pace, alla retribuzione proporzionata alla quantità di lavoro svolta, art. 36;

vanificato il dettame dell'art. 53 che impone a tutti i cittadini a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva;

violato il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, art. 97;

Atteso:

che la fattispecie va affrontata e risolta con il ripristino delle regole costituzionali, della certezza del diritto e dell'armonizzazione delle leggi; separate ma univoche per costituire una totalità indivisibile; una sola volontà in sintonia con la volontà madre: la Costituzione;

che, venuto a mancare la volontà unica, le disposizioni appaiono disarticolate, divise; i loro punti di congiunzione perdono la natura giuridica e prendono quella accidentale, meccanica; sicché la norma, perso la visione articolata dell'ordinamento intero, unico, indivisibile, si allontana dalla giustizia;

che la giurisprudenza costituzionale ha già affermato che il principio di buon andamento della pubblica amministrazione può riferirsi all'amministrazione della giustizia solo per quanto attiene all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo;

che l'antinomia e l'illegittimità costituzionale esposte appaiono non manifestamente infondate, la questione va sollevata di ufficio e rimessa al giudice delle leggi nella certezza dell'affermazione della giustizia;

P. Q. M.

Visto gli artt. 134 della Costituzione, primo comma, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 309, 181, comma 1 c.p.c. e art. 11, commi 2 e 3, legge 21 novembre 1991, n. 374 in riferimento agli artt. 3, 23, 36, 53 e 97 della Costituzione;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Manda alla cancelleria per i relativi adempimenti.

Borgo San Lorenzo, addì 3 maggio 1999.

Il giudice di pace: GUIDA

99C0916

N. 473

*Ordinanza emessa il 3 maggio 1999 dal giudice di pace di Borgo San Lorenzo
sul ricorso proposto da Galeotti Marinella contro Islandia S.p.a. ed altra*

Processo civile - Mancata comparizione delle parti - Fissazione di una udienza successiva da parte del giudice - Cancellazione della causa dal ruolo solo in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento della p.a., nonché della «sfera patrimoniale della collettività», del diritto alla retribuzione dei giudici di pace e della partecipazione dei cittadini alla spesa pubblica in proporzione alla capacità contributiva.

(C.P.C., artt. 309 e 181, comma 1, sostituito dal d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertito in legge n. 534 del 20 dicembre 1995; art. 11, legge 21 novembre 1991, n. 374).

(Cost., artt. 3, 23, 36, primo comma, 53, primo comma, e 97).

IL GIUDICE DI PACE

Ha deliberato la seguente ordinanza nel procedimento civile iscritto al n. 302/1998 r.g. avente ad oggetto il risarcimento del danno patito da Marinella Galeotti nel sinistro del 20 gennaio 1997 occorso in località Coniale-Frenzuola (Firenze). In prima udienza, dichiarata la contumacia dei convenuti, ammessa la prova per testi, la causa è stata rinviata per lo sfogo all'udienza del 22 febbraio 1999; in detta udienza non essendo comparse le parti, il giudicante ha rinviato la causa al 26 marzo 1999, udienza, poi, non tenuta dal giudice per indisponibilità fisica, indi, rinviata al 26 aprile 1999.

All'udienza del 26 aprile 1999 le parti, pur regolarmente edotte, non sono comparse, per cui il giudicante si è riservato, occorrendo stabilire se al processo debba applicarsi il combinato disposto ex artt. 309 e 181 c.p.c.;

Non sembra dubbio che tale norma, così come modificata dal d.-l. 18 ottobre 1995 n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertita in legge n. 534 del 20 dicembre 1995, vada applicata alla presente controversia; di fronte alla mancata comparizione delle parti nel corso del processo (art. 309) o in prima udienza (art. 181) «il giudice

fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo»,

È pregiudiziale alla cancellazione della causa dal ruolo la verifica della persistenza, della legittimazione processuale di tale disposizione.

A scioglimento della riserva;

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 472/1999).

99C0917

N. 474

Ordinanza emessa il 26 maggio 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale dei minorenni di Messina nel procedimento penale a carico di SOS

Processo penale - Procedimento a carico di minorenne - Minore ultraquattordicenne incapace di intendere e di volere per vizio totale di mente - Estensione della normativa relativa ai presupposti necessari per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza - Omessa previsione - Mancato trattamento differenziato dell'infermo di mente minorenne rispetto a quello maggiorenne - Assenza di tutela dei diritti di un soggetto per definizione debole oltre che di una personalità, in formazione - Contrasto con le norme internazionali pattizie in materia.

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 37; c.p. art. 224).

(Cost., artt. 2, 3, 10 e 31).

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

In data 4 febbraio 1999 il Procuratore della Repubblica presso questo tribunale esercitava l'azione penale nei confronti di SOS., in ordine ai reati meglio descritti in epigrafe.

All'odierna udienza preliminare il pubblico ministero insisteva sulla richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato, avanzando contestualmente istanza di applicazione provvisoria della misura di sicurezza del collocamento in comunità (secondo quanto previsto dall'art. 36 d.P.R. n. 448/1988), in considerazione del fatto che la perizia psichiatrica svolta sulla persona dell'imputato nel corso delle indagini preliminari, in sede di incidente probatorio, concludeva nel senso che la patologia psichica da cui il medesimo era affetto implicava l'esclusione in maniera assoluta della capacità di volere al momento dei fatti contestatigli, rendendolo soggetto socialmente pericoloso.

Il Collegio a seguito della richiesta del pubblico ministero ritiene opportuno sospendere il procedimento per sollevare questione di legittimità costituzionale sia dell'art. 37 d.P.R. n. 448/1988 — nella parte in cui non prevede l'estensione della normativa relativa ai presupposti necessari per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza ai minori ultraquattordicenni che versino in situazione di assoluta incapacità di intendere e di volere per vizio totale di mente (v. art. 88 c.p.) — sia dell'art. 224 c.p. — nella parte in cui esclude dalla relativa disciplina il minore ultraquattordicenne non imputabile per vizio totale di mente — in quanto trattasi di disposizioni contrastanti con gli artt. 2, 3, 10 e 31 della Carta costituzionale.

A tal proposito si osserva che il legislatore ha ritenuto opportuno disciplinare in maniera specifica l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza nei confronti del minore che versi nelle condizioni di cui agli artt. 97 e 98 c.p., prevedendo dei presupposti giuridici in parte diversi da quelli previsti dalla disciplina ordinaria, al fine di venire incontro alle peculiarità che la personalità di un soggetto in formazione presenta.

Invero, l'art. 37, d.P.R. n. 448/1988, subordina l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza richiesta dal pubblico ministero all'accertamento di due ordini di presupposti: a) che ricorrano le condizioni di cui

all'art. 224 c.p. (gravità del fatto e particolari motivi della famiglia in cui il minore è vissuto); a) che ricorra il pericolo della commissione dei reati contemplati nel secondo comma dell'articolo in oggetto, per il particolare allarme sociale che destano. Il giudice, quindi, dovrà procedere ad un giudizio sulla specifica ed attuale pericolosità del minore nei confronti della collettività, da effettuarsi in base a criteri analitici e rigorosi.

Tale normativa — particolarmente rispondente alle peculiarità di una personalità in evoluzione quale quella di un adolescente — secondo il dato letterale sarebbe riferibile soltanto alle ipotesi di inimputabilità *ex artt. 97 e 98 c.p.*

In realtà, peraltro, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 41/1993 — che ha escluso la possibilità di pronunciare in esito all'udienza preliminare sentenza di non luogo a procedere quando l'imputato risulta non imputabile — la disciplina di cui all'art. 37, d.P.R. n. 448/1988 può essere di fatto applicata solo alle ipotesi di inimputabilità di minore infraquattordicenne, posto che l'art. 26 n. 448/1988 attribuisce espressamente al giudice il potere di pronunciare in ogni stato e grado del procedimento sentenza di non luogo a procedere per non imputabilità del prevenuto, nel caso si accerti che questi fosse minore degli anni quattordici.

Ne consegue che l'ipotesi di non imputabilità *ex art. 98 c.p.*, unitamente all'ipotesi di non imputabilità di minore ultraquattordicenne per vizio totale di mente, verrebbero ad essere escluse dalla specifica normativa prevista all'art. 37, d.P.R. n. 448/1988.

In particolare, per il minore non imputabile *ex art. 98 c.p.* rimarrebbe pur sempre come parametro di riferimento l'art. 204 c.p. che in qualche modo, subordinando l'applicazione della misura di sicurezza alla «gravità del fatto» e alle «condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto», tiene conto della specificità della materia; viceversa, per il minore non imputabile per vizio totale di mente, non avendo il legislatore previsto una disciplina specifica relativa ai presupposti necessari per l'applicazione provvisoria o definitiva della misura di sicurezza del riformatorio giudiziario, si farà riferimento ai presupposti richiesti dalla normativa generale (v. artt. 203, 206 c.p. e 312 c.p.p.).

Si equipara, quindi, irragionevolmente la situazione dell'infermo di mente maggiorenne con quella dell'infermo di mente minorenni, atteso che l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza per un minorenni non imputabile per vizio totale di mente è subordinata agli stessi presupposti richiesti per l'applicazione di una misura di sicurezza provvisoria per il maggiorenne infermo di mente.

È evidente come l'attuale impianto normativo non tenga conto della peculiare personalità del minore affetto da un'infirmità mentale tale da escludere in maniera totale la capacità di intendere e volere, con la conseguenza che ai fini dell'applicazione provvisoria della misura di sicurezza la pericolosità sociale sarà valutata senza fare riferimento a parametri che incidono in maniera determinante sulla personalità del minore (come per esempio il contesto familiare di appartenenza) e a tutti i criteri analitici e rigorosi richiesti dall'art. 37, comma 2, d.P.R. n. 448/1988.

L'incoerenza di un tale assetto normativo — che mentre per il minore non imputabile *ex artt. 97 e 98* segue una disciplina che coniuga i principi costituzionali riguardanti le misure di sicurezza (ossia i principi di legalità, di «giurisdizionalizzazione» del relativo procedimento, di umanizzazione e di rieducazione) con la specificità della materia minorile, per il minore non imputabile per vizio totale di mente riserva una disciplina analoga a quella dei maggiorenni — impone, pertanto, un intervento della Corte costituzionale, la quale, tra l'altro, ha evidenziato in diverse occasioni che il trattamento penale degli imputati minorenni debba essere adeguatamente differenziato rispetto a quello degli adulti (v. al tal proposito sentenza n. 168 del 1994 e sentenza n. 324 del 1998).

La rilevanza della questione è evidente, posto che si procede nei confronti di un imputato, all'epoca dei fatti contestatigli minorenni, affetto fin dall'infanzia da patologia psichica tale da determinare un vizio totale di mente e che, alla stregua dei parametri di cui all'art. 37, d.P.R. n. 448/1988, potrebbe essere considerato socialmente pericoloso (soprattutto in considerazione del peculiare contesto socio-ambientale di appartenenza, v. in atti relazione del dott. Franz Di Stefano).

Quanto alla non manifesta infondatezza, a precisazione di quanto sopra evidenziato, si aggiunge che il contrasto con gli artt. 2, 3 e 31 è palese per il mancato trattamento differenziato di situazioni diverse (infermo di mente maggiorenne ed infermo di mente minorenni) e per l'assenza di adeguata tutela dei diritti di un soggetto per definizione debole, oltre che di una personalità in formazione; infine, la violazione dell'art. 10 deriva dal contrasto dell'attuale normativa con le norme delle dichiarazioni dei diritti dell'uomo e del fanciullo e le c.d. «regole di Pechino», da cui discendono impegni internazionali volti ad assicurare un trattamento differenziato al minore, in relazione alle precipe esigenze di tutela dello stesso, anche se sottoposto a procedimento penale.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge del 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 d.P.R. n. 448/1988 — nella parte in cui non prevede l'estensione della normativa relativa ai presupposti necessari per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza ai minori ultraquattordicenni che versino in situazione di assoluta incapacità di intendere e di volere per vizio totale di mente (v. art. 88 c.p.) — e dell'art. 224 c.p. — nella parte in cui esclude dalla relativa disciplina il minore ultraquattordicenne non imputabile per vizio totale di mente — in quanto trattasi di disposizioni contrastanti con gli artt. 2, 3, 10 e 31 della Carta costituzionale;

Sospende il procedimento in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza, di cui viene data lettura all'odierna udienza, sia notificata alle parti assenti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Manda alla cancelleria per i connessi adempimenti.

Così deciso in Messina il 26 maggio 1999.

Il presidente: FAZZI

99C0918

N. 475

Ordinanza emessa il 29 aprile 1999 dal tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento sul ricorso proposto da Beber Franco ed altri contro la regione Trentino-Alto Adige ed altro

Giustizia amministrativa - Controversie di lavoro dei dipendenti pubblici locali - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario - Applicazione della normativa impugnata anche alla regione Trentino-Alto Adige - Violazione della sfera di giurisdizione del tribunale di giustizia amministrativa della regione Trentino-Alto Adige e del particolare assetto statutario della giustizia amministrativa nella regione stessa a tutela delle minoranze linguistiche - Incidenza sui principi del giudice naturale e della tutela giurisdizionale e sul diritto di difesa - Lesione dell'autonomia regionale - Illegittimo uso, per la disciplina della materia, di decreto legislativo (fondato su legge di delega ordinaria) anziché di norme di attuazione dello statuto.

[D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 29, e 45, comma 17; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4, lett. g)].
(Cost., artt. 24, 25, 76, 113, 116 e 125; statuto regione Trentino-Alto Adige, artt. 90, 103 e 107).

IL TRIBUNALE REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 353 del 1998 proposto dai signori Beber Franco, Zanon Loretta, Rigotti Gisella, Dell'Eva Giuliano, Pancheri Francesco, rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Dragogna ed elettivamente domiciliati presso lo stesso in Trento, Galleria Tirrena, 10;

Contro la regione Trentino-Alto Adige, in persona del Presidente in carica della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Trento, nei cui uffici in Largo Porta Nuova, 9 è pure — per legge — domiciliata; e nei confronti del signor Gamper Sieghard, non costituito in giudizio per l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale n. 1034 del 3 luglio 1998, con la quale viene affidato provvisoriamente al signor Sieghard Gamper l'incarico di direzione dell'Ufficio studi, statistica e rapporti con organismi interregionali e del relativo processo verbale n. 22 della seduta della Giunta regionale tenutasi il 3 luglio 1998 a Bolzano, nonché di tutti gli atti con i precedenti connessi, presupposti o derivati;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della intimata Amministrazione;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 29 aprile 1999 — relatore il consigliere Silvio Ignazio Silvestri — l'avv. Sergio Dragogna per i ricorrenti, l'avvocato dello Stato Pier Alberto Trovatelli per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

I ricorrenti, dipendenti della regione autonoma Trentino-Alto Adige, impugnano la delibera del 3 luglio 1998 con cui la Giunta regionale ha affidato al controinteressato l'incarico di direzione dell'Ufficio studi statistica e rapporti con organismi interregionali al controinteressato.

Questi i motivi dedotti:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 100 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché delle relative disposizioni di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e dell'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 27 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

3) violazione dell'art. 13 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13.

L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio controdeducendo alle argomentazioni dei ricorrenti e chiedendo una pronuncia di rigetto.

In via pregiudiziale, la difesa dell'Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di questione che sarebbe devoluta al giudice ordinario.

All'udienza pubblica del 29 aprile 1999 il ricorso è stato spedito in decisione.

D I R I T T O

La sollevata questione attinente al difetto di giurisdizione di questo Tribunale amministrativo assume carattere determinante e va quindi affrontata in via pregiudiziale.

In concreto la regione autonoma Trentino-Alto Adige, costituita in giudizio a mezzo della Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, rileva che la controversia in esame, riguardante un rapporto di lavoro, è successiva al 30 giugno 1998 ed essa è ormai devoluta al giudice ordinario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 45, comma 17, comma d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

Invero l'art. 29 del d.lgs. n. 80/1998, nel sostituire l'art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; il comma 17 dell'art. 45 prevede l'operatività di tale disposizione per le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998.

La delibera impugnata è stata adottata il 3 luglio 1998, perciò il ricorso riguarda una fase del rapporto di lavoro dei ricorrenti sorta successivamente al 30 giugno 1998; conseguentemente, ai sensi della normativa sopra richiamata, la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario (Cass. civ., sez. un., 26 agosto 1998, n. 8451; id. n. 26 agosto 1998, n. 8454).

Ritiene, peraltro, il Collegio che la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative ai rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti disposta dagli articoli 29 e 45, comma 17, del d.lgs. 80 del 1998, ove riferita anche al Trentino-Alto Adige, sollevi seri dubbi di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 24, 25, 76, 113, 116 e 125 della Costituzione, nonché degli artt. 90, 103 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

1. — Per un corretto inquadramento della problematica, si impone anzitutto un breve profilo storico-costituzionale del peculiare ordinamento del Trentino-Alto Adige.

Secondo l'art. 116 della Costituzione, al Trentino-Alto Adige, oltreché alle altre 4 regioni differenziate, sono attribuite «forme e condizioni particolari di autonomia, secondo Statuti speciali adottati con legge costituzionale».

In applicazione di tale norma e rifacendosi all'accordo De Gasperi — Gruber del 1946 (Allegato IV del Trattato di pace fra le Potenze alleate e l'Italia), la stessa Assemblea Costituente ha approvato — ai sensi della XVII Disp. trans. della Costituzione — lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige con la legge costituzionale

26 febbraio 1948, n. 5, Statuto che è stato poi significativamente modificato con la legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 (attuativa del c.d. «pacchetto» predisposto per risolvere la controversia esistente tra il Governo italiano e quello austriaco in relazione appunto al citato accordo De Gasperi — Gruber): ed il tutto è poi confluito nel citato d.P.R. n. 670 del 1972.

Il nuovo Statuto, intervenuto subito dopo la nascita delle Regioni ordinarie, ha posto la regione Trentino-Alto Adige in una posizione indubbiamente differenziata (anche rispetto alle altre Regioni ad autonomia speciale), sia con riferimento alla istituzione di tre Enti (regione e province autonome di Trento e Bolzano) dotate di potestà legislativa, prevalentemente di tipo esclusivo, sia con riguardo alle materie oggetto di detta potestà, regionale e provinciale, sia ancora con richiamo ad alcuni istituti peculiari, quali quelli di cui all'art. 56 (impugnativa diretta alla Corte costituzionale da parte di gruppi linguistici) e all'art. 89 Statuto (riserva di posti di ruolo nelle Amministrazioni statali a favore sempre di gruppi linguistici).

Diverse disposizioni dello Statuto sono dunque ispirate dalla considerazione della presenza sul territorio regionale di popolazioni alloglotte e quindi dalla esigenza della loro salvaguardia, in aderenza al fondamentale principio costituzionale della tutela delle minoranze etnico - linguistiche (art. 6 della Costituzione e art. 2 Statuto Trentino-Alto Adige).

È di tutta evidenza che la struttura autonomistica del Trentino-Alto Adige così configurata, in cui la regione e le province (autonome) sono poste su un piano di pari ordinazione, costituisce un *unicum* nel contesto italiano.

2 — In tale quadro di «specialità» autonomistica si colloca anche la previsione statutaria (art. 90) dell'Organo di Giustizia amministrativa di primo grado (tribunale regionale di giustizia amministrativa avente sede nel Capoluogo della Regione — Trento — e la Sezione autonoma di detto tribunale avente sede in Bolzano).

Invero, detto Organo giurisdizionale, se sul piano generale si riporta al principio costituzionale introduttivo del doppio grado nella giurisdizione amministrativa (artt. 103 e 125, secondo comma, della Costituzione e art. 93 Statuto) per il migliore perseguimento dei fini posti dall'art. 113 della Costituzione (tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi), sul piano strutturale e funzionale si pone in una dimensione del tutto atipica, proprio in relazione al contesto nel quale è chiamato ad operare.

Al riguardo, il d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 (e succ. modif.) — contenente la normativa di attuazione che ha dato corpo al precetto statutario — ha individuato, agli artt. 1, 2 e 4, la particolare composizione di detto Organo di Giustizia amministrativa, specificando il numero dei magistrati da assegnare alla sede di Trento (4 giudici di carriera e 2 giudici nominati su designazione del Consiglio provinciale di Trento) ed alla Sezione autonoma di Bolzano (6 giudici, tre di designazione governativa, di cui 2 appartenenti al gruppo linguistico italiano e 1 al gruppo linguistico tedesco, e tre nominati su designazione del Consiglio provinciale di Bolzano, di cui 2 appartenenti al gruppo linguistico italiano e 1 al gruppo linguistico tedesco); disponendo, inoltre, specifiche modalità di funzionamento del Collegio giudicante (presenza necessaria di uno dei componenti di designazione provinciale per il T.R.G.A. nel capoluogo regionale e presenza paritetica dei membri dei due gruppi linguistici, italiano e tedesco, per la Sezione autonoma di Bolzano).

Pertanto la composizione del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, come sopra delineata, risponde alla precisa esigenza di consentire una più puntuale tutela dei rapporti tra le diverse etnie esistenti sul territorio regionale. Con particolare riferimento alla salvaguardia del gruppo linguistico ladino in provincia di Trento, giova richiamare la recente sentenza della Corte costituzionale 21 ottobre 1998, n. 356, che è pervenuta alla declaratoria di incostituzionalità della normativa impugnata sulla base della rilevata violazione delle disposizioni statutarie.

In definitiva, nella regione Trentino-Alto Adige si è pervenuti ad un assetto peculiare rispetto al regime organizzatorio della Giustizia amministrativa vigente nel resto del Paese (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 novembre 1996, n. 1200; Cons. Stato, Sez. V, 13 novembre 1995, n. 1546; T.R.G.A. Trento 30 novembre 1990, n. 477), assetto che risulta determinato in modo puntuale dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione e che può essere modificato solo attraverso il procedimento previsto per le leggi costituzionali (art. 138 della Costituzione e art. 103 Statuto), ove si intenda incidere direttamente sulle disposizioni statutarie, oppure, nel caso di modifiche o integrazioni della normativa di attuazione dello Statuto, attraverso lo specifico *iter* procedimentale contemplato dall'art. 107 dello Statuto medesimo.

3. Tali considerazioni inducono a dubitare della costituzionalità (con riferimento alle citate norme della Costituzione e dello Statuto del Trentino-Alto Adige) delle disposizioni legislative che, senza darsi carico del necessario rispetto delle sopra richiamate norme costituzionali (artt. 103 e 107 Statuto), sono venute ad incidere sulle prerogative e sulle garanzie riconosciute alla sezione ed alle Province autonome: situazione questa che si è

già verificata a seguito di un intervento governativo sulla dotazione organica del personale di segreteria del T.R.G.A., e che ha determinato, in sede di conflitto di attribuzione sollevato dalla provincia di Trento, una pronuncia di incostituzionalità della Corte con la sentenza 23 aprile 1998, n. 137.

È, infatti, evidente che il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, così come contemplato dalle richiamate norme di rango costituzionale e conseguenti norme di attuazione, assolve, in un'ottica di sostanziale coerenza con i principi affermati negli artt. 103, primo comma, e 113 della Costituzione, alla delicata funzione di risoluzione di tutte le controversie che insorgono tra cittadini e pubblica amministrazione, dalle quali ovviamente non è possibile escludere quelle relative ai rapporti di lavoro di natura pubblica. E tale funzione viene esplicata dal T.R.G.A. con particolari caratteristiche non solo nella stessa denominazione, ma anche, e soprattutto, nella composizione e nella competenza per materia, più ampia rispetto a quella spettante agli altri t.a.r.: connotazioni che sono indissolubilmente legate ad un contesto territoriale nel quale la tutela delle diverse etnie esistenti (si vedano in particolare gli artt. 19 e 102 dello Statuto) ha costituito il presupposto per l'attribuzione della speciale autonomia.

Da quanto sopra consegue che non vi può essere una *deminutio* di competenza — nei termini specificati — per semplice intervento del legislatore ordinario o delegato, senza con ciò stesso incidere sulla peculiarità del suddetto giudice amministrativo, in palese violazione anche dell'art. 25 della Costituzione.

D'altra parte, la vigente normativa di attuazione (d.P.R. n. 426 del 1984), pacificamente considerata di rango primario proprio per effetto della prevista procedura rinforzata contenuta nel citato art. 107 dello Statuto, rappresenta la migliore riprova di quanto sia stato possibile ampliare il ruolo autonomistico del T.R.G.A. del Trentino-Alto Adige, sia pure in un quadro di sostanziale coerenza costituzionale, rispetto agli altri t.a.r.

Pertanto, mentre l'ampliamento delle attribuzioni del T.R.G.A. trova sempre il suo fondamento nello sviluppo delle istanze autonomistiche, è evidente, *ex adverso* che ogni sottrazione di competenze si qualifica automaticamente come una compromissione o limitazione delle stesse, a meno che, ovviamente, la sottrazione in questione non trovi il consenso della apposita Commissione prevista dal richiamato art. 107 dello Statuto.

Nè può venire in considerazione l'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1993, n. 266, che prevede l'adeguamento della legislazione regionale e provinciale del Trentino-Alto Adige ai principi risultanti dalla normativa statale, dato che la problematica affrontata dalla suddetta norma si pone soltanto con riferimento agli ambiti di materia attribuita alla competenza regionale e provinciale (artt. 4 e 5, nonché 8 e 9 dello Statuto).

Per altro verso, non assume alcuna rilevanza l'eventuale richiamo alla «riserva» di legge statale per la disciplina della materia giurisdizionale: infatti, non viene qui in discussione detto principio costituzionale, ma si eccipisce la incostituzionalità, sotto il profilo del rigoroso rispetto dell'autonomia statutaria, dello strumento legislativo usato e cioè il decreto legislativo fondato su legge (delega) ordinaria (art. 76 della Costituzione), in sostituzione di quello necessario ed inderogabile delle norme di attuazione, siccome tassativamente previsto dall'art. 107 dello Statuto.

E la segnalata violazione appare ancora più significativa, ove si tenga conto del fatto che lo spostamento di giurisdizione a favore del giudice ordinario provoca la sottrazione al T.R.G.A. delle controversie di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche o aventi sede nella regione Trentino-Alto Adige e comporta, nella materia in questione, la scomparsa di una delle ipotesi più importanti di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: con la conseguenza che per le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche aventi sede nel Trentino-Alto Adige non potrà più verificarsi, come ora, la concentrazione in un unico giudice di ogni azione di accertamento, costitutiva e di condanna, inerente alle predette controversie di lavoro.

Con la nuova normativa la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e quello amministrativo non sarà più soggetta a tale principio di concentrazione processuale insito nella giurisdizione esclusiva, ma dovrà basarsi sulla natura giuridica della posizione fatta valere, a seconda che la stessa si configuri come interesse legittimo o come diritto soggettivo: infatti, nel primo caso continuerà a permanere la competenza del giudice amministrativo, mentre la devoluzione della controversia al giudice ordinario si avrà solo quando la situazione fatta valere in giudizio si configuri come diritto soggettivo.

Ovviamente è prevedibile che, a seguito della soppressione nella materia in questione della giurisdizione esclusiva, finiranno per incrementarsi le questioni di giurisdizione, con conseguente aggravamento dei tempi decisionali, che nel Trentino-Alto Adige, grazie al particolare assetto ordinamentale del T.R.G.A., avevano finora consentito di affrontare e risolvere le controversie di lavoro di tutti i pubblici dipendenti pressoché in tempi reali.

Nè può sottacersi che la inderogabile presenza, totale o parziale, nei collegi giudicanti del T.R.G.A. dei giudici di designazione locale, prevista in sede di normativa di attuazione, verrebbe a subire una ingiustificata discriminazione.

Nel caso, infatti, di passaggio di tali controversie al giudice ordinario e cioè ad un giudice esclusivamente di carriera, la lesione della peculiare specialità autonomistica del Trentino-Alto Adige — connessa alla affermata esigenza di tutela dei rapporti fra i diversi gruppi etnico-linguistici esistenti nel territorio regionale — si configura come una inversione di tendenza rispetto al quadro esistente, dal quale si ricava una preferenza non solo per un organo giurisdizionale collegiale, ma anche per una composizione nella quale la presenza del giudice di designazione locale viene a coesistere con il giudice di carriera: e ciò, come già rilevato, senza aver prima acquisito il parere obbligatorio della apposita Commissione prevista dall'art. 107 dello Statuto.

4. — Del resto, un sommario raffronto comparativo fra la legge n. 1034 del 1971 ed il d.P.R. n. 426 del 1984 consente di cogliere diversità rilevanti sul piano sostanziale e processuale, dalle quali emerge che il sistema di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige è improntato a canoni concettuali palesemente diversi da quelli che hanno ispirato la legge istitutiva dei t.a.r.

A) in primo luogo va posta in evidenza la circostanza che, pur avendo gli Organi di giustizia amministrativa di primo grado una giurisdizione generale di legittimità, il novero di materie su cui il T.R.G.A. è chiamato a decidere risulta più ampio rispetto ai t.a.r., in relazione alla sfera autonomistica del T.A.A. e quindi alla vasta legislazione, regionale e provinciale, in settori propri del contesto locale (si pensi, in particolare, alla scuola materna e all'istruzione primaria e secondaria): materie per le quali la peculiarità del giudice amministrativo assume significativa rilevanza.

B) in secondo luogo viene in considerazione il rigoroso riparto della competenza territoriale fra il T.R.G.A. di Trento e la Sezione autonoma di Bolzano posto dal citato d.P.R. n. 426 del 1984 e legato alla sede (Trento oppure Bolzano) dell'Autorità che emana l'atto o il provvedimento, oppure all'efficacia di quest'ultimo sul territorio dell'una o dell'altra provincia (art. 3, comma primo e secondo, criterio che può dar luogo ad un «conflitto di competenza» — non configurabile a livello degli altri t.a.r. tra sede centrale e sezione staccata — rimesso alla decisione del Consiglio di Stato (art. 3, III comma). Situazione questa che può verificarsi anche per gli atti aventi efficacia sull'intero territorio regionale (si pensi alla gran parte delle deliberazioni adottate dalla regione).

E ciò porta a ritenere che, dato il valore determinante attribuito dalla normativa di attuazione al principio della competenza territoriale, non trovi applicazione, per il Trentino-Alto Adige il dettato posto dall'art. 31, commi 1 e 9 della legge n. 1034 del 1971, relativo alla non rilevabilità d'ufficio della incompetenza per territorio ed alla non impugnabilità della decisione per tale motivo, e dal successivo art. 32, laddove si afferma che non costituisce vizio di incompetenza della decisione la pronuncia da parte del t.a.r. sedente nel capoluogo, anziché della sezione staccata, o viceversa.

C) infine, ed in stretta correlazione con quanto affermato ai punti precedenti, va sottolineato il profilo della inderogabilità della competenza territoriale ogni qualvolta vengano in considerazione le connotazioni proprie della specialità del Trentino-Alto Adige: il che si verifica puntualmente in tema di rapporti di lavoro dei dipendenti di amministrazioni pubbliche aventi sede nella regione, in forza dell'ampia dizione offerta dall'art. 3, del più volte citato d.P.R. n. 426 del 1984. Si può anzi parlare in proposito di una competenza «funzionale», vuoi con riguardo alla legislazione esclusiva, regionale e provinciale, che ne disciplina il rapporto, vuoi con richiamo alla già menzionata presenza di minoranze etnico-linguistiche sul territorio regionale ed alla tutela statutariamente posta anche per l'accesso ai pubblici impieghi.

In concreto, tali aspetti avvalorano la più volte sottolineata peculiarità dell'assetto giurisdizionale amministrativo del Trentino-Alto Adige, così come delineato dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione nel quadro della speciale autonomia voluta dal Costituente: sistema che può definirsi unico e completo, nel senso della inderogabilità della competenza territoriale del plesso T.R.G.A. rispetto a tutti gli altri t.a.r. e che, vuoi per gli indicati profili storico-costituzionali, vuoi in relazione all'aspetto teleologico, non consente di essere intaccato, se non da fonti di rango costituzionale o da conseguenti norme di attuazione.

Ed al riguardo giova sottolineare come la legge n. 1034 del 1971 (istitutiva del t.a.r.) sia stata rispettosa del dettato statutario per il Trentino-Alto Adige, limitandosi ad accennare (art. 1, quarto comma), alla Sezione «staccata» di Bolzano (divenuta poi «autonoma» con la ricordata riforma statutaria del 1971-1972). Nello stesso senso si è mossa la legge fondamentale 27 aprile 1982, n. 186, specificando che «l'ordinamento e la disciplina degli organi di giustizia amministrativa nella regione Trentino-Alto Adige sono regolati dal titolo IX del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione» (art. 56): con ciò rimarcando ancora una volta la completa autonomia ordinamentale, affidata le suddette fonti, del T.R.G.A.

5. — Per le esposte considerazioni, il Collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 45, comma 17, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (e dell'art. 11, comma 4, lett. g), della legge delega 15 marzo 1997, n. 59) per contrasto con le norme costituzionali e statutarie precedentemente enunciate, nella parte in cui, nell'attribuire la giurisdizione in materia di controversie di lavoro di dipendenti pubblici locali al giudice ordinario, non hanno tenuto conto della caratteristica ordinamentale del tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige.

La rilevanza della questione nel caso di specie è evidente, posto che la dichiarazione di incostituzionalità della normativa indicata comporterebbe il mantenimento della giurisdizione in capo a questo tribunale, il quale dovrebbe decidere sul merito della vicenda, mentre in caso contrario dovrebbe dichiarare il difetto di giurisdizione.

Gli atti del presente ricorso vanno perciò trasmessi alla Corte costituzionale, con sospensione del giudizio in attesa della definizione dell'incidente.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 45, comma 17 del d.lgs. 31 gennaio 1998, n. 80 (e dell'art. 11, comma 4, lett. g) della legge delega 15 marzo 1997, n. 59) per contrasto con gli artt. 24, 25, 76, 113, 116 e 125 della Costituzione e artt. 90, 103 e 107 dello Statuto del Trentino-Alto Adige (approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) nella parte in cui, nell'attribuire la giurisdizione in materia di controversie di lavoro dei dipendenti pubblici locali al giudice ordinario, non hanno tenuto conto della singolare caratteristica ordinamentale del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, escludendo l'operatività delle suddette norme nel territorio del Trentino-Alto Adige;

Sospende il giudizio sul ricorso n. 353/1998;

Ordina che, a cura della segreteria del tribunale la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché al Presidente della regione ed ai Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 29 aprile 1999.

Il presidente: MARZANO

Il consigliere estensore: SILVESTRI

99C0919

N. 476

*Ordinanza emessa il 10 marzo 1999 dal giudice di pace di Firenze
nel procedimento civile vertente tra Doretti Laura e Toro Assicurazioni S.p.a. ed altri*

Circolazione stradale - Assicurazione obbligatoria per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli - Esclusione dell'operatività della garanzia assicurativa, relativamente ai danni a cose appartenenti al coniuge, agli ascendenti e discendenti dell'assicurato, anche nell'ipotesi di non convivenza a carico - Disparità di trattamento rispetto alla garanzia per danni alle persone estesa con sentenza della Corte n. 188/1991, ai predetti soggetti.

[Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4, lett. B)].

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE DI PACE

Nella causa civile n. 5196/98 r.g., oggetto: risarcimento danni sinistro stradale promossa da Doretti Laura con l'avv. Giuseppe Bajo;

Contro Toro Assicurazioni S.p.a. con l'avv. Aldo Colao e contro Doretti Silverio, Bonini Anna e Seghieri Lidia.

PREMESSO IN FATTO

Con atto ritualmente introdotto, Doretta Laura conveniva in giudizio i predetti soggetti, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni seguiti ad un sinistro stradale verificatosi il 2 gennaio 1997 in Firenze;

Si costituiva in giudizio la Toro Assicurazioni S.p.a. contestando il diritto dell'attrice al risarcimento dei danni a cose lamentati, poiché l'art. 4 della legge 990/69 esclude il diritto invocato, laddove i terzi danneggiati siano legati da vincoli parentali di ascendenza o discendenza;

Controdeduceva l'attrice sostenendo che la questione su cui si incentra la controversia in esame, concerne esclusivamente la compatibilità (o meno) con la Costituzione, di una lettura dell'art. 4, legge 990/1969 che pretenda di limitare la tutela assicurativa degli ascendenti e discendenti dell'assicurato — nella ipotesi di danni alle cose — in base al semplice rapporto di parentela, senza necessità di accertare in concreto se essi convivano o non convivano a carico del danneggiante.

Esponesse al riguardo come i mutamenti normativi prodotti dalla sentenza 2 maggio 1991 n. 188 della Consulta, configurandosi quale *ius superveniens*, impongano la disapplicazione della norma dichiarata illegittima e la applicazione della regola *iuris* risultante dalla *ratio* della decisione anzidetta.

Orbene, già dalla lettura della motivazione della pronuncia della Corte costituzionale, anche se incidentalmente intervenuta in fattispecie concernente il danno alla persona, appare la illegittimità della norma in esame, ove interpretata — per quanto qui interessa — nel senso della esclusione del coniuge, degli ascendenti e discendenti, indipendentemente dalla loro convivenza o dipendenza economica col responsabile.

Di guisa che, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4, lett. b) della legge 990/1969, nella parte in cui, escludeva dalla assicurazione obbligatoria le persone ivi indicate che convivessero con l'assicurato o vivessero a suo carico, così negando loro la qualità di terzi — pare più corretto desumere in ipotesi di danno a cose che i membri della famiglia possono far valere i loro diritti alla garanzia, a condizione che non convivano a carico del danneggiante.

Ciò per altro in perfetta corrispondenza ed armonia con l'interesse pubblico che sovrintende la materia, che è quello di garantire il diritto al risarcimento per tutte le vittime degli incidenti stradali: la vera finalità del nuovo sistema, infatti, non sta nel salvaguardare il patrimonio della compagnia di assicurazione, bensì nel garantire la tutela risarcitoria al danneggiato.

È dunque da ritenere che non possa più ritenersi compatibile con la Costituzione una lettura della norma — che pretenda di limitare la tutela assicurativa dei familiari — in relazione ai danni alle cose — in base al semplice rapporto di parentela, prescindendo così sia dalla *ratio* della declaratoria di illegittimità Costituzionale sia dalla fondamentale considerazione che nel nostro ordinamento giuridico non è riconosciuta nessuna comunione giuridica di interessi patrimoniali tra i membri di un gruppo parentale (ciascun gruppo ha un proprio autonomo e distinto patrimonio) e dalla circostanza che secondo i principi generali gli illeciti dolosi devono essere rigorosamente provati.

Vi è da considerare ad ulteriore conferma che nella materia *de qua* i diritti che il terzo danneggiato può far valere nei confronti dell'assicuratore, sono del tutto svincolati da quelli spettanti all'assicurato-danneggiante; tanto ciò è vero che, *in subiecta materia*, l'assicuratore non può opporre al danneggiato che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione.

Con eguale e assorbente rilievo si deve rilevare, come la legge comunitaria preveda la estensione soggettiva della garanzia ai soggetti di cui alla lett. b) dell'art. 4, legge n. 990/1969 e come proprio in funzione dell'allargamento dell'area dei rischi normativamente coperti dalla assicurazione } obbligatoria, sia stato previsto il maggior premio in favore dell'assicuratore della r.c. auto.

Conclusivamente può affermarsi che per le superiori considerazioni il vincolo di parentela del danneggiato con l'assicurato, ove manchi il requisito della convivenza o il legame costituito dalla dipendenza economica, non è, all'evidenza, di per sé solo — cioè in assenza di comprovati elementi di riscontro da valutare nel caso concreto — un criterio razionale di esclusione dai benefici dell'assicurazione; anzi non rivestendo i panni della ragionevolezza, si appalesa come costituzionalmente illegittimo.

Sul punto la Consulta così si esprime: «Ciò non significa che il vincolo di parentela del danneggiato sia — di per sé solo — un criterio razionale di esclusione dai benefici dell'assicurazione, ma soltanto che lo diventa se e nella misura in cui sia qualificato da indici idonei a dimostrare la ragionevolezza della discriminazione».

Su un piano oggettivo è da notare che il principio secondo cui i familiari dell'assicurato sono da considerare terzi, risulta chiaramente dalla comparazione con le altre legislazioni degli Stati membri: si può citare, a titolo di esempio, le *code des assurances* francese, a mente del quale: i membri della famiglia del conducente e dell'assicurato sono considerati come terzi» (cfr., legge n. 81-5 del 7 gennaio 1981).

Discende da quanto sopra che — dichiarata incostituzionale la norma che negava la qualità di terzi a taluni membri della famiglia — costoro possono far valere i loro diritti alla garanzia assicurativa.

Per parte convenuta invece, secondo consolidata interpretazione (Cass. 5527 del 10 settembre 1986), «in tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, ai sensi dell'art. 4, lett. b), legge n. 990 del 1969, mentre i parenti e gli affini dell'assicurato sono esclusi dai benefici dell'assicurazione obbligatoria quando convivono o siano a carico dell'assicurato medesimo, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti ne sono esclusi in ogni caso. Né detta norma è in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto le situazioni disciplinate dal legislatore in maniera difforme sono sostanzialmente diverse».

In relazione a quanto, come sopra, complessivamente argomentato dalle parti;

O S S E R V A

Le contrapposte tesi esposte ed i principi richiamati inducono, secondo questo convincimento, a ritenere che l'esclusione (ovvero l'interpretazione nel senso della esclusione) di cui al disposto della lett. b) dell'art. 4, legge n. 990/69 debba rilevare solo ed esclusivamente quando, sussistendo il requisito della convivenza, si realizza quel così detto vincolo economico che riconduce i soggetti che vi partecipano nell'ambito dell'unica stessa sfera patrimoniale del soggetto titolare del rapporto assicurativo, in cui non può cumularsi la veste di obbligato per il risarcimento del danno e di danneggiato beneficiario dell'assicurazione obbligatoria.

Non si ritiene quindi che le situazioni disciplinate dal legislatore possano ancora oggi considerarsi intrinsecamente e sostanzialmente diverse, e si è invece del convincimento che manchi la ragionevolezza della discriminazione che si vuole sussista nel dettato della norma, e, ove così fosse, resterebbe vanificata la finalità del sistema di garantire la tutela risarcitoria del danneggiato; posto che comunque, secondo i principi generali, gli illeciti dolosi devono essere rigorosamente provati.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. b) della legge n. 990 del 1969 in relazione all'art. 3 della Costituzione laddove esclude (ovvero ove interpretato nel senso di escludere) dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria, in relazione al danno a cose, gli ascendenti e di discendenti nella ipotesi in cui non convivano né siano a carico del responsabile;

Sospende il processo in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria perché la presente ordinanza venga notificata alle parti costituite, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed inoltre comunicata al Presidente della Camera ed al Presidente del Senato.

Firenze, addì 10 marzo 1999.

Il giudice di pace: ARTALE

99C0920

N. 477

*Ordinanza emessa il 9 giugno 1999 dal tribunale di Pistoia
nel procedimento penale a carico di Ferri Alessandro ed altri*

Pena - Impedimento od ostacolo alla libera circolazione - Trattamento sanzionatorio - Previsione di una pena minima edittale di un anno di reclusione - Lamentata eccessiva afflittività - Dedotta disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per il reato, asseritamente più grave, di violenza privata (art. 610 c.p.).

(D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66, art. 1, primo comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del processo a carico di *Ferri Alessandro, *Giacomelli Marco, *Landi Marino, Vaiani Franco, Bruni Pier Paolo, Buti Andrea Giovanni, Zara Paolo Manuelo, Barbini Riccardo, Labate Stefano, Nardi Claudio, Berti Lido, Capo Gianluca Antonio, Marcucci Andrea, Innocenti Renzo, Fragai Agostino, Gualtierotti Mauro, *Vettori Marco, *Berti Francesco (* imputato anche per l'altro reato), imputati del reato di cui agli artt. 110 c.p., 1 d.lgs. n. 66/1948 perché in concorso tra loro, al fine di impedire la libera circolazione, nel corso di una manifestazione sindacale ostruivano entrambe le carreggiate dell'autostrada A11 impedendone la circolazione dalle 11,10 alle ore 11,30. In Pistoia il 30 settembre 1994.

Contro Fragai Rino, Bartolini Walter, Piras Antonio, *Ferri Alessandro, *Giacomelli Marco, Luchetti Enrico, Innocenti Uccini Mauro, Mazzoncini Daniele, Berti Roberto, Poli Filiberto, Biagini Marco, *Landi Marino, *Vettori Marco, *Berti Francesco (* imputato anche per l'altro reato), imputati del reato di cui agli artt. 110 c.p., 1 d.lgs. n. 66/1948 perché in concorso tra loro, al fine di impedire la libera circolazione, nel corso di una manifestazione sindacale ostruivano entrambe le carreggiate dell'autostrada A11 impedendone la circolazione dalle ore 11,25 alle ore 12,05. In Pistoia il 15 novembre 1994.

Rilevato che i difensori degli imputati hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale della disposizione incriminatrice perché ritenuta in contrasto con gli artt. 3, 27, terzo comma, 25, secondo comma Cost.;

Rilevato, in primo luogo, che la questione è rilevante ai fini del giudizio giacché il fatto ascritto agli imputati astrattamente configura la disposizione incriminatrice del d.lgs. n. 66/1948 e giacché, in applicazione dell'art. 133 c.p., in caso di affermazione di penale responsabilità di taluno degli imputati, potrebbe essere irrogata la pena nel minimo edittale;

Rilevato, quanto ai profili di non manifesta infondatezza della questione, che la disposizione prevede una pena edittale tra un minimo di un anno di reclusione ed un massimo di sei anni; la fattispecie prevede come elemento materiale una condotta idonea ad ostruire od ingombrare una strada ferrata od una strada ordinaria e, come elemento soggettivo, il dolo specifico quale quello di impedire od ostacolare la libera circolazione sulle stesse; si tratta di reato di condotta, cosicché non è necessario che si verifichi, in concreto, l'impedimento o l'ostacolo alla libera circolazione essendo sufficiente una condotta a ciò finalizzata;

La questione di costituzionalità della disposizione di cui si tratta, nella parte in cui prevede come minimo edittale la pena di un anno di reclusione per l'ipotesi base, è stata esaminata dalla Corte costituzionale in relazione ai parametri di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma Cost., gli stessi che erano stati considerati in precedenza dalla Corte nella pronuncia di incostituzionalità dell'art. 341, primo comma c.p. (sentenza n. 341 del 1994), ed è stata dichiarata non fondata, in buona sostanza, perché non è «nella specie rinvenibile un pertinente ed univoco termine di raffronto» con altra fattispecie incriminatrice tale da ritenere violato il principio della ragionevolezza delle misure delle sanzioni criminali (sentenza 25 giugno 1996, n. 217);

Secondo gli insegnamenti della Corte, la valutazione di razionalità delle misure della pena edittale deve essere ancorata alla comparazione con altre disposizioni incriminatrici che tutelino beni analoghi e sanzionino condotte illecite simili ciò allo scopo di evitare che il giudizio di costituzionalità possa ledere l'ambito di discrezionalità del legislatore, il quale, invece, è tenuto a rispettare il principio di razionalità nella individuazione delle pene secondo criteri comparativi, tra beni omogenei;

Ciò posto, occorre comparare la disposizione di cui si tratta con quella di cui all'art. 610 c.p., giacché, secondo la tradizionale applicazione della norma codicistica la violenza «può consistere nell'uso di qualsiasi ener-

gia fisica da cui possa derivare una coazione personale», cosicché in più occasioni è stata considerata violenta la condotta con cui la vittima è stata posta dinanzi all'alternativa di subire l'altrui volontà coartatrice o di sottrarsi mettendo con ciò in pericolo l'integrità di altri, compresa l'integrità fisica dello stesso soggetto agente;

Non vi è dubbio, quindi, che le condotte previste dall'art. 1 del d.lgs. n. 66 n. 1948 e dall'art. 610 c.p. possono anche coincidere al livello di minima offensività, ma va anche rilevato come l'ambito di applicabilità della «violenza privata», sotto il profilo della condotta, è ben più ampio giacché la violenza e la minaccia possono concretizzarsi in fatti più gravi della mera violenza mediante apposizione di ostacoli tali da coartare la condotta altrui, e cioè con violenza diretta alle persone;

Mentre il reato di violenza privata si perfeziona con la effettiva costrizione altrui, il reato di blocco stradale, invece, prevede l'impedimento o l'ostacolo alla libera circolazione solo come dolo specifico, cosicché il semplice collocamento di un ostacolo su una strada ferrata e su una strada ordinaria, se commesso al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione su di esse, costituisce il reato di blocco anche se nessun concreto impedimento od ostacolo si è realizzato per il tempestivo intervento di chi è preposto alla sicurezza;

Dalla comparazione tra le due fattispecie criminose quindi, si può concludere nel senso di una maggiore gravità obbiettiva del reato di violenza privata rispetto a quello di «blocco stradale», perché la condotta necessaria per il primo coincide con la condotta necessaria per il secondo solo al livello minimo di pericolosità, e perché nel primo l'agente realizza la fine della costrizione altrui, mentre nel secondo la effettiva costrizione, o comunque la turbativa, è estranea alla struttura del reato nonostante ciò la pena edittale minima e quella massima previste all'art. 1.1 d.lgs. n. 66/1948 sono maggiori;

Sebbene le due disposizioni tutelino beni parzialmente diversi (la libertà morale degli individui nella violenza privata e la libertà di circolazione della collettività nell'altro reato), è pregnante il rilievo che si tratta pur sempre di beni omologhi, così come omologhe sono le condotte illecite; si tratta pur sempre di reati che tutelano i diritti di libertà dell'individuo e dei gruppi costituzionalmente garantiti, cosicché appare del tutto irrazionale che il secondo reato sia punito con una pena edittale minima che supera di oltre venti volte la sanzione minima edittale per l'altro reato;

Ancora ingiustificata appare la disparità di trattamento ove si consideri il concorso, nel reato di violenza privata, delle circostanze aggravanti previste dall'art. 339 c.p. e dall'art. 112 n. 1 c.p., giacché il concorso di tali circostanze comporta un aumento di pena che, se calcolato nel minimo edittale, rende ancor più sproporzionata la pena prevista per il reato di blocco stradale, ipotesi base, rispetto alla diversa gravità dei fatti illeciti; né d'altra parte si può addurre che il bene giuridico protetto dalla disposizione incriminatrice contestata sia diverso e di maggiore rilevanza (come se cioè fosse tutelata la «sicurezza pubblica» della circolazione), poiché tale ulteriore bene non pare per nulla considerato nella fattispecie, la quale anche tenuto conto del titolo della legge, ha invece di mira la tutela della sola libertà di circolazione senza che si richieda per la punibilità il verificarsi di un qualunque pericolo, come conseguenza della condotta illecita;

Ritenuto, pertanto, che è rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata dalla difesa in relazione, peraltro, solo all'art. 3 Cost., nella prospettiva anzidetta;

P. Q. M.

Sospeso il processo, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1, primo comma d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 66 nella parte in cui prevede come pena edittale minima quella di un anno di reclusione;

Dispone la notifica ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri e manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Pistoia, addì 9 giugno 1999.

Il presidente di sezione: SIGNORELLI

99C0921

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herlo, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 148
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 8

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Napli, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 28-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 188-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merilani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Criapi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 180
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 18 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietraro
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIO
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantova, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Brianza, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOPILA
Via Ugo Bassi, 36

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 178/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIABO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 65
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 165
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO L.I.C.A.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villamossa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA - già Etruria -
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalibè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 8/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmagliore, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
- annuale	L	509.000	
- semestrale	L	289.000	
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
- annuale	L	416.000	
- semestrale	L	231.000	
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			
- annuale	L	118.500	
- semestrale	L	69.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			
- annuale	L	107.000	
- semestrale	L	70.000	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	L	273.000	
- semestrale	L	150.000	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale	L	106.000	
- semestrale	L	65.000	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale	L	267.000	
- semestrale	L	145.000	
Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):			
- annuale	L	1.097.000	
- semestrale	L	593.000	
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):			
- annuale	L	962.000	
- semestrale	L	520.000	

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L	2.500
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L	106.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L	474.000
Abbonamento semestrale	L	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 167-864035



★ 4 1 1 1 1 0 0 3 8 0 9 9 ★

L. 7.500